

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 marzo 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Istituzione del coordinamento per il contrasto alla contraffazione, alla sofisticazione alimentare e all'agro-pirateria, la tutela della salute dei consumatori, la salvaguardia delle produzioni certificate del comparto agricolo della Regione siciliana e delle imprese agricole e commerciali** . . . . . pag. 4

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Direttive per l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 15** . . . . . pag. 5

DECRETO 27 febbraio 2014.

**Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, artt. 20 e 21** . . . pag. 5

##### Assessorato dell'economia

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014**. . . . . pag. 6

##### Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 18 ottobre 2013.

**Nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali** . . . . . pag. 7

##### Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 27 febbraio 2014.

**Proroga del termine di presentazione delle proposte di cui all'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica - delibera CIPE n. 94/2012** . . . . . pag. 15

##### Assessorato della salute

DECRETO 7 febbraio 2014.

**Autorizzazione all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani per l'attivazione delle procedure per la profilassi immunizzante volontaria nei confronti della Blue Tongue sierotipo 1** . . . . . pag. 15

DECRETO 7 febbraio 2014.

**Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico di animali recettivi presenti nei territori di alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania e Palermo** . . . . . pag. 16

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie** . . . . . pag. 18

DECRETO 18 febbraio 2014.

**Sicurezza alimentare - Adozione Master List 852/853 - Anagrafiche OSA - Flussi informativi - Integrazione PRIS 2012-2014** . . . . . pag. 20

DECRETO 21 febbraio 2014.

**Rettifica parziale del decreto 20 novembre 2013, concernente zone carenti di pediatria di libera scelta** . . . . . pag. 35

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Determinazione delle rette per le comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo . . . . . pag. 36**

### Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Approvazione di variante urbanistica del comune di Santo Stefano di Camastra . . . . . pag. 37**

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Modifica del decreto 18 marzo 2013, concernente nomina dei componenti della commissione tecnico-scientifica dei gesiti . . . . . pag. 42**

DECRETO 6 febbraio 2014.

**Approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero del comune di Furci Siculo. . . . . pag. 42**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". . . . . pag. 45

### Presidenza:

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, con sede legale in Palermo . . . . . pag. 56

### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione dell'elenco delle domande di aiuto revocate - 1^ sottofase . . . . . pag. 56

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione dell'elenco regionale dei beneficiari - 2^ sottofase . . . . . pag. 56

PSR Sicilia 2007/2013 - Pacchetto integrato di Filiera - Prologa del termine per la presentazione delle domande di aiuto . . . . . pag. 56

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Metropoli Est" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili nonché degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili delle misure 323, azione B, e 313, azione B . . . . . pag. 56

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Terre del Nisseno" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive e degli elenchi delle istanze non ricevibili della misura 312, azioni A e D - III sottofase . . . . . pag. 56

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Terre Normanne" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 312, azione C . . . . . pag. 57

Proroga dei termini di presentazione delle domande relative al bando campagna 2013/2014 - Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM Vino . . . . . pag. 57

### Assessorato delle attività produttive:

Modifica dei decreti 25 luglio 2012 e 13 dicembre 2012, relativi all'approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a contributo a valere sull'obiettivo operativo 4.1.1, linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 . . . . . pag. 57

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nelle province di Caltanissetta, Catania e Trapani . . . . . pag. 57

Sostituzione di componenti del comitato di sorveglianza della società cooperativa Consorzio cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala . . . . . pag. 57

### Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina . . . . . pag. 57

### Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2013 per indennità di posizione e di risultato . . . . . pag. 58

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali . . . . . pag. 58

Conferma del cambio di titolarità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . pag. 58

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . pag. 59

Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . pag. 59

Revoca ad un tabaccaio dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . pag. 59

**Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:**

Rinnovo e modifica dell'ordinanza commissariale 31 gennaio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Tabbone Massimo e C. s.a.s., con sede legale in Ribera, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pag. 59

Voltura dell'ordinanza commissariale 1 marzo 2004, già intestata alla ditta S.I.R.M.E. - Sicula Recuperi Metallurgici s.r.l., alla società Nova Recycling Metalli s.r.l., con sede legale in Palermo . . . . . pag. 59

Voltura alla società Gestam s.r.l., con sede legale in Villafranca Tirrena, del decreto 9 dicembre 2011, già intestato alla ditta S.a.s. di Perroni Mariano & C . . . . . pag. 59

**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:**

Composizione del collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo . . . . . pag. 60

**Assessorato della salute:**

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di strutture sanitarie della Regione pag. 60

Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Strada Sebastiano, con sede in Poggioreale pag. 60

Rettifica all'elenco delle strutture formalmente accreditate, di cui al decreto 30 novembre 2007, relativamente al territorio dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa . pag. 60

Voltura del riconoscimento in possesso della ditta Industria alimentare Puccio s.r.l. alla ditta Industria alimentare latte Puccio s.r.l., con sede in Capaci . . . . . pag. 60

Accreditamento istituzionale di un centro di riabilitazione gestito dalla società "Io Comunico" s.r.l., sito in Partinico pag. 60

**Assessorato del territorio e dell'ambiente:**

Provvedimenti concernenti concessione di contributi in favore del C.N.R. - I.A.M.C. per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del PO FESR 2007/2013 . . . . . pag. 60

Provvedimenti concernenti concessioni di contributi in favore del Parco regionale dei Nebrodi e del Parco dell'Etna per la realizzazione di progetti in attuazione della linea d'intervento 3.2.1.2. del PO FESR 2007/2013 . . . . . pag. 61

Concessione di un contributo a favore dell'I.S.P.R.A. per la realizzazione di un intervento in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del P.O. FESR 2007/2013 . . . . . pag. 61

Revoca dell'incarico conferito ad un componente della commissione per la valutazione delle domande di cui al bando pubblico relativo al PO FESR Sicilia 2007/2013, asse 3, linea di intervento 3.2.2.4 . . . . . pag. 61

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 61

**Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:**

Iscrizione dell'Associazione turistica pro loco di Villabate al relativo albo regionale. . . . . pag. 61

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale . . . . . pag. 61

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale. . . . . pag. 61

Iscrizione del centro di immersione Voglia di mare Diving Center di Marcello Lorenzi al relativo albo regionale pag. 61

**CIRCOLARI****Assessorato delle attività produttive**

CIRCOLARE 30 gennaio 2014, n. 2.

**Applicazione del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013.** . . . . . pag. 62

CIRCOLARE 12 febbraio 2014, n. 3.

**Attività di ottico. Commissione di cui all'art. 8 del D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64** . . . . . pag. 64

**Assessorato della salute**

CIRCOLARE 10 febbraio 2014, n. 3.

**Linee di indirizzo per il regolamento interno di funzionamento del Comitato etico - Criteri applicativi dell'art. 5, comma 2, D.A. n. 1360/13** . . . . . pag. 64

**RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE****AVVISI DI RETTIFICA****Leggi e decreti presidenziali**

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 6.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016** . . . . . pag. 66

**Assessorato della salute**

DECRETO 7 gennaio 2014.

**Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche** . . . . . pag. 66

**SUPPLEMENTO STRAORDINARIO****STATUTI**

**Statuto del comune di Acquaviva Platani.**

**Statuto del comune di Francavilla di Sicilia. Modifiche ed integrazioni.**

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Istituzione del coordinamento per il contrasto alla contraffazione, alla sofisticazione alimentare e all'agropirateria, la tutela della salute dei consumatori, la salvaguardia delle produzioni certificate del comparto agricolo della Regione siciliana e delle imprese agricole e commerciali.**

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,  
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;  
Vista la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;  
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216;  
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare i principi contenuti nell'art. 2;  
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e in particolare l'art. 76;  
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, così come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;  
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10, e in particolare l'articolo 5;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;  
Vista la legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;  
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 ed, in particolare, l'art. 8 "Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione";  
Vista la legge 18 novembre 2013, n. 19. Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione;  
Visto il decreto presidenziale dell'11 giugno 2013, n. 150 - Modifiche ed integrazioni al D.P.R.S. 20 aprile 2007, n. 154 "Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana" - che ha decretato nuove competenze del Corpo forestale della Regione siciliana, in aggiunta a quelle enunciate all'art. 47 del D.P.R.S. n. 154/2007;  
Visto il decreto n. 191/GAB del 2 settembre 2013 dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari, con il quale è stato istituito il Nucleo operativo regionale del Corpo forestale per la sicurezza agroalimentare (N.O.R.A.S.) presso il Dipartimento del corpo forestale della Regione siciliana, con il compito di intensificare i controlli sui prodotti, nelle grandi aree portuali e mercatali, segnalando alle autorità competenti le violazioni accertate;  
Considerato che la contraffazione e la sofisticazione alimentare costituiscono fenomeni in continua crescita, che incidono in misura rilevante sullo sviluppo economico e sociale e che attirano sempre di più l'attenzione delle mafie;

Considerato che sono necessarie nuove azioni di pre-

venzione e contrasto, a partire dai territori, con la collaborazione dei comuni, volte a promuovere la cultura della legalità e della prevenzione e ad incoraggiare la costituzione di nuclei investigativi specializzati presso le forze di polizia municipale;

Considerato che negli incontri svolti il 29 novembre 2013 a Catania, presso la sede del comune, sul "Contrasto alla contraffazione e le proposte per il territorio" e il 6 dicembre 2013 a Palermo, presso la Presidenza della Regione siciliana, per l'avvio di un tavolo di coordinamento delle azioni volte a garantire la sicurezza dei mercati, la salute dei consumatori e i diritti delle imprese, è emersa con forza la necessità di coordinare le azioni di contrasto, prevenzione e repressione dei fenomeni della contraffazione, sofisticazione alimentare e agropirateria, facenti capo a tutti gli enti e istituzioni che operano nel territorio siciliano;

Ritenuto di dover adottare azioni conseguenti per una più integrata ed efficace azione di lotta al fenomeno della contraffazione e sofisticazione alimentare, di tutela della salute dei consumatori, di salvaguardia delle produzioni certificate del comparto agricolo della Regione siciliana, in applicazione di quanto disposto dal D.P.Reg. n. 150/2013;

A termini delle vigenti esposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è istituito, presso l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana, il coordinamento per il contrasto alla contraffazione, alla sofisticazione alimentare e all'agropirateria, la tutela della salute dei consumatori, la salvaguardia delle produzioni certificate del comparto agricolo della Regione siciliana e delle imprese agricole e commerciali.

Art. 2

Il coordinamento è così composto:

- Ufficio italiano brevetti e marchi - Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico;
- Dipartimento dell'agricoltura dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana;
- Dipartimento regionale dell'ambiente - Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana;
- Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute della Regione siciliana;
- Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Istituto zooprofilattico sperimentale (I.Z.S.) della Sicilia "A. Mirri";
- Istituto regionale vini e oli di Sicilia (I.R.V.O.S.);
- Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) - Area sicurezza, infrastrutture e protezione civile;
- Comando regionale della Sicilia della Guardia di finanza;



– Corpo forestale dello Stato in Sicilia - Servizio CITES territoriale;

- Corpo forestale della Regione siciliana;
- Corpo della polizia municipale di Palermo;
- Corpo della polizia municipale di Catania.

Gli uffici sopra elencati comunicheranno i partecipanti al coordinamento.

Il funzionamento e l'organizzazione del coordinamento saranno assicurati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che delegherà un responsabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito internet della Regione siciliana [www.presidenzaregione.it](http://www.presidenzaregione.it) e in quello dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea [www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste](http://www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste).

Palermo, 14 febbraio 2014.

CARTABELLOTTA

**(2014.9.496)003**

DECRETO 14 febbraio 2014.

**Direttive per l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 15.**

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,  
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

Visto il d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, che all'art. 15 disciplina la possibilità di sottoscrivere convenzioni fra gli imprenditori agricoli e le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;

Ritenuto opportuno fornire ai Dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, agli enti sottoposti a vigilanza dello stesso Assessorato una specifica direttiva di applicazione del succitato d.lgs. n. 228/2001, finalizzate alla semplificazione di alcune procedure a favore delle imprese agricole singole e associate, nonché di fornire indicazioni strategiche agli enti locali per le stesse finalità;

Decreta:

Art. 1

Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, i Dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e gli enti sottoposti a vigilanza dello

stesso Assessorato possono stipulare specifiche convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 228/2001, nei casi ivi previsti e nei limiti finanziari in esso disciplinati.

Art. 2

Le convenzioni possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità, possono essere stipulati contratti di appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 25 mila euro, nel caso di imprenditori singoli, e a 150 mila euro, nel caso di imprenditori in forma associata.

Art. 3

I comuni del territorio della Regione Sicilia possono applicare quanto disposto agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e in quello dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea [www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste](http://www.regione.sicilia.it/lagricolturaeforeste).

Palermo, 14 febbraio 2014.

CARTABELLOTTA

**(2014.9.496)003**

DECRETO 27 febbraio 2014.

**Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, artt. 20 e 21.**

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA,  
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P. reg. n. 574/Area 1<sup>^</sup>/SG del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", e in particolare l'articolo 20 "Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali" e l'articolo 21 "Banca della Terra di Sicilia";

Vista la nota assessoriale 4 febbraio 2014, prot. n. 10669, avente ad oggetto "Attuazione legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

Vista la nota assessoriale 17 febbraio 2014, prot. n. 14745, avente ad oggetto "Attuazione art. 20, legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 - Assegnazione terreni riforma agraria e alienazione dei borghi rurali";

Considerate le finalità perseguite con l'istituzione della Banca della Terra di Sicilia di rafforzamento delle opportunità occupazionali e reddito delle aree rurali, nonché di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale,

avendo particolare riguardo a quello di proprietà pubblica e/o privata, incolto e/o abbandonato anche al fine di favorire il ricambio generazionale;

Ritenuto di dovere garantire un particolare impulso all'attività posta in essere dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in riferimento allo stato di particolare crisi occupazionale e del settore agricolo;

Decreta:

Art. 1

1. L'Albo denominato "Banca della Terra di Sicilia", istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, è tenuto dal Dipartimento dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. L'ufficio competente del Dipartimento dell'agricoltura di cui al comma 1 è incaricato di procedere alla raccolta ed elaborazione dei dati da inserire nell'Albo "Banca della Terra di Sicilia" ed ai successivi aggiornamenti dello stesso, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5. Il dipartimento provvederà alla gestione informatica e cartografica della Banca della Terra.

Art. 2

1. I Dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché gli enti sottoposti a vigilanza dello stesso Assessorato dovranno fare pervenire, entro il termine del 20 marzo 2014, al Dipartimento regionale dell'agricoltura le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5, e precisamente:

a) i terreni, i borghi e gli immobili della riforma agraria che sono nella disponibilità dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA);

b) i terreni e gli immobili del demanio forestale dell'Amministrazione regionale;

c) i terreni e gli immobili di proprietà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso.

2. Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo dovranno contenere, per ciascun bene, la località, gli estremi catastali, l'attuale destinazione e/o l'eventuale disponibilità.

Art. 3

Gli enti locali e/o altri enti pubblici, nonché i soggetti privati, singoli o associati, interessati a concedere beni immobili in uso gratuito all'Amministrazione regionale per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 dovranno fare pervenire apposita manifestazione di interesse al Dipartimento regionale dell'agricoltura secondo le modalità previste dall'articolo 2 del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 27 febbraio 2014.

CARTABELLOTTA

(2014.9.562)003

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 12 febbraio 2014.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.**

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni cd integrazioni;

Visto l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la nota 477 dell'11 febbraio 2014, con la quale l'ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'economia trasmette copia della nota a firma dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità prot. n. 425 del 7 febbraio 2014;

Vista la succitata nota dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità prot. n. 425 del 7 febbraio 2014, con cui si trasmette la nota 5180 del 7 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con la quale si rappresenta l'esigenza di poter disporre della somma di € 500.000,00 con le procedure di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per fronteggiare la gestione emergenziale del Servizio idrico integrato, nel territorio di 52 comuni ex ordinanza del Prefetto di Palermo n. 10059 del 5 febbraio 2014, al fine di scongiurare l'interruzione di un servizio essenziale, che comprometterebbe la salute e l'incolumità pubblica;

Visto il promemoria del ragioniere generale della Regione prot. n. 7092 dell'11 febbraio 2014;

Ritenuto di procedere alla richiesta variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che il capitolo 215702 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta attualmente una disponibilità pari a 500 migliaia di euro;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 245705 la somma di euro 500.000,00, con la contemporanea riduzione del capitolo 215702;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>	
<b>RUBRICA</b> 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
<b>TITOLO</b> 1 - Spese correnti	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b> 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondo di riserva . . . . .	- 500.000,00
di cui al capitolo	
215702 Fondi di riserva per le spese impreviste . . . . .	- 500.000,00
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	
<b>RUBRICA</b> 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
<b>TITOLO</b> 1 - Spese correnti	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b> 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 5.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . .	+ 500.000,00
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
245705 Spese per iniziative volte ad impedire l'interruzione del servizio idrico integrato di cui all'ordinanza del Prefetto di Palermo n. 10095 del 5 febbraio 2014 diretta ad assicurare la tutela della salute e dell'igiene pubblica . . . . .	+ 500.000,00
CODICI: 12.02.03 - 04.07.99	
L. 196/2009, art. 28	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà incluso nell'elenco dei decreti da allegare alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 2014.

Palermo, 12 febbraio 2014.

BIANCHI

(2014.7.405)017

### ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 18 ottobre 2013.

**Nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 309979 del 31 dicembre 2009, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

Vista la legge regionale n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l'istituzione del servizio di asili nido in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio 1987 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

Vista la legge regionale n. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge n. 296/06, legge finanziaria 2007, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;



Visto l'art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa legge n. 296/06, che prevede la definizione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono, tra l'altro, gli asili nido;

Visto il Trattato istitutivo della Commissione europea;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità delle spese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

Viste le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il regolamento CE n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009;

Visto il regolamento CE n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento UE n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013 per le politiche regionali di sviluppo approvato dalla Commissione europea con la decisione del 13 luglio 2007;

Visto il D.A. n. 3522 S6 del 16 novembre 2007, successivamente integrato dal D.A. n. 3452 del 16 ottobre 2008 e dal D.A. n. 4014 dell'11 novembre 2008, con il quale è approvato il piano straordinario per lo sviluppo del piano integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nella Regione siciliana;

Visto il D.P.C.M. Dipartimento per le politiche della famiglia del 28 settembre 2007, che ha approvato il riparto delle risorse assegnando alla Regione siciliana, per il 2007, euro 14.856.950,00 quale fondo per i servizi socio educativi, con cofinanziamento regionale non inferiore al 30% delle risorse ripartite dallo Stato;

Visti i DD.P.P.C.M. Dipartimento per le politiche della famiglia del 7 dicembre 2007, 21 dicembre 2007 e 3 marzo 2008 che hanno approvato il riparto delle risorse asse-

gnando alla Regione siciliana, per il 2008, € 21.909.969,00 quale fondo per i servizi socio educativi, con cofinanziamento regionale non inferiore al 30% delle risorse ripartite dallo Stato;

Considerato, quindi, che la disponibilità finanziaria complessiva per le due succitate annualità è pari ad € 36.766.919,00;

Considerato che l'Intesa Stato Regioni del 2007 ha previsto l'obbligo del cofinanziamento per la Regione siciliana sul programma straordinario in questione pari ad € 41.000.000,00 reperibile mediante le risorse FAS;

Visto il D.D. n. 4025 del 18 novembre 2008, con il quale, inoltre, è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione o implementazione del servizio di asilo nido o micro nido comunale in Sicilia;

Considerato che, a copertura finanziaria di tale avviso, nello stesso sono state individuate le due annualità statali 2007/2008 nonché la quota di cofinanziamento afferente le risorse FAS;

Visto il D.A. n. 2034 del 6 ottobre 2009, con il quale, inoltre, è stato approvato l'allegato "E", parte integrante al succitato provvedimento, contenente la graduatoria delle istanze presentate ai sensi dell'avviso sopra citato per le iniziative comunali pubbliche, ritenute quindi ammissibili a contributo;

Visto il D.D. n. 770 del 16 aprile 2010, vistato dalla Ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 con presa nota n. 181 del 19 aprile 2010, con il quale è approvato il piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali di cui all'allegato elenco "A" parte integrante del succitato decreto, con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18 novembre 2008, nei limiti delle risorse finanziarie relative al fondo di cui alla L. 296/2006;

Considerato che con il D.D. n. 2082 del 12 ottobre 2010, inoltre, è stato riapprovato l'allegato "A" al D.D. n. 770 del 16 aprile 2010 con le modifiche ed integrazioni di cui al D.D. n. 1240 del 15 giugno 2010 e al provvedimento stesso;

Visto l'obiettivo operativo 6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed approvato con la decisione della Commissione europea CE C(2012) 8405 del 15 novembre 2012 che prevede lo stanziamento di € 15.000.000 per migliorare la qualità, l'accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture destinate a servizi per la prima infanzia e per la conciliazione vita - lavoro;

Visto il D.D. n. 569 del 19 marzo 2013 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con il quale è stato istituito il cap. 582021 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 6.3.1 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013" nella Rubrica 2 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con una dotazione di € 15.000.000,00;

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013 "P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano azione e coesione PAC Salvaguardia - Misure di accelerazione della spesa I Fase" è stata approvata la Tabella n. 2 "Riprogrammazione del POR (all'interno degli assi) e Piano di salvaguardia" nella quale è prevista per la linea di intervento 6.1.3 sopra citata e di competenza di questo Assessorato lo spostamento della somma di € 5.000.000,00 dalla dotazione del POR al Piano di salvaguardia fermo restando quella residuale di € 10.000.000,00 sul succitato cap. 582021;

Visto il D.D. n. 569 del 19 marzo 2013 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione n.



2282/2013 del 30 settembre 2013, con il quale è stato istituito il cap. 582023 "Interventi previsti dal P.A.C. - Piano di salvaguardia - relativi all'obiettivo operativo 6.3.1 del PO FESR 2007/2013 di competenza di questo Assessorato - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con una dotazione di € 5.000.000,00 afferente alla succitata procedura di cui alla deliberazione di Giunta n. 280/2013;

Visto lo stanziamento € 26.000.000,00 provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 a seguito della Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue approvata con la delibera CIPE n. 79/2012 dell'11 luglio 2012 per l'obiettivo di servizio Servizi di cura per la prima infanzia - asili nido;

Considerato che tale importo complessivo, pari a € 41.000.000 costituirà la copertura finanziaria per l'investimento in conto capitale, lavori e forniture, previsto dal programma in questione, e, di conseguenza, fermo restando la ammissione a finanziamento di tutte le iniziative presenti in graduatoria, parte delle stesse verranno finanziate con i fondi strutturali europei e la rimanente con i fondi FSC secondo i criteri di priorità fissati per i primi, soprattutto per la parte connessa alla velocizzazione della spesa e al rapido utilizzo dei fondi assegnati dalla Comunità europea;

Vista la nota prot. n. 50339 del 19 dicembre 2012, indirizzata a tutte le amministrazioni comunali inserite nella graduatoria sopra citata, con la quale, nel comunicare l'avvio delle procedure di attuazione del programma, sono stati, tra l'altro, richiesti i dati e la documentazione utile all'attualizzazione del programma e alla selezione dei progetti a valere sulle due distinte fonti di finanziamento sopra citate;

Viste le note prot. n. 3920 del 12 aprile 2011, prot. n. 8123 del 29 marzo 2013 e prot. n. 1676 del 28 febbraio 2013, con le quali i comuni di Villalba, Salemi e Castrolibero hanno formalizzato la loro rinuncia al beneficio in questione;

Considerato che, tra l'altro, con le note prot. n. 15016 del 15 aprile 2013, prot. n. 15025 del 15 aprile 2013 e prot. n. 15019 del 15 aprile 2013, trasmesse a mezzo posta certificata ed accettate, come da regolare ricevuta, tutte in data 15 aprile 2013 è stata data comunicazione ai succitati comuni dell'avvio delle procedure di revoca del beneficio;

Considerato che la succitata nota prot. n. 50339/2012 forniva venti giorni dalla acquisizione della stessa per fornire i dati richiesti;

Considerato che i comuni di Messina, Tremestieri Etneo, Roccalumera, Campobello di Mazara e Venetico, nonostante alcuni solleciti, seppur per le vie brevi e le difide trasmesse mediante posta certificata con le note prot. nn. 14838, 1482, 14840, datate 12 aprile 2013 e prot. nn. 15095 e 15021, datate 15 aprile 2013, acquisite agli atti dei comuni come da apposita ricevuta rispettivamente, le prime tre in data 12 aprile 2013, la quarta in data 15 aprile 2013 e l'ultima in data 16 aprile 2013, non hanno riscontrato quanto richiesto nei termini fissati dalle succitate note di diffida;

Considerato che con le succitate note, nell'assegnare i termini perentori per il riscontro, si comunicava ai comuni in indirizzo, in caso di inadempienza, l'avvio delle procedure per la revoca del beneficio senza alcuna ulteriore comunicazione;

Viste le note prot. n. 4477 del 5 marzo 2013 e prot. n. 201 del 10 gennaio 2013, con le quali i comuni di Villalba e di Fiumedinisi hanno prospettato problematiche che

non presentano rapida soluzione e che, comunque, non compatibili con la prosecuzione del finanziamento della iniziativa;

Considerato che anche per i due succitati comuni è stata data formale comunicazione delle motivazioni sopra esposte e, quindi, dell'avvio delle procedure per la revoca del beneficio con le note prot. n. 14837 del 12 aprile 2013 e prot. n. 14844 del 12 aprile 2013 trasmesse entrambe mediante posta certificata e acquisite, come da relative ricevute, entrambe in data 12 aprile 2013;

Considerato, tra l'altro, che il comune di Fiumedinisi, con la nota prot. n. 3597 del 24 giugno 2013, ha comunicato di non essere nelle condizioni di procedere all'attuazione dell'intervento per il quale era stato assegnato il decaduto beneficio finanziario;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover escludere dal programma di finanziamenti le iniziative dei comuni sopra citati;

Vista la nota prot. n. 21843 del 27 maggio 2013, con la quale, a conclusione della succitata procedura di attualizzazione e selezione, condivisa dal dirigente generale del Dipartimento in questione, sono state redatte le due distinte tabelle con la ripartizione degli interventi rimanenti nelle due distinte fonti di finanziamento indicando la nuova assegnazione finanziaria, determinata in ragione alle somme residuali e alla piena utilizzazione delle risorse messe a disposizione e nella considerazione delle possibilità di maggiore richiesta in termini di dotazione finanziaria prevista dalle regole di ripartizione del fondo afferente le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue;

Vista la nota prot. n. 28983 del 25 luglio 2013, con la quale questo Dipartimento ha richiesto all'autorità di gestione del PO FESR Dipartimento della programmazione di portare all'attenzione della Giunta regionale la procedura sopra citata afferente le modalità e l'entità del finanziamento in favore delle amministrazioni comunali confermate ed inserite nella graduatoria per gli interventi di potenziamento ed implementazione del servizio di asilo nido o micro nido comunale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 21 agosto 2013, con la quale, nell'apprezzare il percorso delineato e le relative proposte operative afferenti le modalità di riparto della graduatoria in questione e nell'approvare la ripartizione del finanziamento dei progetti da finanziare così come sopra esposto, si da mandato a questo Dipartimento a porre in essere i conseguenziali adempimenti per l'emissione dei provvedimenti secondo l'ammontare complessivo richiesto e contenuto nei succitati elenchi;

Considerato che con la intervenuta e succitata disponibilità finanziaria ad integrazione di quanto già disponibile per le due annualità 2007 e 2008 del Fondo della Famiglia, è possibile ammettere a contributo tutti i progetti presenti e riconfermati nella graduatoria per le iniziative comunali, comprensiva dell'accompagnamento alle spese di gestione per i primi tre anni di attività, come previsto dallo stesso avviso;

Considerato che, per propria natura, le somme afferenti i fondi strutturali europei e quelli FSC possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti nel settore pubblico e, quindi, per le spese in conto capitale derivanti dalla graduatoria delle iniziative comunali;

Ritenuto, quindi, di dover ammettere a contributo tutte le iniziative comunali presenti in graduatoria e riconfermate, riportate nell'allegato "A", parte integrante del

presente provvedimento, a valere sulla linea di intervento 6.3.1.3 del PO FESR rimodulato ed approvato con la Decisione CE C(2012) 8405 del 15 novembre 2012, utilizzando la somma di € 15.000.000, di cui € 10.000.000 già appostata sul cap. 582021 del Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2013 ed € 5.000.000 sul cap. 582023, necessaria per tutti i lavori e le forniture dell'elenco, e nell'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento, a valere sullo stanziamento di € 26.194.580,84 provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 a seguito della revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue approvata con la delibera CIPE n. 79/2012 dell'11 luglio 2012 per l'obiettivo di servizio Servizi di cura per la prima infanzia – Asili nido, in corso di accreditamento da parte dello Stato, necessario per tutti i lavori e le forniture dell'elenco;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'avviso in questione, di dover ammettere a contributo i succitati comuni presenti nei due sopraccitati allegati "A" e "B" per l'accompagnamento alle spese di gestione previste per i rispettivi interventi per i primi tre anni di attività, utilizzando la disponibilità di € 23.043.821,76 sul cap. 183316 per l'esercizio in corso;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 sul controllo di legittimità;

Vista la circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze Dipartimento bilancio e tesoro n. 18 del 26 novembre 2009, con la quale, a seguito della deliberazione n. 92/2009/CONTR/PREV della sezione di controllo della Corte dei conti, si richiamano i Dipartimenti responsabili dell'attuazione del PAR FAS 2007/2013 a sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti alcuni provvedimenti tra i quali i decreti di ammissione a finanziamento mediante l'utilizzo di fondi FAS;

Visto il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, è approvato il nuovo piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido comunali, di cui agli allegati elenchi "A" e "B" parti integranti del presente decreto, con le modalità in premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18 novembre 2008.

Art. 2

Alla luce di quanto esposto in premessa, è disposta la esclusione dal presente nuovo programma di finanziamenti delle iniziative originariamente presenti in graduatoria dei comuni di Villalba, Salemi, Castrolibero, Messina, Tremestieri Etneo, Roccalumera, Campobello di Mazara, Venetico, Villabate e Fiumedinisi.

Art. 3

Ai fini della copertura finanziaria del presente decreto si utilizzerà la somma di € 15.000.000 per il contributo su lavori e forniture degli asili nido comunali, di cui all'allegato "A", da imputare sulle somme disponibili sui capp. 582021 (€ 10.000.000) e 582023 (€ 5.000.000) del bilancio regionale, la somma di € 26.194.580,84, in corso di accreditamento da parte dello Stato, per il contributo su lavori e forniture degli asili nido comunali inseriti nell'allegato "B", e di € 23.043.821,76, disponibile sul bilancio regiona-

le sul cap. 183316 per l'esercizio in corso, per il contributo previsto quale accompagnamento alle spese di gestione per i primi tre anni di attività degli asili nido comunali presenti nei due allegati "A" e "B".

Art. 4

Gli impegni delle somme sopra citate verranno disposti successivamente con apposito provvedimento ad avvenuta registrazione del presente da parte della Corte dei conti e, comunque, nei limiti fissati per il rispetto del Patto di stabilità.

Art. 5

Le economie derivanti da eventuali riduzioni, anche per minore spesa sostenuta, o revoche dei contributi assegnati in conto capitale agli enti beneficiari, riportati negli allegati "B" al presente provvedimento, ed in conto gestione per entrambe gli allegati "A" e "B", trattandosi, tra l'altro, di somme a destinazione vincolata, saranno riutilizzate a copertura dei prossimi avvisi afferenti iniziative di implementazione del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia a sostegno del relativo programma straordinario 2007/2013.

Art. 6

L'esecutività del provvedimento in questione è comunque subordinata al controllo preventivo sulla sua legittimità da parte della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione saranno emessi ad acquisizione da parte di questo Assessorato dei relativi progetti esecutivi, dotati dei visti e delle approvazioni di legge, adeguati laddove necessario al prezzario regionale vigente e alla intervenuta normativa (DPCM 21 ottobre 2003 in materia di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, etc.) nonché dopo l'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio regionale delle succitate somme ed il superamento del controllo preventivo sulla legittimità del presente provvedimento da parte della Corte dei conti.

Art. 7

In via preliminare, si precisa che i presidi attivati, a seguito del contributo assegnato, dagli enti comunali sono da considerarsi servizio pubblico a tutti gli effetti e, quindi, la titolarità della gestione, seppur in forma indiretta, è affidata esclusivamente all'ente pubblico stesso, così come a carico dello stesso saranno le spese derivanti da tale servizio, fatto salvo il contributo regionale per i primi tre anni di attività e la compartecipazione degli utenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 10/99 nonché al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi della circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, Dipartimento bilancio e tesoro n. 18 del 26 novembre 2009.

Il presente decreto, inoltre, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.

Palermo, 18 ottobre 2013.

BULLARA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 gennaio 2014, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 1.

Allegato A

## ELENCO PROGETTI AMMESSI PER LA REALIZZAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO O MICRO NIDO COMUNALI PER LAVORI, FORNITURE E GESTIONE PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ - SPESE IN CONTO CAPITALE A VALERE SULL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.3.1.3 DEL PO FESR 2007/2013 E PAC SALVAGUARDIA

Prov.	Comune	Tip.	Nr. posti implem.	Nr. posti implem.	Tipologia lavori	Forn.	Importo progettuale (lavori + forniture) €	Importo contributo richiesto (lavori + forniture) €	Compart.	Contributo ammissibile conto gestione (3 anni) €	Nuovo contributo assegnato (+20,7035%) €	Compart. riconfermata €	Nuovo contributo totale (conto capitale + conto gestione 3 anni) €
1	CT	Bronte	asilo nido	60	60	ristrutturazione	SI	498.500,00	448.650,00	49.850,00	630.000,00	49.850,00	1.171.529,79
2	ME	Letojanni	micronido	24	24	costruzione	SI	675.405,83	500.000,00	175.405,83	222.000,00	175.405,83	825.510,30
3	CT	Mascali	micronido	15	15	ristrutturazione	NO	555.000,00	499.500,00	55.500,00	157.500,00	55.500,00	760.406,79
4	PA	Corleone	asilo nido	42	42	completamento ed adeguamento	SI	696.003,82	500.000,00	196.003,82	441.000,00	196.003,82	1.044.510,30
5	TP	Poggioreale	micronido	24	24	ricostruzione e adeguamento	SI	486.000,00	432.540,00	53.460,00	222.000,00	53.460,00	744.084,69
6	ME	Ficarra	micronido	10	10	ristrutturazione	SI	193.820,00	174.438,00	19.382,00	105.000,00	19.382,00	315.550,26
7	PA	Geraci Siculo	micronido	10	10	ristrutturazione	NO	110.942,83	99.848,55	11.094,28	105.000,00	11.094,28	225.519,26
8	AG	Bivona	asilo nido	30	30	costruzione	SI	1.051.211,84	500.000,00	551.211,84	225.000,00	551.211,84	828.510,30
9	SR	Palazzolo Acreide	asilo nido	26	26	costruzione	SI	550.000,00	495.000,00	55.000,00	308.700,00	55.000,00	906.175,20
10	CT	Catania	asilo nido	60	60	adeguamento	SI	300.000,00	270.000,00	30.000,00	630.000,00	30.000,00	955.895,56
11	PA	Contessa Entellina	asilo nido	30	30	ristrutturazione e adeguamento	SI	483.179,13	434.861,13	48.318,00	315.000,00	48.318,00	839.886,34
12	PA	Prizzi	asilo nido	30	30	ristrutturazione e adeguamento	NO	210.000,00	189.000,00	21.000,00	270.000,00	21.000,00	498.126,89
13	PA	S. Cipirello	micronido	22	22	ristrutturazione e adeguamento	SI	554.000,00	498.600,00	55.400,00	231.000,00	55.400,00	832.820,47
14	ME	Furnari	asilo nido	28	28	manutenzione straordinaria	SI	400.000,00	360.000,00	40.000,00	294.000,00	40.000,00	728.527,42
15	ME	Mistretta	asilo nido	35	17	ristrutturazione straordinaria	SI	496.000,00	436.480,00	59.520,00	163.500,00	59.520,00	690.340,35
16	SR	Francofonte	asilo nido	27	27	ristrutturazione	SI	492.441,97	443.197,77	49.244,20	283.500,00	49.244,20	818.448,84
17	PA	Castronovo di Sicilia	micronido	14	14	ristrutturazione e adeguamento	NO	522.488,10	470.239,29	52.248,81	147.000,00	567.588,51	714.588,51
18	TP	Busetto Palizzolo	asilo nido	20	20	ristrutturazione e ampliamento	SI	314.302,32	282.872,32	31.430,00	210.000,00	31.430,00	551.432,72
19	PA	Piana degli Albanesi	micronido	24	24	manutenzione straordinaria e adeguamento	SI	469.782,00	422.803,80	46.978,20	252.000,00	510.332,90	762.332,90
20	AG	Menfi	asilo nido	45	45	ristrutturazione e adeguamento	SI	576.443,20	500.000,00	76.443,20	472.500,00	603.510,30	1.076.010,30
21	RG	Acate	asilo nido	30	30	ristrutturazione	SI	497.660,00	447.894,00	49.766,00	405.000,00	49.766,00	945.617,28
22	ME	Villafraanca Tirrena	asilo nido	45	27	ristrutturazione e innovazioni tecnologiche	SI	135.000,00	106.650,00	28.350,00	337.500,00	128.728,75	466.228,75
23	PA	Godrano	micronido	12	12	ristrutturazione	SI	139.700,00	125.730,00	13.970,00	90.000,00	151.758,70	241.758,70
24	ME	Nizza di Sicilia	asilo nido	60	15	ristrutturazione e adeguamento	SI	480.000,00	432.000,00	48.000,00	292.500,00	521.432,90	813.932,90
25	CT	S. Cono	micronido	18	6	ristrutturazione	SI	230.000,00	207.000,00	23.000,00	99.000,00	249.853,26	348.853,26



Prov.	Comune	Tip.	Nr. posti implem.	Nr. posti	Tipologia lavori	Forn.	Importo progettuale (lavori + forniture) €	Importo contributo richiesto (lavori + forniture) €	Compart.	Contributo ammissibile conto gestione (3 anni) €	Nuovo contributo assegnato (+20,7035%) €	Compart. riconfermata €	Nuovo contributo totale (conto capitale + conto gestione 3 anni) €
26	CT Grammichele	asilo nido	42	6	manutenzione straordinaria e adeguamento impianti	SI	176.665,00	158.999,00	17.666,00	171.000,00	191.915,07	17.666,00	362.915,07
27	ME Pace del Mela	asilo nido	36	9	sistemazione e ristrutturazione	SI	147.233,87	132.510,87	14.723,00	175.500,00	159.943,35	14.723,00	335.443,35
28	ME S. Lucia del Mela	asilo nido	30	12	manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e adeguamento impianti	SI	360.000,00	324.000,00	36.000,00	180.000,00	391.074,67	36.000,00	571.074,67
29	ME S. Angelo di Brolo	asilo nido	48	33	ristrutturazione e adeguamento	SI	445.952,74	401.357,47	44.595,27	391.500,00	484.446,73	44.595,27	875.946,73
30	SR Carlentini	asilo nido	47	23	adeguamento	NO	525.719,31	473.147,38	52.571,93	292.500,00	571.098,63	52.571,93	863.598,63
31	ME Gualtieri Sicaminò	micronido	24	12	ristrutturazione	NO	97.125,92	87.413,33	9.712,59	126.000,00	105.509,69	9.712,59	231.509,69
32	PA Marineo	asilo nido	40	12	ristrutturazione e adeguamento	SI	220.000,00	198.000,00	22.000,00	115.677,60	238.990,08	22.000,00	354.667,68
33	ME Brolo	micronido	60	8	ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento	SI	450.000,00	405.000,00	45.000,00	120.000,00	488.843,34	45.000,00	608.843,34
34	RG Chiaramonte Gulfi	asilo nido	60	18	adeguamento	SI	333.000,00	299.700,00	33.300,00	261.000,00	361.744,07	33.300,00	622.744,07
35	CT Adrano	asilo nido	40	8	ristrutturazione e adeguamento	SI	290.000,00	261.000,00	29.000,00	150.944,16	315.032,38	29.000,00	465.976,54
36	ME Praino	asilo nido	30	10	ristrutturazione	SI	301.000,00	270.900,00	30.100,00	105.000,00	326.981,88	30.100,00	431.981,88
37	PA Bagheria	asilo nido	28	4	forniture	SI	72.024,50	64.822,05	7.202,45	114.000,00	64.822,05	7.202,45	178.822,05
38	RG Giarratana	asilo nido	38	38	forniture	SI	68.000,00	61.200,00	6.800,00	285.000,00	61.200,00	6.800,00	346.200,00
39	ME Torrenova	asilo nido	50	10	forniture	SI	45.000,00	40.500,00	4.500,00	225.000,00	40.500,00	4.500,00	265.500,00
			1314	851			14.649.602,38	12.455.854,95	2.193.747,43	9.621.821,76	15.000.000,00	2.193.747,42	24.621.821,78

## Allegato B

## ELENCO PROGETTI AMMESSI PER LA REALIZZAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO O MICRO NIDO COMUNALI PER LAVORI, FORNITURE E GESTIONE PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ - SPESE IN CONTO CAPITALE A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007 MECCANISMO PREMIALE OBIETTIVI DI SERVIZIO

Prov.	Comune	Tip.	Nr. posti implem.	Nr. posti implem.	Tipologia lavori	Forn.	Importo progettuale (lavori + forniture) €	Importo contributo richiesto (lavori + forniture) €	Compant.	Contributo ammissibile conto gestione (3 anni) €	Nuovo contributo assegnato (+20,7035%) €	Compant. riconfermata €	Nuovo contributo totale (conto capitale + conto gestione 3 anni) €
1	ME	Capriceone	24	24	ristrutturazione e adeguamento	SI	689.190,09	500.000,00	189.190,09	252.000,00	603.517,50	189.190,09	855.517,50
2	CT	S. Agata Li Battiati	45	45	costruzione	SI	978.200,00	500.000,00	478.200,00	472.500,00	603.517,50	478.200,00	1.076.017,50
3	TP	Marsala	42	42	riattazione e adeguamento	SI	650.000,00	500.000,00	150.000,00	390.000,00	603.517,50	150.000,00	993.517,50
4	CL	Vallelunga Pratameno	28	28	adeguamento	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	294.000,00	543.165,75	50.000,00	837.165,75
5	CL	Butera	38	38	ristrutturazione e adeguamento	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	399.000,00	543.165,75	50.000,00	942.165,75
6	AG	S. Margherita Belice	24	24	restauro e adeguamento	SI	608.832,14	500.000,00	108.832,14	204.000,00	603.517,50	108.832,14	807.517,50
7	PA	Bisacchino	26	26	manutenzione	SI	575.000,00	500.000,00	75.000,00	237.000,00	603.517,50	75.000,00	840.517,50
8	TP	Gibellina	12	12	ristrutturazione e adeguamento	SI	345.125,00	303.262,50	41.862,50	126.000,00	366.048,45	41.862,50	492.048,45
9	TP	Salaparuta	20	20	ristrutturazione e adeguamento	SI	390.000,00	351.000,00	39.000,00	210.000,00	423.669,29	39.000,00	633.669,29
10	ME	Acquedolci	13	13	ristrutturazione e adeguamento	SI	317.000,00	285.300,00	31.700,00	136.500,00	344.367,09	31.700,00	480.867,09
11	EN	Gagliano Castellerrato	22	22	ristrutturazione e adeguamento	SI	600.326,85	500.000,00	100.326,85	210.000,00	603.517,50	100.326,85	813.517,50
12	ME	Tortorici	24	24	ristrutturazione e adeguamento	SI	568.943,42	500.000,00	68.943,42	252.000,00	603.517,50	68.943,42	855.517,50
13	PA	Alia	35	35	adeguamento	SI	495.000,00	445.500,00	49.500,00	367.500,00	537.734,09	49.500,00	905.234,09
14	ME	Taormina	60	60	adeguamento e manutenzione straordinaria	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	630.000,00	543.165,75	50.000,00	1.173.165,75
15	SR	Lentini	35	35	costruzione	SI	583.573,73	500.000,00	83.573,73	367.500,00	603.517,50	83.573,73	971.017,50
16	TP	Calatafimi Segesta	28	28	adeguamento	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	294.000,00	543.165,75	50.000,00	837.165,75
17	ME	Mazarrà Sant'Andrea	30	30	ristrutturazione e adeguamento	SI	675.000,00	500.000,00	175.000,00	315.000,00	603.517,50	175.000,00	918.517,50
18	CT	Ramacca	32	32	ristrutturazione e adeguamento	SI	530.578,44	477.520,60	53.057,84	240.000,00	576.384,08	53.057,84	816.384,08
19	CT	Patemò	40	40	costruzione	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	420.000,00	543.165,75	50.000,00	963.165,75
20	AG	Favara	30	30	costruzione	SI	815.890,77	500.000,00	315.890,77	225.000,00	603.517,50	315.890,77	828.517,50
21	PA	Gangi	27	27	adeguamento	SI	545.031,00	490.527,00	54.504,00	283.500,00	592.083,26	54.504,00	875.583,26
22	ME	Castell' Umberto	16	16	costruzione	SI	507.000,00	456.000,00	51.000,00	168.000,00	550.407,96	51.000,00	718.407,96
23	TP	Erice	36	36	impianto fotovoltaico	NO	35.750,00	32.175,00	3.575,00	378.000,00	38.836,35	3.575,00	416.836,35
24	PA	Palermo (Galante)	60	60	ristrutturazione e adeguamento	SI	733.178,31	500.000,00	233.178,31	630.000,00	603.517,50	233.178,31	1.233.517,50
25	CT	Acì S. Antonio	14	14	conversione ed adeguamento	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	147.000,00	543.165,75	50.000,00	690.165,75
26	CL	Caltanissetta	40	40	completamento ed adeguamento	SI	500.000,00	400.000,00	100.000,00	420.000,00	482.814,00	100.000,00	902.814,00
27	RG	Pozzallo	60	60	costruzione	NO	550.000,00	495.000,00	55.000,00	450.000,00	597.482,33	55.000,00	1.047.482,33

Prov.	Comune	Tip.	Nr. posti implem.	Nr. posti implem.	Tipologia lavori	Forn.	Importo progettuale (lavori + forniture) €	Importo contributo richiesto (lavori + forniture) €	Compart.	Contributo ammissibile conto gestione (3 anni) €	Nuovo contributo assegnato (+20,7035%) €	Compart. riconfermata €	Nuovo contributo totale (conto capitale + conto gestione 3 anni) €
28 PA	Campofiorito	asilo nido	30	30	costruzione	SI	550.000,00	500.000,00	50.000,00	315.000,00	603.517,50	50.000,00	918.517,50
29 ME	Rodi Milici	micronido	8	8	riattazione e adeguamento	SI	270.000,00	243.000,00	27.000,00	60.000,00	293.309,51	27.000,00	353.309,51
30 ME	S. Teresa di Riva	asilo nido	46	10	ampliamento e adeguamento	NO	484.198,33	435.778,50	48.419,83	75.000,00	525.999,90	48.419,83	600.999,90
31 CT	S. Maria di Licodia	asilo nido	34	34	costruzione	SI	575.000,00	500.000,00	75.000,00	357.000,00	603.517,50	75.000,00	960.517,50
32 CT	Biancavilla	micronido	24	24	ristrutturazione e adeguamento	SI	110.240,00	99.216,00	11.024,00	252.000,00	119.757,18	11.024,00	371.757,18
33 ME	Montagnareale	micronido	15	15	adeguamento	SI	99.936,18	89.943,18	9.993,00	157.500,00	108.564,57	9.993,00	266.064,57
34 CT	Regalha	asilo nido	25	25	adeguamento e completamento	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	187.500,00	543.165,75	50.000,00	730.665,75
35 TP	Castelvetrano	asilo nido	31	7	ristrutturazione e adeguamento	SI	643.324,05	500.000,00	143.324,05	100.500,00	603.517,50	143.324,05	704.017,50
36 AG	Sambuca di Sicilia	asilo nido	55	19	ristrutturazione e adeguamento	NO	433.000,00	389.700,00	43.300,00	217.500,00	470.381,54	43.300,00	687.881,54
37 PA	Palermo (Mimosa)	asilo nido	34	34	ristrutturazione e adeguamento	SI	555.000,00	499.500,00	55.500,00	357.000,00	602.913,98	55.500,00	959.913,98
38 TP	Partanna	asilo nido	60	20	ristrutturazione e adeguamento	SI	499.959,54	449.964,54	49.995,00	330.000,00	543.122,95	49.995,00	873.122,95
39 PA	Palermo (Drago)	asilo nido	32	32	ristrutturazione e adeguamento	SI	555.000,00	499.500,00	55.500,00	336.000,00	602.913,98	55.500,00	938.913,98
40 CT	Vizzini	asilo nido	30	6	manutenzione ordinaria e straordinaria	SI	598.166,90	498.736,65	99.430,25	135.000,00	601.992,59	99.430,25	736.992,59
41 TP	Trapani	asilo nido	26	26	ristrutturazione	SI	607.000,00	500.000,00	107.000,00	195.000,00	603.517,50	107.000,00	798.517,50
42 CT	Palagonia	micronido	24	24	adeguamento e cambio destinazione d'uso	SI	311.931,86	265.142,08	46.789,78	180.000,00	320.035,77	46.789,78	500.035,77
43 PA	Capaci	asilo nido	32	8	adeguamento e messa in sicurezza	SI	553.625,03	498.262,53	55.362,50	132.000,00	601.420,31	55.362,50	733.420,31
44 AG	Licata	asilo nido	30	15	ristrutturazione	SI	500.000,00	450.000,00	50.000,00	202.500,00	543.165,75	50.000,00	745.665,75
45 ME	Barcellona Pozzo di Gotto	asilo nido	40	4	ristrutturazione e adeguamento	SI	499.354,57	449.354,57	50.000,00	150.000,00	542.386,69	50.000,00	692.386,69
46 AG	Cammarata	asilo nido	52	2	ristrutturazione e adeguamento	NO	520.000,00	450.000,00	70.000,00	75.000,00	543.165,75	70.000,00	618.165,75
47 PA	Castelbuono	micronido	22	8	ristrutturazione e adeguamento	SI	247.627,26	222.864,53	24.762,73	126.000,00	269.005,29	24.762,73	395.005,29
48 PA	Lercara Friddi	asilo nido	48	10	adeguamento	SI	199.878,47	179.890,62	19.987,85	210.000,00	217.134,27	19.987,85	427.134,27
49 SR	Canicattini Bagni	asilo nido	48	6	ampliamento	SI	480.000,00	430.752,00	49.248,00	105.000,00	519.932,74	49.248,00	624.932,74
50 AG	Aragona	asilo nido	28	4	ristrutturazione e adeguamento	NO	433.500,00	390.150,00	43.350,00	108.000,00	470.924,71	43.350,00	578.924,71
51 CT	S. Giovanni La Punta	asilo nido	44	8	ristrutturazione e impianti	NO	300.000,00	270.000,00	30.000,00	60.000,00	325.899,45	30.000,00	385.899,45
52 AG	Grotte	asilo nido	35	10	manutenzione straordinaria	NO	211.000,00	189.900,00	21.100,00	75.000,00	229.215,95	21.100,00	304.215,95
53 TP	Customaci	asilo nido	60	30	manutenzione, adeguamento e ampliamento	SI	300.000,00	270.000,00	30.000,00	225.000,00	325.899,45	30.000,00	550.899,45
54 ME	S. Marco D'Alunzio	micronido	24	24	forniture	SI	58.543,20	52.688,88	5.854,32	180.000,00	52.688,88	5.854,32	232.688,88
			1798	1304			25.789.905,14	21.710.629,18	4.079.275,97	13.422.000,00	26.194.580,84	4.079.275,96	39.616.580,84



## ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 27 febbraio 2014.

**Proroga del termine di presentazione delle proposte di cui all'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica - delibera CIPE n. 94/2012.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m. e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 538/GAB del 22 novembre 2012, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Corsello è stata nominata dirigente generale ad interim del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale;

Visto il D.D.G. n. 7694 F.P. del 16 dicembre 2013, con il quale è stato approvato il contratto individuale di dirigente del servizio - Interventi per l'edilizia scolastica ed universitaria, gestione anagrafe dell'edilizia scolastica, sottoscritto in data 8 aprile 2013 fra il dirigente generale e l'ing. Mario Medaglia;

Visto il D.D.G. n. 7143/ISTR del 23 dicembre 2013, con il quale è stato approvato "l'Avviso pubblico - interventi per l'edilizia scolastica - delibera CIPE n. 94/2012", che prevedeva all'art. 9 "Modalità di partecipazione", punto 9.1, quale termine perentorio per la presentazione delle proposte di intervento, giorni sessanta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana avvenuta in data 10 gennaio 2014, n. 2;

Vista la nota prot. n. 187/02/14 del 26 febbraio 2014, con la quale l'A.N.C.I. Sicilia ha rappresentato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale l'esigenza di una proroga dei termini di presentazione di cui al sopra citato art. 9 dell'avviso di che trattasi;

Considerato che il progetto dell'intervento proposto da parte degli enti richiedenti deve essere corredato di tutti i visti e pareri degli organi preposti al rilascio di nulla-osta e/o autorizzazioni, le cui procedure di acquisizioni richiedono adeguati tempi tecnici;

Ritenuta, per le superiori motivazioni, accoglibile la richiesta di una proroga della scadenza prevista, compatibilmente con la tempistica correlata alla natura delle risorse su cui graveranno i finanziamenti;

Ritenuto, altresì, che l'interesse dell'Amministrazione regionale è quello di consentire a tutti gli enti di partecipare all'avviso pubblico in parola proponendo progetti completi sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, si reputa opportuno accogliere la proposta di proroga dei termini di presentazione, ritenendo congruo concedere ulteriori giorni venti alla scadenza prevista all'art. 9 del-

l'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica - Delibera CIPE n.94/2012;

Per tutto quanto premesso e ritenuto;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È concessa la proroga di ulteriori giorni venti al termine ultimo di presentazione delle proposte rispetto a quanto già previsto all'art. 9 dell'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica - delibera CIPE n. 94/2012.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 27 febbraio 2014.

CORSELLO

(2014.9.561)048

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2014.

**Autorizzazione all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani per l'attivazione delle procedure per la profilassi immunizzante volontaria nei confronti della Blue Tongue sierotipo 1.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;

Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;

Visto il decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 225, che attua la direttiva n. 200/75/CE;

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione, datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007;

Vista la nota n. 19053 del 4 ottobre 2013, recante "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modifiche ed integrazioni", con cui tutte le province della Regione siciliana ad eccezione di Ragusa sono state dichiarate zona di restrizione nei confronti del BTV 1, 2, 4, 9, 16;

Vista la nota prot n. 21782 del 15 novembre 2013, con cui il Ministero della salute ha autorizzato l'avvio dell'iter finalizzato all'acquisto dei presidi immunizzanti necessari per dare inizio alla campagna vaccinale nei confronti del BTV sierotipo "1";

Vista la nota prot. n. 87245 del 19 novembre 2013, con cui questo Dipartimento ha invitato le AA.SS.PP. della Regione ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per gli animali delle specie sensibili alla Blue tongue soggetti a movimentazione verso territori non soggetti a restrizione;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso questo Dipartimento con le associazioni di categoria degli allevatori dal quale si evince che i costi stimati per la somministrazione del presidio immunizzante in tutte le aree soggette a restrizione del territorio regionale non consentano alla Regione di farsi carico di tale intervento;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso questo Dipartimento da cui si evince, altresì, che le associazioni di categoria dei lavoratori offrono la loro disponibilità ad informare gli allevatori sulla possibilità che la Regione affronti i costi relativi all'acquisto del vaccino a condizione che quelli di somministrazione vengano sostenuti dagli interessati;

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 93901 del 12 dicembre 2013, con cui sono state invitate le AA.SS.PP. a raccogliere le dichiarazioni di impegno da parte degli allevatori per sottoporre a vaccinazione volontaria i capi ovini presenti nel proprio allevamento ed a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante;

Considerato che tutte le altre AA.SS.PP. dell'Isola, ad eccezione di Trapani, hanno comunicato di non avere ricevuto alcuna adesione per la campagna vaccinale volontaria nei confronti della Blue tongue sierotipo "1";

Vista la comunicazione prot. n. 128 del 20 gennaio 2014, con cui l'ASP di Trapani ha segnalato che alla campagna di vaccinazione volontaria nei confronti della Blue tongue sierotipo "1" hanno aderito n. 75 allevatori di ovini, per un totale di 23.815 capi da vaccinare;

Ritenuto di dovere autorizzare l'ASP di Trapani ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per procedere alla vaccinazione dei n. 23.815 ovini, presenti in 75 allevamenti, per i quali i detentori si sono impegnati a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani è autorizzata ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per procedere alla vaccinazione degli ovini, presenti negli allevamenti, per i quali i detentori si sono impegnati a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale della salute nell'area tematica riservata al servizio 8° - sanità veterinaria, nella sezione "sanità animale", e trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 febbraio 2014.

TOZZO

(2014.7.398)118

DECRETO 7 febbraio 2014.

**Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico di animali recettivi presenti nei territori di alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania e Palermo.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITA' SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Visto il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;

Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di carbonchio ematico in alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania e Palermo;

Considerato che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

Viste le note prot. n. 5642 del 4 febbraio 2014, prot. n. 11487 del 29 gennaio 2014 e prot. n. 148 del 3 febbraio 2014, con cui le AA.SS.PP. rispettivamente di Agrigento, Catania e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

#### Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito indicati:

A.S.P.	Comuni	Contrade
AG	Sambuca di Sicilia	San Giacomo - Arancio - Corvo - Mucchetta - Galluzzo - Cuvio - Balata - Conserva - Schiavo Morto - Marino - Valli - Cicala - Adragna - Santa Lucia - S. Barbara - Pilato - Risinata - Cannova - Roccarossa - Indovina
	Caltabellotta	Cammauta - Tala S. - Pagano - Jungaro - Utine Pizzo - Cagnamastra - Conzo - Intornata
	Sciacca	Misilfurmi - Cirami - Finocchio - Piraneo - Grattavoli - Spagnolo - Guardabasso - Scunchipani - S. Bartolo - Plana
CT	Menfi	Bertolino - Dispensa
	Maniace	Boschetto - Galatesa - Gelso - Grappida - La Piana - Taiti - Zirilli - Petrosino - Pezzo - Porticelli - S. Andrea - S. Nicoletta - Sambuco - Saracena - Semantile
	Randazzo	Faucera - Flascio - Roccabellia - Ruffina - Cannata - Blandino - Campia Flascio - Chiesa delle Rose - Ficarotta - Martinetto - Murazorotto - Pezzo Flascio - S. Francesco - Scarrata - Sulle
	Bronte	Fioritta - Maggio Salice - Scorzone - Vallenevola
PA	Castiglione di Sicilia	Gaeto - Pilleri
	Giuliana	Torretta - Piscopo - Bruciano - Garrone - S. Marco - Favarotti - Ruggirello - P. Peri - S. Antonio - Quarto
	Contessa Entellina	S. Maria del Bosco
PA	Misilmeri	Raffe - Mendola
	Bisacquino	Gilfa - S. Biagio - Frascini - Portella
	Piana degli Albanesi	Cani Neri - Arcera - Costa - Mammana - S. Agata
	Belmonte Mezzagno	Casale - Valle - Tavola - Casotta - Porcheria
	Santa Cristina Gela	Panetto-Buceci
	Monreale	Lupo - Lupotto
	Altofonte	Valle Fico

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

#### Art. 2

È vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.

#### Art. 3

Le aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania e Palermo dovranno provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto dovranno concludersi:

— entro il 31 maggio 2014 per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'art. 1;

— entro il 31 ottobre 2014 per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'art. 1.

#### Art. 4

L'azienda sanitaria provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2014, provvederà a trasmettere al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto.

#### Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania e Palermo sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

#### Art. 6

Chiunque contravenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1996, n. 196.

#### Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale della salute nell'area tematica riservata al servizio 8° - sanità veterinaria, nella sezione "sanità animale", e trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 febbraio 2014.





autorizzazione sanitaria ed accreditamento in conseguenza di un negozio giuridico di diritto privato, pur riconoscendo il carattere fiduciario dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento, ritengono ammissibile il subentro nel provvedimento autorizzatorio o concessorio da parte di altro soggetto purché siano preventivamente verificati da parte della P.A. oltre che i profili soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (idoneità della struttura) assicurando un elemento di continuità con l'originario assetto, anche la compatibilità con l'interesse pubblico, con la programmazione regionale e locale e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto che la relativa titolarità non è trasmissibile, non potendo costituire oggetto di negozi privatistici senza il preventivo assenso dell'Assessorato regionale della salute;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla formulazione di criteri generali in materia di autorizzazioni sanitarie ed accreditamento istituzionale che valgano a sottrarlo alle incertezze ed alle difformità interpretative;

Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 4713 del 16 gennaio 2014, con il quale si suggerisce l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nell'ambito delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture;

Decreta:

Art. 1

*Finalità*

Per quanto indicato in premessa, il presente decreto fissa i criteri generali inerenti i trasferimenti di titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie, le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici, come nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione societaria nonché di trasformazione da struttura di professionista singolo a società e di variazioni di compagine societaria, dei soggetti titolari di strutture sanitarie private autorizzate all'esercizio sanitario e di quelli titolari anche di un accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale.

Per ciò che riguarda la competenza al rilascio delle autorizzazioni sanitarie ed accreditamento delle strutture sanitarie private di cui all'art. 8 ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e al D.A. sanità n. 890/2002 e D.A. sanità n. 463/03 e s.m.i., nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33.

Art. 2

*Variazione soggettiva dell'autorizzazione sanitaria in regime libero professionale*

Al fine di consentire le variazioni di titolarità delle strutture sanitarie private in regime libero professionale, i soggetti subentranti dovranno presentare congiuntamente ai cedenti, preventivamente alla stipula del definitivo negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all'autorità competente ex art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che provvederà alle verifiche anche in relazione al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L'istanza di cui sopra, oltre che della documentazione di rito per l'accertamento dei profili soggettivi (titolarità e moralità del titolare) ed oggettivi (mantenimento dell'ido-

neità della struttura), dovrà essere corredata dal preliminare accordo tra le parti che consenta alla P.A. di valutare i termini della cessione con particolare riferimento all'impegno del subentrante al mantenimento dei requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali dell'attività, essendo indispensabile che sia assicurato l'elemento di continuità con l'originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instaurato con il precedente titolare oltre che il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 3

*Variazione soggettiva dell'accREDITAMENTO istituzionale*

Nel caso di variazioni di titolarità delle strutture sanitarie autorizzate ed accreditate, è fatto divieto di automatismi nei subentri.

Sono consentite variazioni di titolarità della struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata secondo modalità atte a salvaguardare sia il ruolo di programmazione regionale sia il mantenimento dello standard qualitativo delle strutture.

Le strutture interessate a tali variazioni acquisiranno preliminarmente l'assenso dell'Assessorato regionale della salute e, una volta conclusa l'operazione di modifica (con la trasformazione del soggetto giuridico e la nuova intestazione dell'autorizzazione all'esercizio), ne comunicheranno gli esiti allo stesso per i successivi adempimenti.

A tal fine i soggetti subentranti dovranno presentare congiuntamente ai cedenti, preventivamente alla stipula del definitivo negozio giuridico di trasferimento del titolo di gestione, apposita istanza all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, che provvederà:

1) a disporre le verifiche delle aziende sanitarie provinciali sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;

2) ad acquisire specifico parere dal Dipartimento regionale della pianificazione strategica per gli aspetti di compatibilità con la programmazione regionale di settore e le valutazioni economico-finanziarie in caso di nuovi accreditamenti ovvero in caso di modifiche della titolarità, e/o della struttura accreditata che comportino modifiche dei volumi e/o della tipologia di attività.

Al termine dell'istruttoria di che trattasi verrà rilasciato apposito assenso o diniego sull'istanza di modifica della titolarità che verrà notificato alle parti richiedenti ed all'azienda sanitaria provinciale competente al fine del rilascio della nuova autorizzazione sanitaria e del relativo provvedimento di accreditamento, i cui iter procedurali restano immutati.

Resta inteso che il soggetto subentrante in sede di richiesta dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento, dovrà successivamente produrre il contratto definitivo di trasferimento della titolarità della struttura sanitaria acquisita.

Art. 4

*Documentazione antimafia - Documentazione DURC*

La procedura di cui al presente provvedimento è subordinata all'acquisizione, da parte dei competenti uffici, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della documentazione antimafia relativa ai soggetti richiedenti e della documentazione attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 D.lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà, altresì, essere prodotto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante da parte del soggetto subentrante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. Qualora detto documento attesti delle irregolarità, l'iter amministrativo della pratica sarà sospeso fino alla avvenuta documentata regolarizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.

Palermo, 14 febbraio 2014.

BORSELLINO

**(2014.8.463)102**

DECRETO 18 febbraio 2014.

**Sicurezza alimentare - Adozione Master List 852/853 - Anagrafiche OSA - Flussi informativi - Integrazione PRIS 2012-2014.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute

e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008 relativo all'attribuzione agli istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il Piano nazionale integrato 2011-2014 approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Intesa del 16 dicembre 2010;

Viste le note del Ministero della salute DG SAN n. 40589 del 21 dicembre 2011, DGISAN n. 4225 del 14 febbraio 2012, DGISAN 7 maggio 2012 indicazione circa la trasmissione dei dati analitici dei campioni relativi ai controlli ufficiali sugli alimenti e le bevande;

Visto il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3300 del 10 giugno 2013 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013 di recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;

Vista la nota DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013 "Implementazione dell'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004";

Considerato che le riunioni dell'11 dicembre 2013 e del 5 febbraio 2014 del gruppo di lavoro ministeriale "Flusso VIG" e le regioni hanno portato alla definitiva redazione di un allegato al verbale di campionamento con i dati obbligatori da inserire nel sistema NSIS - Flusso VIG e NSIS - Pesticidi;

Considerato che dall'1 gennaio 2014 il flusso VIG sarà l'unico strumento di rendicontazione relativo all'attività di vigilanza e controllo sugli alimenti e le bevande;

Considerato che il Ministero della salute ha adottato il sistema informativo denominato "SINVSA" per la costituzione dell'anagrafe degli OSA;

Considerato che la trasmissione dei dati entro i termini previsti dal Ministero sono un adempimento LEA;

Ritenuto di dover adeguarsi alle indicazioni ministeriali circa la trasmissione informatica delle attività di controllo ufficiale;

Decreta:



## Art. 1

*Anagrafica OSA*

Per una identificazione univoca sull'intero territorio nazionale degli operatori del settore alimentare, di seguito denominati OSA, si applicheranno le procedure previste nell'allegato 1.

## Art. 2

*Flussi informativi*

A partire dall'1 gennaio 2014 la trasmissione dei dati relativi ai controlli analitici ufficiali avverrà esclusivamente tramite il sistema NSIS - Flusso VIG.

La trasmissione dei dati relativi ai controlli ufficiali sui residui dei fitofarmaci negli alimenti deve avvenire esclusivamente tramite il sistema NSIS - Flusso residui pesticidi.

I Servizi di igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) delle AA.SS.PP. dovranno adottare un allegato al verbale di campionamento contenente tutte le informazioni obbligatorie per l'inserimento dei dati sul sistema NSIS.

L'implementazione del sistema è a carico dei laboratori ufficiali della Regione.

Le procedure operative relative all'applicazione dell'articolo 2 sono riportate nell'allegato 2.

## Art. 3

*Integrazione PRIS 2012-2014 "Sicurezza alimentare"*

Il PRIS 2012-2014 viene integrato, come da allegato 3, con i controlli ufficiali sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), il controllo ufficiale sugli additivi alimentari (AA), il piano di monitoraggio sulla presenza di perclorato nella frutta e negli ortaggi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato alla salute/DASOE/Sicurezza Alimentare e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 febbraio 2014.

TOZZO

**Allegato 1****1. Anagrafica OSA****1.1. Scopo**

La procedura è volta a fornire agli organi del controllo ufficiale procedure univoche per l'identificazione degli OSA.

**1.2. Registrazione e codifica OSA**

Le AA.SS.PP. assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativa agli operatori registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.

La registrazione si deve basare su un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale.

L'anagrafe degli operatori deve contenere informazioni omogenee sul territorio nazionale, i campi del tracciato record dovranno, quindi, contenere:

- 1) Identificativo impresa
  - Ragione sociale/denominazione fiscale.
  - Sede legale.
  - Identificativo fiscale (C.F./P. IVA).
  - Rappresentante legale.
  - Numero identificativo univoco per i trasportatori di animali.
  - Data di chiusura dell'impresa.
  - Stato dell'attività (attiva/non attiva).
  - Data e motivazione dei cambiamenti di stato.
- 2) Sede/i operative
  - Coordinate geografiche.
  - Indirizzo.
  - Numero di registrazione.
- 3) Attività produttive
  - Codice attività da Master List 852/853.
  - Descrizione attività e codice relativo da Master List 852/853 (il codice terra conto anche degli stabilimenti riconosciuti).
  - Data inizio attività.
  - Data fine attività.
  - Stato attività (attiva/sospesa/revocata).
  - Attributi dell'attività (vendita diretta al consumatore finale, alimenti senza glutine, ecc.).
  - Estensione o segnalazioni correlate (es. 1: segnalazione effettuata precedentemente per prodotti da forno e per la quale si chiede l'integrazione del "senza glutine". Es. 2: segnalazione dell'OSA ricadente all'interno di un mercato generale già registrato, il suo numero sarà correlato a quello del mercato).
- 4) Master List 852/853

La Master List delle attività soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 e n. 853/2004 (di seguito Master List 852/853) stabilisce la nomenclatura e la tassonomia di tali attività ai fini sanitari (nota DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013).

La Master List 852/853 ha esclusivamente finalità sanitarie e rappresenta il riferimento univoco per l'intero territorio nazionale, ai fini della conoscenza del panorama produttivo e della pianificazione (programmazione in considerazione della categorizzazione dei rischi) e rendicontazione dei controlli ufficiali eseguiti ai sensi della normativa vigente nel settore sanitario.

In particolare, rispetto al D.M. del 1998 è stata modificata la suddivisione delle Macroaree ed è stata ritenuta insufficiente la classificazione in base ai codici ATECO che è risultata fino ad oggi limitativa per la individuazione di specifiche attività produttive (per es. integratori alimentari, vegetali congelati, prodotti V gamma, ecc.).

La Master List 852/853 individua le macroaree, le aggregazioni e le attività ad oggi ritenute necessarie e potrà essere successivamente integrata da ulteriori indicazioni che si rendessero eventualmente necessarie in futuro.

**Stabilimenti registrati 852/2004**

Code	Descrizione
<i>Produzione primaria</i>	
MS.000.100	Caccia attività registrate 852 (punti di raccolta)
MS.000.200	Pesca attività registrate 852 (imbarcazioni)
MS.000.300	Raccolta molluschi attività registrate 852 (imbarcazioni)
MS.000.400	Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore (specificare latte crudo o uova)
MS.000.500	Raccolta vegetali spontanei (specificare se funghi e tartufi o altri vegetali selvatici)
MS.000.600	Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
MS.000.700	Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
<i>Vegetali - produzione, trasformazione e confezionamento</i>	
MS.010.100	Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi), specificare le tipologie sotto riportate
	Produzione di conserve e semi conserve vegetali (II gamma)

	Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma)	<i>Commercio</i>
	Produzione di prodotti pronti all'uso o fresh - cut (IV gamma) e ortofruttili precotti (V gamma)	MS.060.100 Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande (specificare: cash and carry, intermediari senza deposito, intermediari con deposito, broker)
	Produzione di vegetali secchi o tostati, comprese le spezie	MS.060.200 Commercio al dettaglio di alimenti e bevande (specificare la tipologia di esercizio in base all'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998)
MS.010.200	Produzione di bevande di frutta/ortaggi	MS.060.300 Commercio ambulante (comprende la somministrazione)
MS.010.300	Produzione di oli e grassi vegetali (specificare se oli o grassi vegetali)	MS.060.400 Distributori (specificare: automatici di alimenti confezionati e bevande, di latte crudo, di acqua potabile trattata)
MS.010.400	Produzione di bevande alcoliche (specificare se distillati, vini, mosti, sidri, birra o altre bevande fermentate)	<i>Deposito alimenti e bevande conto terzi</i>
MS.010.500	Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi (specificare la specie ed il tipo di attività. Es. riso o grano; produzione di amido, ecc.)	MS.070.100 Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento (specificare se in regime di temperatura)
MS.010.600	Produzione di zucchero	MS.060.200 Piattaforma di distribuzione alimenti
MS.010.700	Lavorazione del caffè	<i>Deposito alimenti e bevande funzionalmente annesso ad esercizi di vendita o ad attività di commercio ambulante</i>
MS.010.800	Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	MS.080.100 Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e/o vendita di alimenti (specificare se III regime di temperatura)
<i>Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasformazione e congelamento</i>		<i>Trasporto alimenti e bevande conto terzi</i>
MS.020.100	Produzione di pasta secca e/o fresca	MS.090.100 trasporto di alimenti e bevande conto terzi (specificare se in cisterna, se in regime di temperatura)
MS.020.200	Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi	<i>Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (Regolamento n. 2023/2006)*</i>
MS.020.300	Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)	Legno
MS.020.400	Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.	Carta e cartone
MS.020.500	Produzione di cibi pronti in genere (gastronomia, rosticceria, friggitoria)	Materie plastiche
<i>Altri alimenti - Industrie di produzione e trasformazione</i>		Cellulosa rigenerata
MS.030.100	Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali, di altre acque in bottiglia e di ghiaccio - Registrati 852	Gomma
MS.030.200	Sale (specificare: estrazione, produzione di sale iodato, ecc.)	Metalli e leghe (specificare acciaio inox, alluminio, banda cromata, banda stagnata)
<i>Alimenti di origine animale - Imprese registrate per produzione, trasformazione e confezionamento</i>		Vetro
MS.040.100	Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	Ceramica
MS.040.200	Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	Materiali attivi e intelligenti
MS.040.300	Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	Altro (specificare: adesivi, sughero, resine a scambio ionico, inchiostri di stampa, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, imballaggi flessibili, ecc.)
MS.040.400	Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	<b>Stabilimenti riconosciuti 852/2004</b>
MS.040.500	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario (inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria)	Code
MS.040.600	Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)	Descrizione
<i>Ristorazione</i>		MS.A00.100 Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli
MS.050.100	Ristorazione collettiva (comunità ed eventi, specificare la tipologia, per es. catering continuativo, centro cottura, mensa aziendale, ecc.)	MS.A10.100 Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia (specificare la tipologia)
MS.050.200	Ristorazione pubblica (specificare se tipo A o B legge n. 287/91, fiere, sagre)	MS.A20.100 Industrie produz./trasform./confezionamento alimenti addizionati di vitamine e minerali, regolamento n. 1925/2006 e di integratori alimentari (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)
		MS.A30.100 Industrie produz./trasform./confezionamento alimenti senza glutine, alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex dir. n. 2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)

MS.A40.100	Industrie produz./trasform./confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (dir. n. 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), lattini destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (dir. n. 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (dir. n. 2009/39 e s.m.i.) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)
------------	--

*Produzione e confezionamento di additivi, aromi ed enzimi*

MS.A50.100	Produzione e confezionamento di additivi alimentari (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)
MS.A50.200	Produzione e confezionamento di aromi alimentari (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)
MS.A50.300	Produzione e confezionamento di enzimi alimentari (specificare sempre la singola tipologia di attività come da D.A. n. 483/12 del 12 marzo 2012)

**Stabilimenti riconosciuti 853/2004**

Code	Descrizione
------	-------------

*0 Attività generali*

MS.B00.100	Deposito frigorifero autonomo - CS
MS.B00.200	Impianto autonomo di riconfezionamento - RW
MS.B00.300	Mercato all'ingrosso riconosciuto 853 -WM

*I Carni di ungulati domestici*

MS.B10.100	Carni di ungulati domestici - Macelli - SH
MS.B10.200	Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento - CP

*II Carni di pollame e di lagomorfi*

MS.B20.100	Pollame e di lagomorfi - Macello - SH
MS.B20.200	Pollame e di lagomorfi - Laboratorio di sezionamento - CP

*III Carni di selvaggina allevata*

MS.B30.100	Selvaggina allevata - Macello- SH
MS.B30.200	Selvaggina allevata - Laboratorio di sezionamento - CP

*IV Carni di selvaggina cacciata*

MS.B40.100	Selvaggina cacciata - Laboratorio di sezionamento - CP
MS.B40.200	Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina- GHE

*V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente*

MS.BS0.100	Carni macinate - MM
MS.BS0.200	Preparazioni di carni- MP
MS.BS0.300	Carni separate meccanicamente - MSM

*VI Prodotti a base di carne*

MS.B60.100	Impianto di lavorazione - PP
------------	------------------------------

*VII Molluschi bivalvi vivi*

MS.B70.100	Centro di depurazione - PC
MS.B70.200	Centro di spedizione - DC

*VII Prodotti della pesca*

MS.B80.100	Nave officina - FV
MS.B80.200	Nave deposito frigorifero - ZV
MS.B80.300	Impianti prodotti della pesca freschi - FFPP
MS.B80.400	Impianto per carni di pesce sep. meccanicamente - MSM
MS.B80.500	Impianto di trasformazione - PP
MS.B80.600	Mercato ittico - WM
MS.B80.700	Impianto collettivo delle aste

*IX Latte e prodotti a base di latte*

MS.B90.100	Centro di raccolta - CC
MS.B90.200	Centro di standardizzazione - PP
MS.B90.300	Trattamento termico - PP
MS.B90.400	Stabilimento di trasformazione - PP
MS.B90.500	Stagionatura - PP

*X Uova e ovoprodotti*

MS.BA0.100	Centro di imballaggio - EPC
MS.BA0.200	Stabilimento produzione uova liquide - LEP
MS.BA0.300	Stabilimento di trasformazione - PP

*XI Cosce di rana e di lumache*

MS.BB0.100	Macello - SH
MS.BB0.200	Stabilimento di trasformazione - PP

*XII Grassi animali fusi*

MS.BC0.100	Centro di raccolta - CC
MS.BC0.200	Stabilimento di trasformazione - PP

*XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati*

MS.BD0.100	Stabilimento di trasformazione - PP
------------	-------------------------------------

*XIV Gelatine*

MS.BE0.100	Centro di raccolta (ossa e pelli) - CC
MS.BE0.200	Stabilimento di trasformazione - PP

*XV Collagene*

MS.BF0.100	Centro di raccolta (ossa e pelli) - CC
MS.BF0.200	Stabilimento di trasformazione - PP

\* Nel settore dei MOCA le attività di dettaglio non sono state codificate perché al momento non c'è un obbligo legale di registrazione presso le AA.SS.PP. tranne che nei processi di riciclo.

Quindi, per identificare in modo univoco un'OSA, l'attività svolta ed il luogo in cui viene svolta si utilizzerà un codice composto da tre parti:

IDENTIFICATIVO FISCALE + COORDINATE GEOGRAFICHE + CODICE ATTIVITÀ MASTER LIST 852/853
---

L'identificazione univoca delle imprese e la gestione univoca della banca dati OSA, come previsto dall'articolo 2 del decreto di approvazione delle presenti linee guida, porterà all'eliminazione delle doppie registrazioni e ad una gestione più efficiente ed efficace dei controlli ufficiali.

La banca dati sarà unica a livello provinciale e per evitare duplicazioni l'inserimento in banca dati verrà effettuato secondo le competenze, non esaustive, riportate nel paragrafo successivo.

## 1.3) Registrazione di competenza SIAN

- Agriturismi, country house, ecc. \*
- Attività di commercio di vicinato \*



- Attività esclusiva di somministrazione o vendita di alimenti e bevande.
- Automezzi che trasportano esclusivamente alimenti di origine non animale, bevande e acqua destinata al consumo umano.
- Catering/Banqueting. \*
- Centri di produzione pasti. \*
- Cucine annesse a sale di ricevimento. \*
- Deposito all'ingrosso con prevalenza di sostanze alimentari di origine vegetale.
- Distributori automatici (tranne latte crudo).
- Gelateria artigianale. \*
- Laboratori artigianali con o senza attività di somministrazione annessa. \*
- Mercati ortofrutticoli.
- Mercati rionali, feste popolari e sagre. \*
- Mezzi di trasporto di surgelati di origine vegetale.
- Panifici.
- Paninerie.
- Paste alimentari fresche o speciali artigianali. \*
- Pasticcerie artigianali. \*
- Pizzerie.
- Ristoranti. \*
- Ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense ospedaliere, mense universitarie, mense carcerarie, mense socio-assistenziali, mense aziendali, ecc.). \*
- Rosticcerie e gastronomie artigianali. \*
- Spacci mobili per la vendita, somministrazione, preparazione di alimenti assimilabili alle paninerie.
- Supermercati, ipermercati, hard discount anche in presenza di macelleria o pescheria annessa con unico rappresentante legale. \*
- Trattorie anche annesse agli agriturismo o ai turismi rurali e ittiturismo. \*

\* In queste tipologie di attività l'accertamento dei requisiti e la programmazione dei controlli ufficiali dovrà essere effettuata secondo procedure comuni tra il Dipartimento di prevenzione medica ed il Dipartimento di prevenzione veterinaria delle AA.SS.PP.

#### 1.4) Registrazione di competenza SIAOA

- Acquicoltura.
- Molluschicoltura.
- Automezzi che trasportano esclusivamente alimenti di origine animale.
- Deposito all'ingrosso con prevalenza di sostanze alimentari di origine animale.
- Distributori automatici di latte crudo.
- Elicicoltura.
- Laboratori per la preparazione, produzione e confezionamento con prevalenza di produzione di alimenti di origine animale.
- Macellerie, pescherie, pollerie, ecc. anche annesse ai supermercati, ipermercati, hard discount (in quest'ultimo caso solo se gestite da diverso rappresentante legale rispetto al supermercato).
- Mezzi di trasporto dedicati prevalentemente al trasporto di sostanze alimentari di origine animale.
- Mezzi di trasporto di surgelati di origine animale.
- Pescherie e vendita di prodotti ittici congelati.
- Pollerie con produzione e vendita di polli allo spiedo.
- Preparazione pasti con somministrazione su barche (pescaturismo).
- Prodotti lattiero-caseari.
- Salumerie.

Ciascuna A.S.P. dovrà provvedere ad implementare il Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (SIN-VSA) o caricando i dati dell'anagrafe direttamente sul sistema o, se già in possesso di un proprio sistema informativo, potrà riversare i dati in maniera massiva periodicamente.

La funzionalità è accessibile attraverso l'url <https://www.vetinfo.sanita.it> sezione "Sicurezza alimentare", menù "Anagrafiche". Il CSN dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise di Teramo offre supporto, informazioni tecniche ed il manuale utente.

Il DASOE provvederà alla formazione specifica del personale A.S.P. tramite gli esperti dell'IZS di Teramo.

#### 1.5) Anagrafe regionale

Il DASOE utilizzerà i dati presenti nell'anagrafica del sistema SINVSA, o in altro sistema informativo da adottare compatibile con il SINVSA, per la programmazione dei controlli ufficiali del Piano regionale integrato pluriennale della Sicilia (PRIS).

## 1. Flussi informativi

### 1.1. Scopo

La procedura è volta a fornire agli organi del controllo ufficiale procedure univoche sul territorio regionale per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi al controllo ufficiale sugli alimenti e le bevande.

La trasmissione telematica sta progressivamente sostituendo i metodi di trasmissione tradizionali e l'utilizzo dei sistemi informativi di cui al presente allegato è obbligatorio ed è lo strumento che l'Autorità competente centrale (ACR - Ministero della salute) utilizza per la verifica dell'attività di controllo ufficiale espletata dall'Autorità competente regionale e locale (di seguito denominate ACR e ACL), tale verifica riguarda anche gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare (livelli assistenziali minimi).

### 1.2. Flusso residui fitosanitari

Il flusso residui di fitosanitari negli alimenti comprende i dati derivanti dalle attività di campionamento ufficiale di alimenti e bevande effettuate dalle A.C.L. su programmazione regionale o locale per la ricerca dei residui dei fitofarmaci.

L'Istituto zooprofilattico della Sicilia (IZS) ed il Laboratorio di sanità pubblica dell'A.S.P. di Palermo (LSP - PA), laboratori ufficiali per le determinazioni analitiche sui residui di fitosanitari negli alimenti prelevati nell'ambito del controllo ufficiale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, dovranno completare il caricamento o il trasferimento dei dati sul sistema NSIS - Flusso residui prodotti fitosanitari.

Dal 2012 la trasmissione informatica di tale flusso è l'unico strumento di controllo utilizzato dall'ACC e il mancato o ritardato flusso dei dati viene valutato come inadempienza regionale.

Il DGISAN del Ministero della salute per agevolare la trasmissione dei dati ha predisposto apposite "Linee guida per la raccolta dei dati" pubblicate nel sito del Ministero al seguente percorso:

— Temi e professioni <Alimenti<Prodotti Fitosanitari<Flusso residui prodotti fitosanitari.

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) ed i servizi di igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) delle AA.SS.PP., nell'ambito dei controlli ufficiali di programmazione regionale e locale relativi alla ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti, dovranno obbligatoriamente allegare al verbale di campionamento il modello 1 contenente i dati che rappresentano record obbligatori per la trasmissione dei dati da parte dei laboratori ufficiali.

I laboratori ufficiali dovranno rigettare, perché non conformi, tutti i campioni non accompagnati dall'apposito modello compilato in tutte le sue parti.

### 1.3. Flusso vigilanza e controllo alimenti e bevande

Il flusso Vigilanza e controllo alimenti e bevande (NSIS - Alimenti - VIG) comprende i dati derivanti dalle attività di campionamento ufficiale di alimenti, bevande e materiali a contatto effettuate dalle A.C.L. su programmazione regionale e locale per la ricerca di contaminanti chimici, biologici, microbiologici e fisici.

Il DGISAN per agevolare la trasmissione dei dati ha predisposto apposite "istruzioni operative per la registrazione degli utenti e la trasmissione dei dati" pubblicate nel sito del Ministero al seguente percorso:

— Temi e professioni < Alimenti < Sicurezza Alimentare < Flusso vigilanza e controllo alimenti e bevande (<http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginainternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=2885&lingua=italiano&menu=flussovigilanza>).

Sul portale sono disponibili i seguenti documenti:

- 1) Linee guida 2014 per la raccolta dei dati mediante il sistema NSIS-alimenti.
- 2) Specifiche funzionali dei tracciati.
- 3) Esempio di file XML Vigilanza.
- 4) Schema XSD Vigilanza relativo al file XML.
- 5) Anagrafi 2014.
- 6) Codici di errore.

Al sistema hanno accesso tre tipi di utenti con diverse funzioni in relazione al ruolo svolto:

— Laboratori ufficiali della Regione: IZS e LSP accreditati ai sensi del regolamento CE n. 882/2004.

I laboratori ufficiali accedono al sistema NSIS Alimenti - VIG e caricano il file XML contenente i dati dei campioni ufficiali prelevati dalle AA.SS.PP. e relative analisi.

I dati devono essere inseriti nel sistema dai laboratori che hanno competenza territoriale sul luogo di campionamento, anche nel caso in cui le analisi siano state effettuate in altro laboratorio.



— Regione. Il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) tramite il Servizio 4 "Sicurezza alimentare" è direttamente responsabile delle attività di controllo ufficiale svolte sul territorio di propria pertinenza. Pertanto, nel sistema NSIS-Alimenti - VIG procede al controllo / validazione sui campioni inseriti dai laboratori. Sono stati previsti tre tipi di validazione: Massiva (totale); Massiva Conformi/NON Conformi; puntuale NON Conformi. Tutti i dati presenti non saranno considerati ufficiali fino alla validazione da parte dell'utente regionale.

— Ministero della salute: l'ufficio competente elabora i dati pervenuti dai laboratori e convalidati dalle rispettive regioni, al fine di produrre il prospetto dell'attività svolta a livello nazionale.

Grazie all'aggiornamento dell'NSIS i dati ricompresi nel modello B del D.M. 8 ottobre 1998 e precedentemente trasmessi mediante file excel devono essere inviati mediante caricamento di file in formato XML sul sistema NSIS-Alimenti - Flusso VIG.

Sono comprese nel flusso VIG le attività di controllo ufficiale con valore legale su alimenti, bevande e materiali a contatto programmate dalle regioni e dalle A.C.L. in applicazione del D.P.R. 14 luglio 1995 e del D.M. 8 ottobre 1998 e alla luce di eventuali specifiche indicazioni regionali.

Viene ribadito che i dati da inserire si riferiscono al controllo ufficiale e che pertanto i campioni da considerare sono quelli legali, che garantiscono il diritto alla difesa dell'operatore, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria (art. 11, regolamento n. 882/2004) e indipendentemente dal numero delle aliquote prelevate (una, quattro o cinque).

Nel flusso VIG non rientrano i dati derivanti dalle seguenti tipologie di controllo:

— attività di campionamento ed analisi previsti da Piani specifici di controllo degli alimenti svolti in applicazione di normativa comunitaria di settore: Piano nazionale residui prodotti fitosanitari; Piano OGM; Monitoraggio dei contaminanti (acrilammide, carbammato di etile, sostanze perfluoroalchiliche, ecc.); Controllo di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti; Criteri microbiologici per vendita latte crudo;

— controlli svolti da personale delle AA.SS.PP. su disposizione degli UVAC, nell'ambito degli scambi intracomunitari;

— controlli svolti da personale di PIF e USMAF nell'ambito delle attività di importazione;

— controlli ufficiali effettuati da personale di altre amministrazioni (ad esempio CC per la Tutela della salute - NAS);

— campioni prelevati a scopo conoscitivo, senza valore legale.

I Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) ed i Servizi di igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) delle AA.SS.PP., nell'ambito dei controlli ufficiali di programmazione regionale e locale relativi alla vigilanza e controllo degli alimenti e bevande, dovranno obbligatoriamente allegare al verbale di campionamento il modello 2 contenente i dati che rappresentano record obbligatori per la trasmissione dei dati da parte dei laboratori ufficiali.

I laboratori ufficiali dovranno rigettare, perché non conformi, tutti i campioni non accompagnati dall'apposito modello compilato in tutte le sue parti.

L'invio dei dati dei controlli ufficiali di "Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande" deve avvenire da parte del laboratorio ufficiale dall'1 gennaio dell'anno del campionamento al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di campionamento (es.: l'invio dei dati relativi all'anno 2012 è possibile dall'1 gennaio 2012 fino al 28 febbraio 2013), con cadenza almeno quadrimestrale.

#### 1.4. Modello 1 - Allegato verbale di campionamento flusso residui fitosanitari

##### Modello 1

A.S.P. di .....  
Servizio .....

FLUSSO RESIDUI DI FITOFARMACI NEGLI ALIMENTI  
Allegato al verbale prelevamento n. .... del ...../...../.....

##### 1. Strategia di campionamento:

- programmazione ordinaria (specificare PRIS o pianificazione A.S.P.)  
[ ] D.M. 1992  
[ ] Regolamento CE n. 1274/2011  
[ ] D.M. n. 1992 e regolamento CE n. 1274/2011  
 su sospetto  
 non specificato

##### 2. Identificativo dell'alimento (codici foglio MATRIX) .....

##### 3. Prodotto trasformato [ ] - Prodotto non trasformato [ ]

4. Prodotto da agricoltura/allevamento tradizionale [ ] - biologico [ ] - integrato [ ]

5. Paese di origine del prodotto .....

6. Punto di prelievo (codice foglio SAMPNT)

7. Identificativo dell'OSA\*

— Numero di riconoscimento o di registrazione della sede di prelievo .....

\* IDENTIFICATIVO FISCALE + COORDINATE GEOGRAFICHE + CODICE ATTIVITÀ MASTER LIST 852/853, per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 si dovrà inserire anche il numero di riconoscimento.

#### 1.5. Modello 2 - Allegato verbale di campionamento flusso vigilanza e controllo alimenti e bevande

È indispensabile che nel verbale di prelevamento campioni, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 327/80, siano riportate le informazioni necessarie per la corretta e completa compilazione dei campi obbligatori del tracciato di registrazione NSIS.

A tale fine le informazioni da fornire ai laboratori dovranno essere coerenti con quanto riportato nell'anagrafica EFSA, a cui le autorità preposte al controllo ufficiale dovranno fare riferimento nella compilazione del verbale.

Di seguito si riporta il modello da allegare obbligatoriamente al verbale di prelievo con le informazioni che dovranno accompagnare il campione conferito al laboratorio.

##### Modello 2

A.S.P. di .....  
Servizio .....

VIGILANZA E CONTROLLO ALIMENTI E BEVANDE (VIG)

Allegato al verbale prelevamento n. .... del ...../...../.....

ALIMENTI	
<input type="checkbox"/>	VIG002AL - Criteri Microbiologici (2073/2005)
<input type="checkbox"/>	VIG003AL - 3MCPD
<input type="checkbox"/>	VIG004AL - Diossine
<input type="checkbox"/>	VIG005AL - Micotossine
<input type="checkbox"/>	VIG001AL - Analisi diverse dalle precedenti

MATERIALI A CONTATTO	
<input type="checkbox"/>	VIG001MC - Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
ADDITIVI E SIMILI	
<input type="checkbox"/>	VIG001AD - Additivi, aromi ed enzimi alimentari

##### 1. Strategia di campionamento:

- pianificazione ordinaria (specificare PRIS o pianificazione A.S.P.)  
 su sospetto  
 non specificato

2. Caratteristiche del prodotto campionato: matrice e tipologia di lavorazione/trattamento (cfr. tabelle dell'anagrafica VIG: FOODEX, PRODTR) .....

3. Nazione dello stabilimento di produzione .....

4. Punto della filiera di produzione in cui il campione è stato prelevato (cfr. tabella dell'anagrafica EFSA denominata SMPNT\_VIG) .....

5. Identificativo dell'OSA\*

— Numero di riconoscimento o di registrazione della sede di prelievo .....

\* IDENTIFICATIVO FISCALE + COORDINATE GEOGRAFICHE + CODICE ATTIVITÀ MASTER LIST 852/853, per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 si dovrà inserire anche il numero di riconoscimento.

##### Allegato 3

INTEGRAZIONE PRIS 2012-2014 "SICUREZZA ALIMENTARE"

##### 1. Scopo

Sulla base delle criticità riscontrate negli anni precedenti si ritiene necessario integrare il PRIS 2012-2014 per quanto riguarda il controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e il controllo ufficiale sui miglioratori alimentari.

In base alle indicazioni del Ministero della salute verrà effettuato anche il monitoraggio della presenza di perclorato nella frutta e negli ortaggi prelevati nell'ambito dei campionamenti già inseriti nel PRIS.

## 2. Controlli ufficiali sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

I MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.

Essi devono rispettare i requisiti di cui:

- etichettatura, art. 15, regolamento n. 1935/2004/CE;
- dichiarazione di conformità/documentazione di supporto, art. 16, regolamento n. 1935/2004/CE (vedi circolare Ministero della salute di ottobre 2011);
- tracciabilità, art. 17, regolamento n. 1935/2004/CE;
- controllo del processo, regolamento n. 2023/2006/CE;
- regole specifiche (es. liste positive, limiti di migrazione, condizioni di uso).

L'articolo 9 del decreto assessoriale n. 1167/12 del 18 giugno 2012 "Decreto di integrazione PRIS 2012-2014" prevede che ciascun SIAN e SIAOA delle AA.SS.PP. effettui almeno 30 controlli documentali annui sulla conformità dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, non sono previsti campionamenti per effettuare le prove di cessione in quanto su territorio regionale non sono presenti, al momento, laboratori pubblici accreditati per tali tipologie di prova.

Sul territorio regionale è stata riscontrata una forte criticità per quanto riguarda i box in cartone per le pizze da asporto, criticità segnalata anche da associazioni di categoria.

Per quanto sopra, a tutela della salute pubblica si dispone che almeno il 50% dei controlli documentali effettuati da ciascun servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle AA.SS.PP. sia mirato a verificare per i contenitori per pizza da asporto, rif. normativo nazionale D.M. 21 marzo 1973, tutti i requisiti di cui sopra in funzione alla tipologia di impresa (produttore di MOCA/rivenditore di MOCA/utilizzatore di MOCA).

Si dispone, inoltre, che i controlli documentali effettuati da ciascun servizio di igiene degli alimenti di origine animale delle AA.SS.PP. sia mirato a verificare i requisiti sopra indicati per i MOCA utilizzati per la produzione ed il confezionamento dei prodotti di origine animale.

Sia i SIAN che i SIAOA in sede di ispezione presso gli stabilimenti riconosciuti dovranno sempre verificare la conformità dei MOCA utilizzati.

## 3. Controlli ufficiali imprese di produzione, confezionamento e deposito di additivi, aromi ed enzimi alimentari

Secondo quanto previsto dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali del settore, gli operatori di tali attività provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione (articolo 6, comma 3, lettera a del regolamento CE n. 852/2004 ed articolo 31, comma 2, lettera b del regolamento CE n. 882/2004).

L'A.S.P., a cui spetta l'ispezione preventiva, può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento sod-

disi i requisiti previsti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti richiesti della normativa in materia di alimenti o di mangimi. Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi (articolo 31, comma 2, lettera d del regolamento CE n. 882/2004, nota DASOE/Serv. 4/n. 51885 del 20 giugno 2013).

Al fine di assicurare che i controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione/commercializzazione/deposito di additivi, aromi ed enzimi alimentari siano eseguiti secondo procedure documentate ed uniformi sul territorio nazionale si adotta la check-list, riportata alla fine del paragrafo, da utilizzare in sede di sopralluogo (art. 8, comma 1, del regolamento n. 882/2004/CE).

Essa contiene indicazioni descrittive e di valutazione:

- sull'attività dello stabilimento ed i suoi identificativi;
- sulle strutture e locali, nonché la loro manutenzione;
- sulla qualità delle acque utilizzate, sulla pulizia, igiene del personale;
- sull'HACCP;
- sulle materie prime, sui materiali destinati al contatto e sui processi produttivi;
- sul prodotto finito ed etichettatura;
- sulla rintracciabilità.

La scheda è stata predisposta prendendo in considerazione le fasi e le attività che risultano essere particolarmente rilevanti e critiche ai fini della sicurezza e qualità del prodotto finale in funzione della specificità di tale settore alimentare.

In particolare è stata evidenziata l'importanza di valutare attentamente:

- la tipologia del processo produttivo utilizzato e le caratteristiche delle materie prime impiegate e del prodotto finito (es. requisiti di purezza);
- la separazione e/o la modalità di pulizia delle linee produttive impiegate nella produzione di sostanze diverse, ponendo particolare attenzione alla presenza di sostanze che rientrano nella classe degli allergeni, per evitare fenomeni di contaminazione incrociata;
- la modalità di stoccaggio e separazione degli ambienti negli stabilimenti nelle fasi di miscelazione/riconfezionamento/etichettatura degli additivi/aromi/enzimi alimentari per impedire che si verifichino fenomeni di scambio tra gli stessi;
- la verifica delle fasi procedurali ai fini della rintracciabilità;
- il ritiro di prodotti finiti non conformi alla normativa vigente.

La scheda è stata strutturata in modo tale da consentire la sua adozione sia per il sopralluogo presso gli OSA, in caso di riconoscimento, sia per la successiva vigilanza.

Si sottolinea come l'uso corretto della scheda di sopralluogo dovrà essere verificato anche attraverso le procedure di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali di cui all'art. 8, par. 3, lettera a), del regolamento CE n. 882/2004, come previsto con l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, nonché dalla nota DOSAF del 16 agosto 2012.

Per quanto riguarda le eventuali non conformità alle disposizioni vigenti, riscontrate in fase di sopralluogo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 190/2006 per le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CE n. 178/2002, nonché le sanzioni stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 193/2007.

### SCHEDA DI SOPRALLUOGO PRESSO IMPRESE DI PRODUZIONE/CONFEZIONAMENTO/DEPOSITO ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI

N. ....

Tipo di controllo:  Riconoscimento  Altro (specificare) .....

Data ...../...../..... Ora ..... Personale A.S.P./Serv. ....

Ditta .....

Attività:

- Produzione
- additivi
  - enzimi
  - aromi
- Confezionamento
- additivi
  - enzimi
  - aromi

Miscelazione e confezionamento

- additivi
- enzimi
- aromi

 Deposito ingrosso

- additivi
- enzimi
- aromi

Sede operativa in

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il ...../...../.....

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Responsabile autocontrollo

Laboratorio di analisi interno  esterno  Responsabile sig. accreditato  sì  no

Tel.: \_\_\_\_\_

Autorizzazione/Riconoscimento sanitario\*  
(D.P.R. n. 514/97; reg. CE n. 852/04) sì n. ....  
 no .....

\* Specificare se già oggetto di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/04 come nel caso del caglio

TIPOLOGIA DI ADDITIVI ALIMENTARI, ENZIMI, AROMI  
PRODOTTI/CONFEZIONATI/TENUTI IN DEPOSITO

Presenti al sopralluogo per l'azienda:

..... in qualità di .....

..... in qualità di .....

..... in qualità di .....

## Categorie additivi alimentari

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> edulcoranti             | <input type="checkbox"/> esaltatori di sapidità             |
| <input type="checkbox"/> coloranti               | <input type="checkbox"/> agenti schiumogeni                 |
| <input type="checkbox"/> conservanti             | <input type="checkbox"/> agenti gelificanti                 |
| <input type="checkbox"/> antiossidanti           | <input type="checkbox"/> agenti di rivestimento             |
| <input type="checkbox"/> supporti                | <input type="checkbox"/> agenti umidificanti                |
| <input type="checkbox"/> acidificanti            | <input type="checkbox"/> amidi modificati                   |
| <input type="checkbox"/> regolatori dell'acidità | <input type="checkbox"/> gas d'imballaggio                  |
| <input type="checkbox"/> antiagglomeranti        | <input type="checkbox"/> propellenti                        |
| <input type="checkbox"/> agenti antischiumogeni  | <input type="checkbox"/> agenti lievitanti                  |
| <input type="checkbox"/> agenti di carica        | <input type="checkbox"/> agenti sequestranti                |
| <input type="checkbox"/> emulsionanti            | <input type="checkbox"/> stabilizzanti                      |
| <input type="checkbox"/> sali di fusione         | <input type="checkbox"/> addensanti                         |
| <input type="checkbox"/> agenti di resistenza    | <input type="checkbox"/> agenti di trattamento delle farine |
- enzimi
- aromi

## TECNOLOGIA DI PRODUZIONE

 Sintesi Estrazione

Specificare i solventi

 Altro

## MATERIE PRIME

## 1 - STRUTTURE, LOCALI, INFRASTRUTTURE

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
1.1. - Presso lo stabilimento è presente la documentazione prevista ai fini dell'ottenimento del riconoscimento/autorizzazione. - La planimetria allegata alla richiesta corrisponde allo stato di fatto.				
1.2. Aree esterne: Realizzate e mantenute in modo idoneo, sgombrare da materiali estranei per prevenire la presenza di animali infestanti ed indesiderati				
1.3. Edifici compresi le strutture, i locali e le aree di lavorazione sono: - di solida costruzione e in buono stato di manutenzione; - strutturati in modo tale che nella progressione del processo di produzione non vi siano incroci o ritorni che possano causare la contaminazione dei prodotti in fase di lavorazione (cioè in modo da evitare la contaminazione crociata); - strutturati ed attrezzati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.				
Tipologia: Naturali <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Sintesi <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Food grade <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no				
1.4. Sono presenti locali/aree distinti per: - deposito materie prime; - deposito prodotti finiti; - deposito imballaggi; - locali di lavorazione; - locali di lavorazione prodotti gassosi; - i prodotti gassosi sono stoccati in cisterne con carico e scarico a circuito chiuso. Servizi igienici e spogliatoi ad uso esclusivo del personale addetto; negli spogliatoi sono presenti armadietti a doppio scomparto in numero sufficiente, realizzati in materiale idoneo.				
1.5. Le condizioni microclimatiche (areazione, temperatura, umidità) consentono di evitare odori sgradevoli, vapori, formazioni di condensa, alterazioni dei prodotti; nelle aree di lavorazione sono presenti, se del caso, sistemi per aspirazione delle polveri; l'intensità e la qualità dell'illuminazione consentono di poter verificare l'idoneità del trattamento e conservazione dei prodotti e le condizioni igieniche messe in atto.				
1.6. Nelle aree di lavorazione è presente: - almeno un lavandino o lavamani dotato di rubinetteria non azionabile manualmente; - i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente calda e fredda, rubinetteria non azionabile manualmente, dispenser di sapone, asciugamani monouso, contenitori dei rifiuti in materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile.				
1.7. Le attrezzature, i macchinari e gli utensili utilizzati per la lavorazione sono costruiti in modo tale da rendere minimi i rischi di contaminazione e con materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti				
1.8. Pavimenti, pareti e soffitti: - sono costruiti con materiali resistenti, impermeabili all'umidità, pulibili e sanificabili, mantenuti in buono stato senza soluzioni di continuità; - piastrelle, vernice o intonaco, dove il prodotto viene lavorato, manipolato o conservato si presentano integri senza sfaldamenti o distacchi dai soffitti e dalle pareti.				
1.9. I punti di ingresso nell'impianto di tubazioni e condotti elettrici sono sigillati				
1.10. Sono presenti idonei dispositivi o barriere per prevenire l'ingresso di roditori, e altri animali infestanti o insetti (es: reti anti-insetto)				
1.11. Il controllo ha permesso di verificare l'assenza di infestanti e animali indesiderati nelle aree in cui sono presenti i prodotti.				



Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
1.12. Approvvigionamento idrico: <input type="checkbox"/> acquedotto pubblico <input type="checkbox"/> pozzo privato <input type="checkbox"/> misto				
1.13. - Presso lo stabilimento è presente la documentazione relativa alla gestione degli scarichi liquidi e delle emissioni in atmosfera.				
Giudizio globale:				

## 2 - MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
2.1. Esiste un programma/ protocollo per la gestione della manutenzione dei locali degli impianti e attrezzature che contenga un calendario degli interventi ordinari e la registrazione dell'effettuazione di quelli straordinari, compresa la gestione delle azioni correttive in caso di non conformità.				
2.2. Esiste una procedura/ istruzione per la taratura degli strumenti di misura (ad esempio bilance, termometri, piccometri, ecc.) e per il mantenimento della catena del freddo laddove necessario.				
Giudizio globale:				

## 3 - ACQUE UTILIZZATE NELLA LAVORAZIONE

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
3.1. Il programma di gestione dell'acqua potabile utilizzata all'interno degli stabilimenti prevede la documentazione della provenienza delle acque ovvero: - in caso di allacciamento all'acquedotto: copia contratto/bolletta, planimetria con indicazione dei punti di uscita dell'acqua e tracciato della rete idrica interna ed evidenziazione delle tubazioni destinate ad acqua diversa da quella potabile, localizzazione degli eventuali impianti di stoccaggio e trattamento delle acque; - per acqua captata da approvvigionamento autonomo (pozzo, sorgente, acqua superficiale, galleria filtrante): estremi della concessione e documentazione tecnica delle opere di presa; - giudizio di idoneità rilasciato dall'ASL competente. In caso di presenza di impianto di trattamento/ potabilizzazione deve essere proceduralizzata la sua gestione/manutenzione con indicazione dei trattamenti eseguiti.				
3.2. È presente una procedura per il controllo della potabilità dell'acqua in cui sono specificati i parametri da controllare e un programma di campionamento a rotazione. La procedura comprende anche le azioni correttive in caso di non conformità.				
Giudizio globale:				

## 4 - PULIZIA, SANIFICAZIONE, LOTTA INFESTANTI

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
4.1. È prevista una procedura che individua: - locali, impianti, attrezzature ed utensili utilizzati da sottoporre a pulizia e disinfezione; - modalità e frequenza interventi; - modalità di sanificazione adatta ad evitare la contaminazione crociata (es: tra additivi diversi); - azioni correttive in caso di non conformità.				

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
4.2. Esiste una procedura per il controllo di roditori, insetti volanti, striscianti che comprende: - identificazione delle aree da trattare (planimetria dell'impianto con indicazione e numerazione dei punti ove vengono posizionate le esche e/o trappole); - frequenza e modalità degli interventi, prodotti o strumenti utilizzati, operatori responsabili delle operazioni; - le precauzioni da adottare nell'utilizzo dei prodotti chimici contenenti principi attivi tossici o tali da costituire pericolo per gli alimenti; - azioni correttive in caso di non conformità.				
4.3. Le condizioni dell'impianto sono igienicamente idonee e rispondenti a quanto descritto dall'OSA e da esso registrato.				
Giudizio globale:				

## 5 - PERSONALE

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
5.1. Igiene La procedura relativa all'igiene del personale prevede: - controllo degli accessi alle aree di lavoro; - regole di igiene e istruzioni per il personale; - azioni correttive in caso di non conformità. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA tiene sotto controllo l'igiene del personale.				
5.2. Formazione esiste un piano di formazione in grado di garantire competenze coerenti con le mansioni e i livelli di responsabilità				
Giudizio globale:				

## 6 - H.A.C.C.P.

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
6.1. L'attività di autocontrollo è basata sui principi HACCP e la documentazione permanente del Piano HACCP (manuale, procedure, istruzioni operative, ecc.)				
6.2. È indicata la descrizione del prodotto				
6.3. È indicata la destinazione d'uso del prodotto				
6.4. È presente il diagramma di flusso e corrisponde al ciclo produttivo reale				
6.5. È presente un elenco dei potenziali pericoli fisici, chimici, biologici (compresi gli allergeni)				
6.6. Sono stati determinati i CCP - sono stati stabiliti i relativi limiti critici - è stato definito un sistema di monitoraggio per ogni CCP - sono state definite le azioni correttive nel caso in cui un determinato punto critico non sia sotto controllo - sono state definite le procedure di verifica				
6.7. È definita la modalità di gestione ed archiviazione della documentazione e delle registrazioni.				
Giudizio globale:				

## 7 - MATERIE PRIME, INGREDIENTI, SEMILAVORATI, PROCESSI PRODUTTIVI

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
<p>7.1. È presente una procedura relativa alla gestione delle materie prime, ingredienti/semilavorati che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elenco aggiornato di tutti i fornitori (compresi i fornitori di M.O.C.A. = materiali e oggetti a contatto con alimenti);</li> <li>- criteri di valutazione dei fornitori e delle merci fornite;</li> <li>- utilizzo di additivi e/o coadiuvanti nella produzione;</li> <li>- verifica requisiti di purezza (es. certificazione/dichiarazione fornitore, controllo analitico);</li> <li>- controllo dell'eventuale presenza di allergeni (es. certificazione/dichiarazione fornitore, controllo analitico);</li> <li>- modalità di registrazione e documentazione dei controlli eseguiti e dei relativi risultati;</li> <li>- azioni correttive in caso di non conformità.</li> </ul>				
<p>7.2. I controlli hanno permesso di evidenziare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i prodotti sono adeguatamente identificati in ogni fase del processo produttivo;</li> <li>- in caso di miscelazione - confezionamento - riconfezionamento;</li> <li>- il controllo ha permesso di evidenziare che la gestione assicura l'assenza di contaminazione crociata e lo "scambio" di prodotti;</li> <li>- la gestione avviene conformemente a quanto descritto nella procedura.</li> </ul>				
Giudizio globale:				

## 9 - PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
<p>9.1. È presente una procedura relativa alla gestione dei prodotti finiti che includa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche-microbiologiche</li> <li>- indicazione dei saggi di identificazione</li> <li>- indicazione dei requisiti di purezza</li> <li>- valutazione della presenza di eventuali allergeni</li> <li>- le azioni correttive da adottare in caso di non conformità</li> </ul>				
9.2. Sono presenti registrazioni relative all'effettuazione dei controlli analitici eseguiti				
9.3. Nel caso di controlli analitici effettuati presso il laboratorio interno esiste un elenco delle prove utilizzate nell'attività di autocontrollo				
<p>9.4. Nel caso di controlli analitici effettuati presso un laboratorio esterno esiste una convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il laboratorio risulta iscritto nell'elenco regionale</li> <li>- Esiste un elenco delle prove accreditate (es: prove relative alla determinazione dei criteri di purezza) utilizzate nell'ambito dell'attività di autocontrollo</li> </ul>				
<p>9.5. Sull'imballaggio o sul recipiente, o sui documenti commerciali nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, sia per i prodotti finiti che per quelli in ingresso, sono presenti le indicazioni obbligatorie previste dalle specifiche disposizioni normative. In particolare sono presenti, fra l'altro, le seguenti diciture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)";</li> <li>• avvertenze particolari per il consumatore laddove necessario</li> <li>• l'indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" qualora il prodotto non sia destinato al consumatore finale.</li> </ul> <p>In caso di additivi è riportata la denominazione e/o il n. E/o una denominazione di vendita. In caso di aromi è riportata la descrizione di vendita: il termine "aroma" o una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma o il termine "aroma naturale". In caso di enzimi è riportata la denominazione per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell'Unione Internazionale di Biochimica e Biologia Molecolare (IUBMB), nonché l'attività specifica</p>				
Giudizio globale:				

## 10 - RINTRACCIABILITÀ/RITIRO

Requisiti	SI	NO	N.A. Non applicabile	Evidenze
<p>10.1. Esiste una procedura documentata ai fini della rintracciabilità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permetta di disporre di un elenco aggiornato e dettagliato dei fornitori dei clienti, dei trasportatori;</li> <li>- consenta di attribuire ed identificare i lotti di produzione;</li> <li>- consenta un'univoca correlazione tra materie prime (MOCA compresi) e prodotti derivati assicurando la rintracciabilità interna;</li> <li>- pennetta di risalire tempestivamente a prodotti che condividono lo stesso rischio sanitario;</li> <li>- preveda di conservare le registrazioni per un congruo periodo di tempo, non inferiore alla vita commerciale del prodotto o comunque in applicazione di norme più specifiche di natura sanitaria, fiscale, ecc.</li> <li>- preveda una registrazione in grado di permettere di risalire al destinatario di ciascun prodotto immesso sul mercato (forniture/cliente, modalità/ mezzo di distribuzione)</li> <li>- comprenda verifiche periodiche dell'efficacia del sistema</li> <li>- preveda azioni correttive in caso di non conformità.</li> </ul>				
<p>10.2. Esiste una procedura per attuare il ritiro di prodotti non conformi e che consenta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identificare il lotto/partita del prodotto considerato;</li> <li>- identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale, comunitario, export verso Paesi terzi);</li> <li>- provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da lui fornito, informare immediatamente l'AUSL territorialmente competente della quale si dispongono i relativi punti di contatto (indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail);</li> <li>- informare l'anello a monte, nel caso abbia motivi di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito;</li> <li>- comunicare all'autorità competente il completamento del ritiro del prodotto;</li> <li>- adottare misure di gestione del prodotto ritirato.</li> </ul>				
<p>10.3. Il controllo ha evidenziato che la gestione del programma predisposto dall'OSA di rintracciabilità/ritiro dei prodotti è conforme a quanto descritto a livello documentale e alla normativa.</p>				
Giudizio globale:				

## 3.1. Normativa di riferimento

3.1.1. Disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla produzione, al deposito ed alla commercializzazione di additivi, aromi ed enzimi alimentari

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 - Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 60 del 13 marzo 1998).

- Decreto ministeriale 5 febbraio 1999 - Fissazione dei requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari e degli aromi. (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 89 del 17 aprile 1999).

- Accordo 29 aprile 2010. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" rep. atti n. 59 /CSR (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 121 del 26 maggio 2010).

- Decreto legge del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Legge di conversione dell'8 novembre 2012 n. 189 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 10 novembre 2012).

- Decreto dell'Assessore per la salute n. 483/13 del 12 marzo 2013 approvazione "Linee guida applicative per il riconoscimento degli stabilimenti art. 6, comma 3, regolamento CE n. 852/2004".

## 3.1.2. Normativa settore additivi

*Disposizioni riguardanti la valutazione e l'autorizzazione*

- Regolamento CE n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 354 del 31 dicembre 2008)

- Regolamento UE n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento CE n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 64 dell'11 marzo 2011).

*Disposizioni relative all'impiego*

- Regolamento UE n. 438/2013 della Commissione del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 129 del 14 maggio 2013).



- Regolamento UE n. 25/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento UE n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'additivo alimentare di acetato di potassio (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 13 del 17 gennaio 2013).
- Regolamento UE n. 1166/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 336 dell'8 dicembre 2012).
- Regolamento UE n. 1149/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) nelle farciture della pasta secca ripiena (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 333 del 5 dicembre 2012).
- Regolamento UE n. 1148/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa - solfiti (E 220-228) e di alginato di propan-1,2 - diolo (E 405) in bevande a base di mosto di uve fermentate (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 333 del 5 dicembre 2012).
- Regolamento UE n. 1147/2012 della Commissione del 4 dicembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 333 del 5 dicembre 2012).
- Regolamento UE n. 1049/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 310 del 9 novembre 2012).
- Regolamento UE n. 675/2012 della Commissione del 23 luglio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l'impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 196 del 24 luglio 2012).
- Regolamento UE n. 583/2012 della Commissione del 2 luglio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 173 del 3 luglio 2012).
- Regolamento UE n. 570/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che modifica l'allegato II al regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 169 del 29 giugno 2012).
- Regolamento UE n. 472/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II al regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 144 del 5 giugno 2012).
- Regolamento UE n. 471/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di lisozima (E 1105) nella birra (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 144 del 5 giugno 2012).
- Regolamento UE n. 470/2012 della Commissione del 4 giugno 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 144 del 5 giugno 2012).
- Regolamento UE n. 380/2012 della Commissione del 3 maggio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 119 del 4 maggio 2012).
- Regolamento UE n. 232/2012 della Commissione del 16 marzo 2012 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 78 del 17 marzo 2012).
- Regolamento UE n. 1131/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glucosidi steviolici (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 295 del 12 novembre 2011).
- Regolamento UE n. 1130/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato III del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 295 del 12 novembre 2011).
- Regolamento UE n. 1129/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 295 del 12 novembre 2011).
- Regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari. (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 354 del 31 dicembre 2008)
- Decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 - Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. (S.O. n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 96 del 24 aprile 1996) e successive modifiche.

#### Disposizioni riguardanti i requisiti di purezza

- Regolamento UE n. 1050/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento UE n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 310 del 19 novembre 2012).
- Regolamento UE n. 231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento CE n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 83 del 22 marzo 2012) 3.1.3 Normativa aromi Disposizioni riguardanti il procedimento di valutazione e autorizzazione.
- Regolamento CE n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 354 del 31 dicembre 2008)
- Regolamento CE n. 622/2002 della Commissione dell'11 aprile 2002 che stabilisce termini per la presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita utilizzate nei o sui prodotti alimentari (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 95 del 12 aprile 2002).
- Regolamento CE n. 1565/2000 della Commissione del 18 luglio 2000 che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento CE n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 180 del 19 luglio 2000).
- Regolamento CE n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* serie speciale n. 7 del 27 gennaio 1997).

#### Normativa quadro

- Regolamento CE n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento CE n. 1601/91 del

Consiglio, i regolamenti CE n. 2232/96 e CE n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 354 del 31 dicembre 2008).

#### *Elenco comunitario delle sostanze aromatizzanti*

- Regolamento UE n. 873/2012 della Commissione dello ottobre 2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento CE n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 267 del 2 ottobre 2012).
- Regolamento UE n. 872/2012 della Commissione dell'1 ottobre 2012 che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento CE n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento CE n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento CE n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 267 del 2 ottobre 2012)

#### *Aromi di fumo*

- Regolamento CE n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 309 del 26 novembre 2003).
- Regolamento CE n. 627/2006 della Commissione del 21 aprile 2006 recante applicazione del regolamento CE n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 109 del 22 aprile 2006)

#### *Normativa nazionale*

- Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 - Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana serie generale n. 39 del 17 febbraio 1992)
- Rettifica al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana serie generale n. 95 del 23 aprile 1992) - Art. 27 della legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997). (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana serie generale n. 104 del 7 maggio 1998).
- Decreto 8 maggio 2001, n. 229 - Regolamento recante modifica del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. (G.U. serie generale n. 138 del 16 giugno 2001).
- Decreto 5 marzo 2003, n. 100 - Regolamento recante modifica del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana serie generale n. 105 dell'8 maggio 2003)
- Decreto 7 maggio 2008, n. 106 - Regolamento recante modifica del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana serie generale n. 135 dell'11 giugno 2008).

#### 3.1.4. Normativa enzimi

##### *Disposizioni riguardanti la valutazione e l'autorizzazione*

- Regolamento CE n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 354 del 31 dicembre 2008)
- Regolamento UE n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento CE n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 64 dell'11 marzo 2011)
- Regolamento UE n. 562/2012 della Commissione del 27 giugno 2012 che modifica il regolamento (VE) n. 234/2011 relativamente ai dati specifici necessari alla valutazione dei rischi degli enzimi alimentari (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 168 del 28 giugno 2012).

##### *Normativa quadro*

- Regolamento CE n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento CE n. 258/97 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 354 del 31 dicembre 2008).
- Regolamento UE n. 1056/2012 della Commissione del 12 novembre 2012 che modifica il regolamento CE n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 313 del 13 novembre 2012).

Al momento non esiste un elenco comunitario di enzimi consentiti ad essere impiegati negli alimenti, ad eccezione del lisozima (E1105) e dell'invertasi (E1103) autorizzati nell'ambito degli additivi alimentari. Viceversa è disponibile l'elenco degli additivi e dei coadiuvanti utilizzati nella preparazione degli enzimi così come indicato nella parte 3 del regolamento UE n. 1130/2011 di cui al paragrafo sugli additivi.

#### 3.2. Programma controlli ufficiali anno 2014

Per gli stabilimenti che producono, confezionano e commercializzano additivi si ritiene che l'audit sia, tra gli strumenti del controllo ufficiale, quello più idoneo per la verifica dei requisiti di cui al regolamento CE n. 1333/08 e s.m.i.

##### 3.2.1. Controlli alla produzione

I SIAN delle AA.SS.PP., per l'anno 2014, dovranno effettuare presso gli stabilimenti riconosciuti audit volti a verificare l'utilizzo di additivi presenti negli elenchi comunitari, le condizioni d'uso e l'etichettatura.

Gli audit dovranno essere effettuati secondo la distribuzione minima indicata in tabella

Servizio/ASP	Numero minimo di audit su OSA
SIAN Agrigento	1
SIAN Catania	3
SIAN Messina	2
SIAN Palermo	1
SIAN Ragusa	1
SIAN Siracusa	1
SIAN Trapani	1
TOTALE per ASP	10

## 3.2.2. Controlli all'utilizzo

La distribuzione delle ispezioni presso gli OSA che utilizzano additivi viene indicata in tabella

Servizio/ASP	Numero minimo di controlli
SIAN Agrigento	4
SIAOA Caltanissetta	4
SIAN Caltanissetta	4
SIAOA Enna	4
SIAN Enna	4
SIAOA Messina	4
SIAOA Palermo	4
SIAOA Ragusa	4
SIAOA Siracusa	4
SIAOA Trapani	4
TOTALE per ASP	10

Si puntualizza che il controllo della conformità dei MOCA e la verifica degli AA deve essere sempre presente nella scheda di sopralluogo c/o le Imprese di produzione/ confezionamento/deposito degli alimenti.

Si raccomanda ai SIAN la verifica dei requisiti, di cui sopra, in particolar modo nelle imprese che producono alimenti vegetali di II, III, IV e V gamma.

## 4. Monitoraggio presenza di perclorato in frutta e ortaggi

Tramite il sistema rapido di allerta sono stati rilevati residui di perclorato su campioni ufficiali di ortaggi.

Lo ione perclorato è naturalmente presente nell'ambiente, ma può anche essere presente come contaminante proveniente dall'attività agricola e da altri processi industriali.

Il Ministero della salute ha quindi chiesto alle regioni di avviare un monitoraggio della presenza di perclorato nella frutta e negli ortaggi sotto riportati con i rispettivi livelli di riferimento.

Matrici	Livelli di riferimento
Tutti gli alimenti e la frutta e gli ortaggi non compresi nelle righe successive	0.5 mg/kg
Agrumi, pomacee, ortaggi a radice o tubero, uva da tavola, meloni, angurie	0.2 mg/kg
Ortaggi a foglia (escluso spinaci), erbe fresche e sedano da coltura protetta	1 mg/kg

L'attività analitica è affidata all'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia.

Il Piano di monitoraggio non prevede un numero aggiuntivo di campioni da prelevare sul territorio regionale, ma le analisi verranno effettuate sulle matrici indicate in tabella che verranno all'IZS nell'ambito dell'attività di campionamento prevista nel PRIS ai sensi del D.M. del 23 luglio 2003 (per gli alimenti) e al regolamento CE n. 1882/2006 (per gli ortaggi a foglia).

In caso di superamento dei limiti di riferimento indicati, l'IZS darà immediata comunicazione al servizio 4 del DASOE e al servizio dell'A.S.P. che ha effettuato il campionamento per approfondire le cause della contaminazione e identificare le misure per ridurla o eliminarla.

(2014.8.443)102

DECRETO 21 febbraio 2014.

**Rettifica parziale del decreto 20 novembre 2013, concernente zone carenti di pediatria di libera scelta.**

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e s.m.i.;

Visto l'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recepito con D.A. n. 1209 del 29 giugno 2011;

Vista la norma transitoria n. 1 dell'AIR 29 giugno 2011 che ha previsto l'ingresso di carattere straordinario di 36 nuovi pediatri in convenzione, da inserire secondo due scaglioni temporali e progressivi di ingresso;

Visto l'art. 21 del precitato AIR che prevede che per particolari e straordinarie esigenze laddove l'applicazione dei meccanismi previsti dall'A.C.N. vigente in materia di rapporto ottimale non consente l'individuazione di una zona carente, l'Azienda, previo parere del comitato aziendale, può procedere ad individuare una carenza nell'ambito in sofferenza assistenziale, attraverso l'applicazione di un calcolo che tenga conto della fascia di assistiti 0-6 anni sommata al 55% degli assistiti 7-14 anni negli ambiti con meno di 250.000 residenti, e al 70% negli ambiti con più di 250.000 residenti;

Visto il D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre 2011, con il quale sono stati pubblicati i primi 33 ambiti carenti straordinari di cui al precitato Accordo integrativo regionale;



Considerato che ai sensi della norma transitoria n. 1 dell'AIR 29 giugno 2011, al fine di garantire un reale ampliamento dell'offerta pediatrica nel territorio regionale e di non creare nuove zone in sofferenza assistenziale, limitatamente a tale ingresso di carattere straordinario, laddove i nuovi inserimenti comportino uno o più trasferimenti, le zone di provenienza dei pediatri che si trasferiscono devono essere considerate carenti e bandite entro 30 giorni dalla data di trasferimento;

Visto il D.D.S. n. 208 del 29 gennaio 2013, con il quale sono stati pubblicati gli ulteriori 3 ambiti carenti straordinari di cui all'A.I.R. 29 giugno 2011 e le carenze individuate a seguito di trasferimento ai sensi della norma transitoria n. 1 del precitato Accordo integrativo regionale;

Visto il D.D.S. n. 2184 del 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 6 dicembre 2013, con il quale sono state pubblicate n. 9 zone carenti, di cui n. 7 carenze individuate a seguito di trasferimento ai sensi della norma transitoria n. 1 del precitato Accordo integrativo regionale e n. 2 carenze ordinarie rilevate ai sensi dell'art. 33 dell'A.C.N. del 29 luglio 2009;

Vista la nota prot. n. 233 del 27 gennaio 2014, con la quale l'A.S.P. di Palermo, a rettifica di quanto erroneamente comunicato con nota prot. n. 1052 del 19 aprile 2013 chiarisce che l'ambito territoriale di "Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari, Gratteri, Collesano e Isnello", del distretto 33 di Cefalù, con obbligo di apertura nel comune di Collesano, è stato individuato, previo parere favorevole reso dal comitato aziendale in data 10 aprile 2013, come "Ambito in sofferenza assistenziale" in applicazione dell'art. 21 dell'Accordo integrativo regionale di pediatria;

Ritenuto di dover provvedere ad una parziale rettifica del D.D.S. n. 2184 del 20 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 6 dicembre 2013;

Decreta:

*Articolo unico*

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro previsto dal D.D.S. n. 2184 del 20 novembre 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 6 dicembre 2013), la carenza nell'ambito di Cefalù, Campofelice di Roccella, Lascari, Gratteri, Collesano e Isnello è individuata come "Ambito in sofferenza assistenziale" ai sensi dell'art. 21 dell'AIR.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e pubblicato nel sito internet: Regione siciliana - Strutture regionali - Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 2 "Personale convenzionato S.S.R."

Palermo, 21 febbraio 2014.

*Il dirigente delegato:* DI STEFANO

(2014.9.548)102

DECRETO 24 febbraio 2014.

**Determinazione delle rette per le comunità terapeutiche assistite per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n.215;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, recante l'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";

Visto il D.A. 31 gennaio 1997 di approvazione del progetto regionale "Tutela della salute mentale";

Visto il D.P.R. 10 novembre 1999 di approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000";

Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del "Piano della salute 2011-2013";

Visto il decreto assessoriale 25 aprile 2012, con cui è stato approvato il Piano strategico per la salute mentale;

Visto l'accordo n. 116/Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 relativo al documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche";

Ritenuto doversi procedere al recepimento dell'accordo n. 116/C.U. del 17 ottobre 2013 ed all'approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Vista la direttiva allegata al decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, riguardante nuove disposizioni concernenti i "Flussi Informativi" così come modificato dal D.A. 30 settembre 2008, nonché il D.D.G. 23 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2011 relativo all'istituzione del nuovo flusso informativo riferito al monitoraggio e tutela della salute mentale;

Visto il D.A. n. 1879 del 4 ottobre 2011, con il quale sono state determinate le rette per le C.T.A. per gli anni 2011/2013;

Visto il D.A. n. 13 del 7 gennaio 2014, recante "Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche" (C.T.A.);

Ritenuto doversi procedere conseguentemente alla nuova determinazione della tariffa giornaliera in ragione della diversa intensità dei trattamenti, come indicato dal succitato decreto del 7 gennaio a far data dall'1 marzo 2014;

Ritenuto, altresì, di dover riconoscere alle C.T.A. per eventuali assenze programmate di ciascun soggetto in trattamento, un corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera, prevista per tipologia di trattamento, sino a un massimo di giorni 30 per anno;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'1 marzo 2014, la misura della retta giornaliera che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle comunità terapeutiche assistite convenzionate ed in possesso dei requisiti previsti e che rispettino il CCNL di categoria, per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo è determinata nella misura di euro 202,00.



## Art. 2

A decorrere dall'1 marzo 2014, la misura della retta giornaliera che le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno, a carico del proprio bilancio, alle comunità terapeutiche assistite convenzionate ed in possesso dei requisiti previsti e che rispettino il CCNL di categoria, per i programmi terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo è determinata nella misura di euro 192,00.

## Art. 3

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nelle C.T.A private accreditate e contrattualizzate, le aziende sanitarie provinciali riconosceranno un corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera, prevista per tipologia di trattamento, sino a un massimo di giorni 30 annui per ciascun ospite.

## Art. 4

Resta confermato l'obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere all'Assessorato della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del D.D.G. n. 1174 del 30 maggio 2008 (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 29 del 27 giugno 2008) previa verifica della corrispondenza tra i dati a valore del flusso ed il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti ed all'atto della consegna all'azienda di competenza, dovrà essere rilasciata alla struttura, ricevuta con attestazione dell'esito della predetta verifica.

## Art. 5

Si conferma, altresì, l'obbligo per i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di trasmettere all'Assessorato della salute il flusso SISM ai sensi del D.D.G. 23 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 25 del 10 giugno 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* per la pubblicazione.

Palermo, 24 febbraio 2014.

BORSELLINO

(2014.9.543)104

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Approvazione di variante urbanistica del comune di Santo Stefano di Camastra.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto l'art. 58 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 così coordinato con la legge 6 settembre 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto lo strumento urbanistico generale vigente e relativo regolamento edilizio del comune di Santo Stefano di Camastra (ME) approvato con D.D.G. n. 419 del 20 aprile 2004;

Visto il parere n. 3 del 27 gennaio 2014 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 dal servizio 3/D.R.U. che per stralcio, di seguito, si trascrive:

"...Omissis..."

Rilevato:

Che il comune di Santo Stefano di Camastra (ME) è dotato, ad oggi, di P.R.G. approvato con D.D. n. 419 del 20 aprile 2004.

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, fa sì che ciascun ente individui i singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione, redigendo apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, da allegare al bilancio di previsione.

Dagli atti trasmessi, già citati in premessa, risulta che:

— con delibera di G.M. n. 36 del 19 marzo 2009 è stata approvata dal comune di Santo Stefano di Camastra (ME), la proposta di ricognizione dei beni da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari;

— con delibera di consiglio comunale n. 28 del 18 giugno 2009 il comune di Santo Stefano di Camastra ha provveduto all'approvazione del Piano inserendo nello stesso immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali determinandone, altresì, la classificazione quale patrimonio immobiliare disponibile e, in alcuni casi, una nuova destinazione urbanistica.

Per detti immobili sono state prodotte schede contenenti i seguenti dati identificativi:

— ubicazione immobile, provenienza (nel caso di immobili abusivi ed acquisiti al patrimonio comunale), dati catastali, descrizione stato attuale immobile, consistenza, valorizzazione, valore di mercato, destinazione urbanistica attuale, variante urbanistica, note generali e vincoli.

Di ogni immobile, altresì, vengono fornite le N.T.A. del P.R.G. vigente sia dello stato attuale che di quello in variante oltre allo stralcio dello strumento urbanistico vigente in scala 1:2.000.

Risultando una diversa destinazione impressa dal Piano a taluni immobili, per come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340/09 del 30 dicembre 2009 è stato richiesto al comune di procedere all'adozione di apposita variante urbanistica;

— con delibera di C.C. n. 46 del 26 luglio 2011 il comune di Santo Stefano di Camastra ha deliberato la conferma del Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, già approvato con atto deliberativo n. 28/2009 e riconfermato con delibera di C.C. n. 16/2010 e, contestualmente, ha proceduto all'adozione di Variante urbanistica, per come richiesto da questo Dipartimento, ex art. 3 legge regionale n. 71/78.

Per come sopra specificato l'elenco di detto Piano consta di n. 16 schede descrittive degli immobili (la scheda n. 13 relativa ad un immobile ubicato in via Piano Elia è stata esclusa). In particolare:

Scheda n. 1:

— ubicazione immobile: via Garibaldi n. 34;  
 — dati catastali: foglio 2, mappale 151 e porzione della 141;  
 — descrizione stato: immobile a due elevazioni f.t. di recente ristrutturazione ove ha sede l'ufficio della delegazione di spiaggia;  
 — consistenza: 120,00 mq.;  
 — valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;  
 — valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;  
 — destinazione urbanistica attuale: zona omogenea A2 (urbane di interesse storico ambientale);  
 — variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea A2... tale zona prevede ambienti a destinazione d'uso residenziale ... la valorizzazione non costituisce variante urbanistica né cambio di destinazione d'uso.

Scheda n. 2:

— ubicazione immobile: contrada Carcarella;  
 — dati catastali: foglio 1, mappale 163;  
 — descrizione stato: immobile a due elevazioni f.t. di vecchia costruzione e in pessimo stato di conservazione, ex sede macello comunale;  
 — consistenza: 220,00 mq. sede fabbricato oltre 300,00 mq di corte;  
 — valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;  
 — valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;  
 — destinazione urbanistica attuale: V3 (impianti tecnologici);  
 — variante urbanistica: riclassificazione da zona V3 (impianti tecnologici) a zona residenziale C1 (espansione urbana intensiva).

Note generali: è stata assegnata una nuova destinazione urbanistica con capacità edificatoria maggiore rispetto all'attuale e, pertanto, la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L.

Scheda n. 3:

— ubicazione immobile: via Marina palestra coperta;  
 — dati catastali: foglio 2, mappale porzione della particella 1821;  
 — descrizione stato: palestra coperta in costruzione che allo stato si trova con fondazioni, pilastri e travi al p. t. ma mancante di solai di copertura;

— consistenza: la superficie della particella di impianto è di mq 1.620,00;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: V2 (impianti sportivi);

— variante urbanistica: riclassificazione da zona V2 (impianti sportivi) a zona residenziale B2 (saturazione per singoli edifici).

Note generali: è stata assegnata una nuova destinazione urbanistica con capacità edificatoria maggiore rispetto all'attuale e, pertanto, la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L.

Scheda n. 4:

— ubicazione immobile: contrada Piano Botte;  
 — dati catastali: foglio 2, mappale 2750 (porzione);  
 — descrizione stato: area urbana delimitata a nord da un muro di contenimento della sovrastante piazzetta di piano Botte, a sud con stradella comunale, a ovest con fabbricato Nivelli e a est con il capannone della ditta Aurea, già gravata da usi civici;

— consistenza: parte (mq 110) della particella 2750;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona residenziale B2 (saturazione per singoli edifici);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea B2... tale zona prevede ambienti a destinazione d'uso residenziale ... la valorizzazione non costituisce variante urbanistica né cambio di destinazione d'uso.

Note generali: ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.L. ... l'inclusione del bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà .... nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto.

Scheda n. 5:

— ubicazione immobile: via Piano delle Botti;  
 — dati catastali: foglio 2, mappale 1450 (sedime di fabbricato) e 2750 (corte dello stesso);

— descrizione stato: nuda proprietà di un terreno su cui è stato edificato un fabbricato e relativa corte di alloggi popolari di proprietà della Regione siciliana in applicazione della legge regionale 21 marzo 1953, n. 30 ed in virtù del decreto Assessorato LL.PP. n. 977/30;

— consistenza: mq 195,00 area di sedime del fabbricato e mq 208,00 di corte dello stesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;

— valore di mercato: il bene sarà ceduto alla Regione Sicilia a titolo gratuito per come disposto dalla delibera di C.C. n. 78 del 15 dicembre 1953 e di G.M. n. 6 del 15 gennaio 2008;

— destinazione urbanistica attuale: zona residenziale B2 (saturazione per singoli edifici);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea B2.

Note generali: ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.L. ... l'inclusione del bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà... nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto.

## Scheda n. 6:

— ubicazione immobile: via Nazionale - contrada Torrazza;

— provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 36 del 4 novembre 1991;

— dati catastali: foglio 2, mappale 1115 (porzione);

— descrizione stato: ampliamento fabbricato ad uso artigianale;

— consistenza: l'ampliamento è di circa 70 mq nei vari piani e 56 per l'ultimo piano. La volumetria di mc 933 oltre la servitù di accesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso artigianale;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona omogenea B3 (trasformazione e risanamento);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea B3 (trasformazione e risanamento).

Note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

## Scheda n. 7:

— ubicazione immobile: contrada Felicità;

— provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 68 del 4 novembre 1991;

— dati catastali: immobile realizzato su terreno distinto in catasto al foglio 19, mappale 582;

— descrizione stato: immobile a piano terra ad uso magazzino;

— consistenza: superficie mq 31,50 volumetria mc 104,00 e mq 48,50 di terreno in adiacenza all'immobile e servitù di accesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso a magazzino;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona omogenea CS1 (residenza stagionale consolidata);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea CS1 (residenza stagionale consolidata).

Note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

## Scheda n. 8:

— ubicazione immobile: contrada Aria;

— provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 82 del 2 agosto 1996;

— dati catastali: immobile realizzato su terreno distinto in catasto al foglio 21, mappale 5;

— descrizione stato: immobile a piano terra ad uso agricolo zootecnico;

— consistenza: superficie mq 36,00 volumetria mc 79,00 e mq 24,00 di terreno in adiacenza all'immobile e servitù di accesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso agricolo zootecnico;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona omogenea E1 (agricole non irrigue);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea E1 (agricole non irrigue).

## Scheda n. 9:

— ubicazione immobile: contrada Favatà;

— Provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1998;

— dati catastali: immobile realizzato su terreno distinto in catasto al foglio 2, mappale 1272;

— descrizione stato: immobile a piano terra ad uso artigianale;

— consistenza: superficie mq 260,00 volumetria mc 1.300,00 oltre alla servitù di accesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso artigianale;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona omogenea E1 (agricole non irrigue);

— variante urbanistica: riclassificazione da zona omogenea E1 (agricole non irrigue) a zona omogenea D1.1 (artigianato e magazzini).

Note generali: è stata assegnata una nuova destinazione urbanistica e, pertanto, la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L.

## Scheda n. 10:

— ubicazione immobile: via Marina;

— provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 151 del 9 dicembre 1996;

— dati catastali: immobile realizzato su terreno distinto in catasto foglio 2, mappale 1067;

— descrizione stato: immobile a piano terra ad uso magazzino-deposito di beni da commercializzare;

— consistenza: superficie mq 55,00 volume mc 203,00 e la servitù di accesso all'immobile;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso magazzino-deposito di beni da commercializzare;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— Destinazione urbanistica attuale: verde privato di rispetto;

— variante urbanistica: riclassificazione da verde privato di rispetto a zona omogenea D3 (strutture commerciali e direzionali).

Note generali: è stata assegnata una nuova destinazione urbanistica con capacità edificatoria maggiore rispetto all'attuale e, pertanto, la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L.

## Scheda n. 11:

— ubicazione immobile: via Marine - Barche Grosse;

— provenienza: bene realizzato abusivamente, acquisito al patrimonio comunale con accertamento di inottem-



peranza, prot. n. 1546 del 16 febbraio 2000, all'ordinanza di demolizione n. 27 dell'8 maggio 1998;

- dati catastali: foglio 2, mappale 1082;
- descrizione stato: sopraelevazione a piano 1° di un fabbricato allo stato rustico da destinare ad uso residenziale;
- consistenza: superficie mq 17,60 volumetria mc 53,00 e la servitù di accesso all'immobile;
- valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso residenziale;
- valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;
- destinazione urbanistica attuale: zona omogenea B2 (saturazione per singoli edifici);
- variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona di tipo B2.

Scheda n. 12:

- ubicazione immobile: contrada Papà;
- provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 6 del 13 luglio 2006;
- dati catastali: immobili realizzati su terreno distinto in catasto al foglio 6, mappali 50 e 53;
- descrizione stato: immobili (capannone e tettoia) a piano terra ad uso agricolo allo stato rustico;
- consistenza: superficie capannone mq 128,14 volume mc 704,00; tettoia mq 45,20 e volume mc 163,00 oltre mq 363,00 di terreno in adiacenza agli immobili e la servitù di accesso;
- valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso agricola-zootecnica;
- valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;
- destinazione urbanistica attuale: zona omogenea E1 (agricole non irrigue) e fascia di rispetto autostradale;
- variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea E1 (agricole non irrigue);
- note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Scheda n. 14:

- ubicazione immobile: contrada Portella - Madonna delle Grazie;
- provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 8 del 13 luglio 2006;
- dati catastali: immobili realizzati su terreno distinto in catasto al foglio di mappa 8, porzione del mappale 257;
- descrizione stato: tre piccoli immobili a piano terra, ad uso agricolo, allo stato rustico;
- consistenza: superficie complessiva mq 45,92 e volume mc 107,00 oltre mq 459,08 di terreno in adiacenza agli immobili e la servitù di accesso;
- valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, destinazione d'uso agricola-zootecnica;
- valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;
- destinazione urbanistica attuale: zona omogenea E1 (agricole non irrigue);
- variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea E1 (agricole non irrigue).

Note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Scheda n. 15:

- ubicazione immobile: via R. Livatino - contrada Favatà;
- provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 10 del 13 luglio 2006;
- dati catastali: foglio 2, porzione mappale 2113;
- descrizione stato: sopraelevazione a piano 2° allo stato rustico (sottotetto abitabile) in un fabbricato residenziale;
- consistenza: superficie mq 150,00 volume mc 300,00 e servitù di accesso all'immobile;
- valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, la destinazione d'uso residenziale;
- valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;
- Destinazione urbanistica attuale: zona omogenea C3 (espansione urbana estensiva);
- variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea C3 (espansione urbana estensiva).

Note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Scheda n. 16:

- ubicazione immobile: via Collegio;
- provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 15 del 18 dicembre 2006;
- dati catastali: foglio di mappa 2, porzione mappale 36, sub 4;
- descrizione stato: sopraelevazione a piano 2° (sottotetto abitabile) in un fabbricato residenziale;
- consistenza: superficie mq 110,40 volume mc 80,00 e la servitù di accesso all'immobile;
- valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, la destinazione d'uso residenziale;
- valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;
- destinazione urbanistica attuale: zona omogenea A2 (urbane di interesse storico-ambientale);
- variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea A2 (urbane di interesse storico-ambientale).

Note generali: non è stata assegnata una nuova destinazione urbanistica e la variante non rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere rientra nel 10% previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Scheda n. 17:

- ubicazione immobile: contrada Buscitta - Ciminà;
- provenienza: bene realizzato abusivamente e acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n. 12 del 14 luglio 2006;
- dati catastali: foglio di mappa 2, mappali 2672-2673 porzione della particella 2671 e porzione della particella 1295;



— descrizione stato: immobili a piano terra ad uso residenziale (residenza e magazzino);

— consistenza: a) corpo di fabbrica adibito a civile abitazione: superficie mq 82,80 e volume mc 215,00; b) corpo di fabbrica adibito a magazzino, superficie mq 17,00 volume mc 45,00; c) mq 998,00 di terreno in adiacenza agli immobili e la servitù di accesso;

— valorizzazione: viene assegnata, ai fini dell'alienazione, la destinazione d'uso residenziale;

— valore di mercato: da stimarsi al momento dell'alienazione;

— destinazione urbanistica attuale: zona omogenea E1 (agricole non irrigue);

— variante urbanistica: non si prevede alcuna riclassificazione in quanto viene confermata la zona omogenea E1 (agricole non irrigue).

Note generali: la variante rientra tra quelle suscettibili di controllo da parte degli enti sovraordinati ai sensi dell'art. 58, comma 2 D.L. in quanto il volume da mantenere supera il 10% di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente.

Considerato:

Può essere condiviso quanto dichiarato dal responsabile dell'U.T.C. in merito alla mancata acquisizione del parere ex art. 13 legge n. 64/74 del Genio civile in quanto la variante interessa immobili già edificati o immobili da demolire e ricostruire, con le stesse volumetrie, o modifica della destinazione urbanistica senza alterazione del carico urbanistico-edilizio previsto dal vigente Piano regolatore generale.

Sulla variante è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con prot. n. 7509/2012.

Al fine della definizione della procedura di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ex art. 58 D.L. n. 11/2008 come convertito, con modificazioni, con legge n. 133/2008 il comune di Santo Stefano di Camastra ha, ai sensi della legge regionale n. 71/78 proceduto all'adozione, con delibera consiliare n. 46 del 26 luglio 2011 di apposita variante urbanistica.

Dal punto di vista procedurale risultano rispettate le prescrizioni di legge inerenti la pubblicazione e il deposito degli atti adottati ex art. 3, legge regionale n. 71/78 e, per come attestato, non risultano presentate nei termini consentiti osservazioni e/o opposizioni.

La variante, per come riportato con foglio prot. n. 113 del 4 marzo 2013 di richiesta di esclusione dalla procedura di V.A.S. non apporta modifiche alle norme tecniche d'attuazione vigenti né al regolamento edilizio. Altresì, non riguarda aree di interesse ambientale, storico o culturale e non interessa aree tra quelle indicate dall'art. 2, comma 5 legge regionale n. 71/78 (colture specializzate) né aree percorse da incendio. Le aree, infine, risultano essere totalmente o parzialmente urbanizzate.

Con dirigenziale prot. n. 53573 del 10 dicembre 2013 il servizio 1 V.A.S.-V.I.A. ha ritenuto che, nel caso in specie, non ricorrano i presupposti per l'attivazione della procedura di V.A.S.

Per tutto quanto sopra, questa U.O. del servizio 3/D.R.U. propone parere favorevole alla variante adottata dal consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra (ME) con delibera di consiglio comunale n. 46 del 26 luglio 2011.

Ritenuto di potere condividere il sopra richiamato parere n. 3 del 27 gennaio 2014 reso dal servizio 3/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 in conformità a quanto espresso dal servizio 3/D.R.U. con parere n. 3 del 27 gennaio 2014, è approvata la variante adottata dal consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra (ME) con delibera di consiglio comunale n. 46 del 26 luglio 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 3 del 27 gennaio 2014 reso dal servizio 3/D.R.U.;
- 2) delibera di consiglio comunale n. 28 del 18 giugno 2009, avente per oggetto "Piano degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili dell'inventario del patrimonio comunale";
- 3) delibera di consiglio comunale n. 46 del 26 luglio 2011, avente per oggetto "Immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 per come applicabile in Sicilia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 340/2009. Adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Santo Stefano di Camastra (ME) resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, verrà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 29 gennaio 2014.

GULLO

(2014.7.417)112

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Modifica del decreto 18 marzo 2013, concernente nomi-  
na dei componenti della commissione tecnico-scientifica dei  
geositi.**

L'ASSESSORE  
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto il D.A n. 94 del 18 marzo 2013 nel quale vengo-  
no nominati i rappresentanti degli enti costituenti la com-  
missione tecnico-scientifica dei geositi;

Vista la nota, assunta con prot. A.R.T.A. n. 615 dell'8  
gennaio 2014, con la quale il presidente dell'Ordine regio-  
nale dei geologi di Sicilia, a seguito delle dimissioni del  
geol. Biagio Ugo Privitera già designato quale rappresen-  
tante per la commissione tecnico-scientifica dei geositi, ha  
trasmesso la nomina del geol. Luciano Fabio Alessandro  
Torre quale nuovo rappresentante dell'O.N.G. per la stessa  
commissione;

Vista la nota, assunta con prot. A.R.T.A. n. 3739 del 28  
gennaio 2014, con la quale il dirigente generale del  
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità  
siciliana ha designato la dott.ssa Natalia Alliata quale rap-  
presentante del Centro regionale progettazione e restauro  
in sostituzione della dott.ssa Adele Mormino, oggi in quie-  
scenza;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del D.A.  
n. 94 del 18 marzo 2013;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione tecnico-scientifica dei geositi, isti-  
tuita con D.A n. 87 dell'11 giugno 2012 rettificato ed inte-  
grato dal D.A. n. 175 del 9 ottobre 2012, i cui componenti  
sono stati nominati con D.A. n. 94 del 18 marzo 2013,  
risulta così modificata:

*per il Dipartimento regionale dell'ambiente*

- dott. Aldo Guadagnino - Servizio 3 "Assetto del ter-  
ritorio e difesa del suolo";
- dott. Marcello Panzica La Manna - Servizio 4 "Pro-  
tezione patrimonio naturale";

*per il Dipartimento regionale dell'urbanistica*

- ing. Salvatore Catania;

*per il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identi-  
tà siciliana*

- dott.ssa Natalia Alliata - Servizio Centro regionale  
progettazione e restauro;
- dott. Michele Buffa - Servizio piano paesistico  
regionale;

*per il Dipartimento regionale dell'energia*

- dott. Maurizio Collalti - Servizio IX "Servizio geo-  
logico e geofisico";

*per il Dipartimento regionale Comando del Corpo forestale  
della Regione siciliana*

- dott. Maurizio Guida;

*per l'Ordine regionale dei geologi della Sicilia*

- dott. Luciano Fabio Alessandro Torre;

*per la Federazione speleologica della Regione siciliana*

- dott. Rosario Ruggieri;

*per il Dipartimento di scienze della terra e del mare dell'Uni-  
versità degli studi di Palermo*

- prof. ordinario Pietro Di Stefano;

*per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e  
ambientali dell'Università degli studi di Catania*

- prof. associato Serafina Maria Carbone;

*per il Dipartimento di fisica e scienze della terra dell'Univer-  
sità degli studi di Messina*

- prof. ordinario Antonia Messina.

La commissione tecnico-scientifica dei geositi è pre-  
sieduta dal dirigente generale del Dipartimento regionale  
dell'ambiente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dall'U.O.3.3  
D.R.A.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella  
*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istitu-  
zionale del dipartimento regionale dell'ambiente [www.  
regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Palermo, 29 gennaio 2014.

LO BELLO

**(2014.7.401)105**

DECRETO 6 febbraio 2014.

**Approvazione del progetto relativo all'ampliamento del  
cimitero del comune di Furci Siculo.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive  
modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.  
1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-  
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-  
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,  
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto  
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della  
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-  
l'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modifi-  
cato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009,  
n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41 della  
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10  
giugno 2009;

Visto la nota prot. n. 170 del 7 gennaio 2012, con la  
quale il comune di Furci Siculo ha trasmesso a questo  
Assessorato per l'approvazione di competenza, alcuni atti  
ed elaborati del progetto relativo ai lavori di ampliamento  
del cimitero comunale II stralcio esecutivo strada di servi-  
zio con annesso parcheggio in variante al P.R.G., ai sensi  
dell'art. 1, comma 5, legge n. 1/78, adottata con delibera  
del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012;

Vista la nota prot. n. 3388 dell'11 aprile 2013, con la  
quale il comune, in riscontro alla nota di questo Diparti-  
mento urbanistica prot. n. 2622 del 16 febbraio 2013, di  
richiesta integrazione atti ed elaborati, ha trasmesso parte

della documentazione richiesta ad integrazione di quanto già trasmesso con la precedente nota n. 170/2012;

Vista la nota prot. n. 8230 dell'11 settembre 2013 di riscontro alla nota di questo Dipartimento di sollecito integrazione atti prot. n. 10571 del 17 maggio 2013 e successiva nota prot. n. 10224 del 5 novembre 2013, con le quali il suddetto comune ha trasmesso la documentazione richiesta da questo Assessorato;

Vista la deliberazione del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012, con la quale il comune di Furci Siculo ha approvato il progetto in argomento, in variante al vigente strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evince la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché la certificazione a firma del segretario comunale attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni in merito alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, resi ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64; in data 8 giugno 2012, 2 aprile 2012 e 13 gennaio 2012;

Vista la nota n. 3350 del 24 gennaio 2014, con la quale il servizio 1/VIA-VAS del Dipartimento territorio ritiene che non ricorrano i presupposti per l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica (ex decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni) riguardo alla variante al P.R.G. di che trattasi;

Visto il parere prot. n. 4093 del 26 agosto 2013, con il quale l'Azienda sanitaria provinciale si è espressa ritenendo che il progetto di che trattasi "non rientra tra gli interventi di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90, regolamento di polizia mortuaria e, pertanto, il parere della Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri, previsto dal D.Ass. regionale alla sanità 29 luglio 2003, che recepisce l'art. 28 della legge n. 166 del 2002 non è dovuto.";

Visto il P.R.G. del comune di Furci Siculo, approvato con D.A. n. 801 del 19 luglio 2004, con i vincoli divenuti inefficaci;

Visto il parere n. 4 del 4 febbraio 2014 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.3.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«...omissis...

Rilevato che:

Il comune di Furci Siculo risulta dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 801 del 19 luglio 2004, con i vincoli decaduti.

Con delibera di G.C. n. 167 del 12 giugno 2003 il comune ha approvato il progetto generale esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale risalente agli anni '50 ubicato in contrada Litanìa.

Con delibera di G.C. n. 78 del 26 marzo 2008 la stessa Amministrazione ha approvato il progetto generale elaborato per l'ampliamento del cimitero comunale.

Con delibera del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale II stralcio esecutivo - strada di servizio - Approvazione definitiva in variante al P.R.G., art. 1, comma 5, legge n. 1/78.

Detta variante è necessaria come già detto per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comuna-

le II stralcio esecutivo e per la realizzazione della strada di servizio. La variante identificata in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle 1031, 1030, 120, 1389, 1028, 1391, ricade in zona omogenea a rispetto cimiteriale, per complessivi mq. 3198,74.

Tale superficie esclude le particelle 1028 e 1030 che sono stralciate dalla procedura di esproprio in quanto di proprietà dello Stato.

Il cimitero posto su un pendio collinare, occupa una superficie di circa 5.000 mq., ed è organizzato in quattro terrazzamenti collegati da un'unica scala.

Il progetto generale di ampliamento del cimitero prevede che l'intervento venga effettuato per lotti funzionali (stralci).

Ad oggi risulta eseguito il I stralcio funzionale, cui si è aggiunta la costruzione di un secondo blocco di loculi.

L'Amministrazione intende continuare le opere di ampliamento del cimitero iniziate con il I stralcio e procedere alla fase esecutiva attraverso l'attuazione del progetto generale.

L'area oggetto della variante di che trattasi, come già detto è localizzata all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e consiste nella realizzazione di una strada di servizio laterale (incluso opere complementari), che utilizzerà il tracciato preesistente nella porzione di lotto oggetto di esproprio.

Dalla medesima strada si dipartono una bretella che permette di raggiungere la zona di sosta e di accedere alla seconda terrazza del cimitero.

Nell'area suddetta in particolare è prevista l'illuminazione urbana, aree di parcheggio, marciapiedi, banchine e sottoservizi per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Considerato che la procedura eseguita per l'approvazione del progetto in variante è regolare in quanto:

— sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

— la delibera del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012 come certificato dal segretario comunale è stata pubblicata anche all'abo pretorio on-line ed a seguito della stessa non sono state presentate osservazioni;

— sono state adempiute le formalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti prescritti in merito all'avviso del procedimento di esproprio in seguito al quale non è stata presentata alcuna osservazione;

— il progetto in argomento è stato sottoposto preventivamente all'adozione, all'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso con pareri dell'8 giugno 2012, del 2 aprile 2012 e del 13 gennaio 2012, resi ai sensi dell'art. 17 legge 2 febbraio 1974 n. 64;

— con parere prot. n. 4093 del 26 agosto 2013 l'Azienda sanitaria provinciale si è espressa ritenendo che il progetto di che trattasi "non rientra tra gli interventi di cui al capo X del D. P.R. n. 285/90, regolamento di polizia mortuaria e, pertanto, il parere della Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri previsto dal D.Ass. regionale alla sanità 29 luglio 2003, che recepisce l'art. 28 della legge n. 166 del 2002 non è dovuto";

— così come contenuto nella proposta di delibera n. 20 del 14 giugno 2012 allegata alla delibera di adozione n. 14 del 27 giugno 2012 "... il presente atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera";

— quanto contenuto nella proposta progettuale, in variante al P.R.G. vigente, non incide sui criteri informativi dello strumento urbanistico generale;



— con provvedimento del dirigente responsabile del servizio 1/VAS-VIA il progetto in argomento è stato ritenuto non assoggettabile alle procedure di VAS ex decreto legislativo n. 152/06, "...fatti salvi gli obblighi discendenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (ex decreto legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni), qualora vi siano interventi contemplati negli allegati III e IV del predetto decreto legislativo, riguardante il "Progetto di ampliamento del cimitero comunale (2° stralcio esecutivo - Strada di servizio) da realizzarsi in contrada Litanìa nel territorio com.le di Furci Siculo (ME) ....."

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U., ritiene che il progetto relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale II stralcio esecutivo strada di servizio con annesso parcheggio in variante al P.R.G., da realizzare nel comune di Furci Siculo, in contrada Litanìa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 1/78, adottato con delibera del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012, sia meritevole di approvazione, ferme restando le prescrizioni imposte dal Servizio 1/V.I.A.-V.A.S. con provvedimento dirigenziale di cui alla nota prot. n. 3350 del 24 gennaio 2014»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 4 del 4 febbraio 2014, reso dall'U.O. 3.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in conformità a quanto espresso nel parere n. 4 del 4 febbraio 2014, reso dall'U.O.3.1, è approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per "l'ampliamento del cimitero comunale, secondo stralcio esecutivo strada di servizio" ricadente in catasto al foglio di mappa n. 9, particelle 1831, 120, 1389, 1391, in variante allo strumento urbanistico generale, adottato con delibera del commissario regionale n. 14 del 27 giugno 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati più significativi dal punto di vista urbanistico (circolare D.R.U. n. 1/98) che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 4 del 4 febbraio 2014 reso dall'U.O.3.1/D.R.U.;
- 2) deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27 giugno 2012;

Elaborati

- 3) tav. A.1 - Relazione generale;
- 4) tav. A.2 - Piano di manutenzione dell'opera;
- 5) tav. A.3 - Relazione sull'indennità presunta di esproprio;
- 6) tav. B.1 - Stralci cartografici;
- 7) tav. B.2 - Rilievo altimetrico;
- 8) tav. B.3 - Schemi progetto generale;
- 9) tav. B.4 - Piano particellare di esproprio;
- 10) tav. C.1 - Planimetria generale;
- 11) tav. C.2 - Planimetria curve di livello;
- 12) tav. C.3 - Piano quotato;
- 13) tav. C.4 - Profilo longitudinale;

- 14) tav. C.5 - Sezioni stradali dalla 1 alla 12;
- 15) tav. C.6 - Sezioni stradali dalla A alla C;
- 16) tav. C.7 - Planimetria architettonica;
- 17) tav. C.8 - Planimetria quotata;
- 18) tav. C.9 - Opere di contenimento;
- 19) tav. C.10 - Calcolo strutturale delle opere di sostegno in C.A.;
- 20) tav. C.11 - Esecutivi dei muri in C.A.;
- 21) tav. C.12 - Calcolo strutturale delle opere di sostegno a gravità;
- 22) tav. C.13 - Esecutivi dei muri a gravità;
- 23) tav. C.14 - Impianto di illuminazione;
- 24) tav. C.15 - Impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- 25) tav. C.16 - Opere a protezione condotte;
- 26) tav. C.17 - Sezioni particolari;
- 27) tav. D.1 - Particolari costruttivi - Impianto d'illuminazione;
- 28) tav. D.2 - Particolari costruttivi - Impianto raccolta acque;
- 29) tav. D.3 - Particolari costruttivi - Opere di drenaggio;
- 30) tav. D.4 - Particolari costruttivi - Strada di servizio;
- 31) tav. D.5 - Particolari costruttivi - Gabionate metalliche;
- 32) tav. D.6 - Particolari costruttivi - Opere di protezione a raso.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente strumento urbanistico del comune di Furci Siculo.

Art. 4

Il comune di Furci Siculo dovrà provvedere ai successivi adempimenti consequenziali all'emissione del presente decreto, che unitamente al progetto approvato ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Furci Siculo dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 6

Il comune di Furci Siculo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 6 febbraio 2014.

GULLO

(2014.7.418)105



# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale".**

*(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).*

*Ricorso n. 5 depositato il 28 gennaio 2014.*

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 15 gennaio 2014, ha approvato il disegno di legge n. 670 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.", pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 18 gennaio 2014.

Prima di indicare le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo comportanti nuovi e/o maggiori oneri che si intendono sottoporre al vaglio di codesta Corte per violazione dell'art. 81 della Costituzione, si ritiene necessario, per delineare il contesto economico finanziario in cui gli stessi incideranno, esporre quanto rilevato dalla Corte dei conti - sezioni riunite - in sede di controllo per la Regione siciliana in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012, tenutosi nell'udienza pubblica del 28 giugno 2013, nella precipua considerazione che le criticità dalla stessa segnalate non hanno trovato soluzioni nei documenti finanziari ora approvati dall'Assemblea regionale.

L'organo di controllo, nella relazione che accompagna il giudizio di parifica, aveva rilevato che "i risultati conseguiti dalla Sicilia nel 2012 evidenziano uno scenario particolarmente preoccupante con riguardo sia all'andamento economico generale che all'evoluzione della finanza pubblica".

Gli esiti della finanza pubblica regionale emergenti dai dati del rendiconto generale per l'esercizio 2012, indicavano, infatti, in termini di competenza, che tutti i saldi di bilancio consolidavano i valori negativi contabilizzati nell'esercizio precedente e che in particolare il saldo tra entrate e spese correnti (c.d. risparmio pubblico) era pari ad un valore negativo di 1.099 milioni di euro e che lo stesso aveva subito un peggioramento rispetto all'anno 2011.

Sul fronte della gestione di cassa la Corte dei conti rilevava altresì una bassa dinamica degli incassi ("13.228 milioni di euro di versamenti totali a fronte di 15.381 di correlativi accertamenti, talché i residui attivi di nuova formazione avevano subito un incremento di oltre 2 milioni di euro pari al 29% rispetto al 2011").

Le spese correnti inoltre si attestavano allo stesso livello dell'esercizio precedente (15.447 milioni) a causa della rigidità delle stesse non incise dagli interventi strutturali di contenimento disposti con la legge di stabilità.

Inoltre la Corte segnalava come il complesso degli andamenti registrati nel 2012 era stato originato dalla mancata soluzione delle criticità più volte evidenziate dalla stessa, segnatamente riguardo al fenomeno dei residui attivi generati dalle entrate tributarie e delle consequenziali refluenze sulla quantificazione del risultato di amministrazione.

La Corte dei conti, fin dal giudizio di parifica del rendiconto generale per l'anno 2011, aveva infatti analizzato la patologica situazione venutasi a creare nel tempo a causa del continuo e progressivo espandersi del volume dei residui attivi, pari a 15 miliardi di euro di cui una consistente quota formatasi antecedentemente all'anno 2001 mettendo in rilievo come poste di "assai dubbia esigibilità" influivano sul risultato di amministrazione e avessero fornito e tutt'ora forniscano "una copertura non idonea al volume di spesa così alimentato".

Essa aveva dato atto inoltre che in passato il Governo regionale, proprio perché aveva riconosciuto l'improbabile realizzabilità di parte dei residui attivi iscritti nel rendiconto del 2000, aveva disposto, in attuazione dell'art. 3 legge regionale n. 15/01, l'accantonamento con vincolo di indisponibilità, in apposito fondo, di una quota dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2000, pari a 2,065 milioni di euro, in corrispondenza ad entrate tributarie accertate ma non riscosse. La normativa regionale successiva ha però progressivamente prosciugato le relative dotazioni finanziarie fino a toccare nel bilancio di previsione 2012 l'importo di 273.685 migliaia di euro a fronte di una massa di residui attivi quantificabili in 3.574 milioni di euro per entrate tributarie relativamente alle quali, secondo la Corte dei conti "persiste concretamente il rischio di inesigibilità".

La Corte dei conti aveva espresso pertanto "una valutazione negativa circa l'adeguatezza della quantificazione operata sui fondi appostati in bilancio per sopperire ai rischi innanzi indicati", il cui impatto in effetti avrebbe potuto seriamente compromettere in futuro i complessivi equilibri di bilancio essendo carenti a tale scopo sia la dotazione di 110 milioni di euro prevista nel bilancio 2013 per il fondo di salvaguardia di cui all'art. 7 comma 2 della legge regionale n. 9/2013, sia quella di 150 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 del fondo destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere.

Orbene, a fronte di tale puntuale analisi operata dalla Corte dei conti, occorre rilevare come non solo il cap. 215713 nel Bilancio di previsione per il corrente esercizio viene mantenuto privo di stanziamento e solo per memoria, ma che anche il fondo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/2013 (cap. 215727) presenta una dotazione di soli 99.500 migliaia di euro, ben inferiore a quella già ritenuta carente nel decorso anno dall'organo di controllo contabile e di certo determinata con criteri non corrispondenti alle indicazioni fornite da codesta ecc.ma Corte nella sentenza nr. 138/2013. Criteri questi non esplicitati peraltro nella relazione tecnica ave del tema della consistente mole di residui attivi e della relativa esigibilità o meno non è fatta alcuna menzione.

L'organo di controllo inoltre, a fronte del "preoccupante divario tra spese correnti ed entrate correnti ormai consueto nell'ultimo triennio, pari ad oltre 1 miliardo di euro", aveva invitato il Governo ad indagare sull'emersione del disavanzo corrente e ad attivare riforme strutturali della spesa pubblica regionale e a tendere ad un rigoroso contenimento della tendenza espansiva della spesa corrente mediante "un congruo effettivo e permanente ridimensionamento della stessa anche attraverso

il ripensamento e la ripermetrazione dei confini dell'azione pubblica regionale".

Il legislatore regionale, proprio per consentire uno stabile miglioramento dei saldi di bilancio, in virtù dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2013, avrebbe dovuto provvedere all'elaborazione, entro il 31 dicembre 2013, di un piano di riordino della normativa regionale, finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento. Questo piano, però, a tutt'oggi non è stato proposto dal Governo regionale, ma soltanto preannunciato nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) approvato dalla Giunta di Governo con delibera 265 del 22 luglio 2013, e che adesso risulterebbe parzialmente concretizzato nelle norme contenute nel provvedimento legislativo testé approvato, i cui effetti tuttavia non sono allo stato degli atti valutabili, anche in assenza di un'adeguata relazione tecnica che ne illustri i contenuti specifici ed i risparmi di spesa conseguibili nel corso dell'esercizio 2014.

L'organo di controllo contabile aveva altresì censurato il non corretto "ciclo del bilancio" ed in particolare, le modalità di redazione del bilancio a legislazione vigente, rilevando come quest'ultimo non fosse costruito sulla scorta dei valori tendenziali della finanza pubblica regionale, ma piuttosto volto "a conseguire valori migliorativi rispetto ai saldi programmati recando improprie previsioni di stanziamento con l'intento di ripristinare in sede di finanziaria o, addirittura, nel corso della gestione, la dotazione di tali poste nelle misure ritenute adeguate".

In tal modo, così, il disavanzo tendenziale che avrebbe dovuto risultare nel bilancio a legislazione vigente, sarebbe stato "coperto" nello stesso documento tramite una nuova dotazione di tutte una serie di voci di spese e la previsione di nuove entrate.

Non ortodossa prassi, questa, mantenuta anche nella redazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per l'anno 2014 presentato dal Governo, dove numerosi capitoli di spesa, attinenti ad oneri incompressibili per il funzionamento di enti e strutture regionali (ex plurimis ad esempio i capitoli 242523, 242524, 443308, 443305, 373312, 147303, 343301 e 343315) presentavano uno stanziamento particolarmente esiguo, poi rideterminato in sede di approvazione della presente legge finanziaria con incrementi in taluni casi di oltre il 400%, riportando la spesa ai livelli consolidati negli anni precedenti.

Inoltre, nel bilancio ora approvato sono stati mantenuti a livelli ben inferiori rispetto al dato consolidato degli esercizi precedenti, gli stanziamenti di spese obbligatorie quali quelli derivanti dalle cosiddette regolazioni contabili (capitoli 219202 e 219205), nonostante che nella relazione tecnica redatta dal ragioniere generale sia stata esplicitamente evidenziata l'insufficienza della dotazione di circa 200 milioni sia considerando l'utilizzo medio dei fondi che l'incidenza delle entrate riscosse.

Del pari è stato diminuito di circa il 35% lo stanziamento del capitolo 108009, relativo anch'esso ad una spesa obbligatoria quale l'indennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti regionali, in base alla laconica giustificazione contenuta nella relazione tecnica secondo cui si sarebbe ricondotta la dotazione del capitolo "alle somme impegnate nell'anno precedente" senza però indicare l'importo.

Incomprensibile appare inoltre il mantenimento "per memoria" dei capitoli 215501 e 215502 relativi alle somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni

mobili ed immobili, che nei precedenti bilanci degli anni 2012 e 2013 presentavano una dotazione, rispettivamente, di 52.580 e 722 migliaia di euro.

La Corte dei conti aveva inoltre censurato come con la legge di stabilità regionale venissero introdotte nuove spese senza assicurare la necessaria copertura, destinata ad essere reperita nel saldo da impiegare risultante dal bilancio a legislazione vigente o, in difetto di quest'ultimo, con il ricorso al mercato. La mancata distinzione tra entrate e spese di natura corrente nel riepilogo delle risorse e degli oneri arrecati dalla legge, non consente di verificare l'effettiva copertura delle nuove o maggiori spese correnti e conseguentemente escludere che le stesse trovino copertura nell'indebitamento o in entrate straordinarie "una tantum". Orbene, anche questa ulteriore criticità rilevata dalla Corte dei conti, non è stata tenuta nella debita considerazione dal legislatore regionale nella redazione del prospetto riepilogativo della manovra finanziaria per il triennio 2014-2016 ove vengono indistintamente riportate maggiori entrate e minori spese destinate a finanziare indistinte minori entrate e maggiori spese finali, omettendo altresì di indicare nel suddetto riepilogo i minori proventi derivanti da talune norme introdotte nell'articolato che si avrà modo di illustrare in prosieguo.

La necessità di assicurare una reale copertura delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate introdotte dalla legge di stabilità costituisce invero non solo un adempimento richiesto dai principi di sana gestione finanziaria ma anche un puntuale obbligo imposto, oltre che dall'art. 81 della Costituzione, anche dalla nuova legge nazionale di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) da ritenersi applicabile anche nella Regione siciliana in virtù del rinvio operato dall'art. 21 comma 6 della legge regionale n. 47/1977 e s.m.i.

L'art. 11 comma 6 della legge n. 196/2009 stabilisce infatti che la legge di stabilità può disporre per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzione di entrate e nuove finalizzazioni da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

È pertanto imprescindibile che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge dimostri dettagliatamente e analiticamente che le nuove o maggiori spese correnti nonché le minori entrate trovino preciso e puntuale riscontro in risorse della medesima natura reperite nell'ambito dei contenuti tipici della stessa finanziaria, quali nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.

Condizioni queste che non appaiono essere soddisfatte dal legislatore, tanto più che l'allegato prospetto riepilogativo non solo è redatto, come prima evidenziato in difformità ai criteri posti dalla legge n. 196/2009 cogenti, in quanto attuativi dell'art. 4 della Costituzione anche per la Regione siciliana, ma anche presenta evidenti incongruenze ed omissioni.

Incomprensibile appare anche il dato riportato nel riquadro B2 "maggiori spese finali" per quanto attiene all'art. 4, "accantonamenti tributari" comma 1, i cui importi relativi al triennio non appaiono coerenti né con la relazione tecnica, né con il testo dell'articolo.

Il riquadro B1 "minori entrate finali" non tiene conto della minore entrata derivante dalla riduzione dal 20% al 13% dell'aliquota di prodotto che i titolari di concessione di coltivazioni per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi ottenute nel ter-

ritorio della regione devono corrispondere, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2013, annualmente all'amministrazione regionale e ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. Non comprensibile risulta inoltre la quantificazione della minore entrata inserita nel riquadro B1 relativa alla previsione di cui all'art. 47 comma 8, in assenza di elementi idonei per la valutazione della congruità della minore entrata, i quali si sarebbero dovuti rinvenire nella relazione tecnica che, invece, non fa alcuna menzione, al riguardo, della previsione legislativa e delle conseguenze dalla stessa prodotte.

Analogamente non appare giustificabile la riduzione di spesa inserita nel riquadro A2 relativa all'art. 11, comma 3 in assenza di elementi illustrativi ed esplicativi nella relazione tecnica riguardo alla corresponsione delle somme dovute ai dipendenti regionali a titolo di arretrati in attuazione dell'art. 6, comma 9 della legge regionale del 26/2012.

Non comprensibile risulta anche l'inserimento nel riquadro B2 del maggior onere derivante dall'art. 12, comma 5 in tema di forestazione, atteso che lo stesso viene quantificato in 123.200 migliaia di euro anziché in 180.000 migliaia di euro così come autorizzato per l'esercizio finanziario 2014.

Del pari non risulta comprensibile la ragione dell'inserimento dell'importo 192.830 migliaia di euro, quale maggiore spesa derivante dall'art. 17, comma 1, a fronte di una spesa complessiva nel testo del suddetto comma, di 262.931 migliaia di euro e di 53.743 migliaia di euro a "legislazione vigente" secondo quanto previsto dall'art. 72, comma 1 della legge regionale n. 9/2013.

Sulla base di quanto esposto lo scrivente è dell'avviso che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 6 commi 8 e 9, 12 comma 5, 13 commi 5, 7 e 8, 14, 17 commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 28, 29, 32 comma 6, art. 34, 38, 39, 40, 42, 43, 46 e 47 commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16 non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, così come richiesto da codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze n. 192/2012 e 18/2013).

Anche le disposizioni contenute negli articoli che di prosieguo si illustrano si ritiene debbano essere sottoposti al vaglio di codesta ecc.ma Corte per profili di incostituzionalità anche diversi dalla violazione dell'art. 81 della Costituzione o per motivi ulteriori rispetto a quelli prima esposti.

\* \* \* \* \*

L'art. 3 rubricato "Disposizioni in materia di residui attivi passivi e perenti e di equilibrio di bilancio" per quanto previsto dai commi 3, 8 e 9, da adito a censura di costituzionalità per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Il comma 3 dispone infatti che i residui passivi derivanti da impegni assunti fino all'esercizio 2003, eliminati per perenzione amministrativa e non reiscritti in bilancio, entro la chiusura dell'esercizio 2013, siano eliminati dalle scritture contabili della Regione del medesimo esercizio.

L'eliminazione dei residui perenti dal conto del patrimonio non può essere effettuata automaticamente ma deve limitarsi esclusivamente a quelle partite andati in perenzione per le quali non permangono i presupposti giuridici del debito della Pubblica amministrazione.

Il successivo comma 8 nel prevedere un limite "non superiore al 40 per cento" per la proposta di conservazione dei residui passivi, assenti nel decorso esercizio, per i quali, essendo venute meno le ragioni dell'obbligazione di cui al precedente 7° comma, le amministrazioni interessate devono dimostrare l'effettiva esigenza di conservazione, determina un livello dei residui passivi stessi non coerente con la reale posizione debitoria della Regione in evidente contrasto con i principi di chiarezza, veridicità e trasparenza del bilancio e peraltro suscettibile di comportare maggiori oneri futuri non dando al contempo contezza della reale posizione debitoria complessiva della Regione.

Il comma 9 inoltre prevede che gli effetti finanziari derivanti dalla cancellazione dei residui passivi disposta dal precedente 8° comma sia destinato ad incrementare la dotazione del Fondo per la cancellazione dei residui attivi di cui all'art. 5 legge regionale n. 11/2010.

Siffatto incremento può essere ritenuto plausibile e consentito soltanto nei limiti delle risorse finanziarie correlate all'eliminazione dei residui passivi per i quali sia venuto meno realmente il presupposto giuridico del debito e non anche, come previsto dalla norma in questione, da un limite determinato dal legislatore sull'intero ammontare dei residui a prescindere dalla effettiva esigenza di mantenimento dei residui stessi.

\* \* \* \* \*

L'art. 5 comma 2 si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

A sostegno, della cennata censura, si rileva che il legislatore dispone che l'aliquota di prodotto dovuta dal titolare di concessione di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi sia ridotta dal 20% al 13%, ma non si preoccupa di quantificare le evidenti minori entrate e la conseguente copertura dell'onere derivante.

Nella relazione tecnica non è fatto alcun cenno alle ragioni che hanno indotto il legislatore a tale scelta ed alle conseguenze sugli equilibri finanziari dei comuni nei cui territori ricadono i giacimenti che, in virtù dell'art. 13, 4° comma della legge regionale n. 9/2013, hanno diritto ai due terzi dei proventi derivanti dalla suddetta aliquota.

Si soggiunge, peraltro, che risulta inspiegabile come, a fronte di detta previsione legislativa, il relativo capitolo di bilancio 2612, presentava inizialmente una dotazione di 8.547 migliaia di euro in diminuzione rispetto al dato rendicontato nel 2012 di 10.232 migliaia di euro, mentre nel testo notificato a questo Commissariato, a seguito della approvazione definitiva, risulta aumentata a 15 milioni.

Il comma 3 del medesimo articolo si ritiene essere in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. e) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario statale.

La nuova disposizione stabilisce infatti che le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

La norma in esame invero, nell'estendere alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le corrispondenti tasse sulle concessioni regionali, di fatto istituisce un nuovo tributo. in quanto il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, non prevede tale fattispecie.



Bisogna, infatti, sottolineare che le tasse sulle concessioni regionali rientrano tra i tributi erariali, sia pure devoluti alle regioni e pertanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla loro disciplina seconda il costante orientamento di codesta Corte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003).

Non va peraltro sottovalutata la circostanza che appare oggettivamente impropria la scelta di individuare come fattispecie imponibile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Occorre, infatti, evidenziare la natura sostanzialmente privatistica di detta segnalazione e tale circostanza comporta che ad essa non può essere attribuita natura provvedimento, come dimostra anche l'evoluzione dell'istituto in sede normativa e giurisprudenziale. In particolare, appare determinante il tenore letterale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il legislatore ha sgombrato il campo da ogni dubbio, statuendo che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Lo spoglio di ogni traccia di attività provvedimento, priva pertanto di giustificazione l'assoggettamento della SCIA alle tasse sulle concessioni, per le quali il presupposto impositivo sorge al momento del rilascio, da parte degli organi dell'Amministrazione pubblica, dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti elencati nelle tariffe previste dalle specifiche normative tributarie, necessari per consentire agli interessati di compiere taluni atti e esercitare determinati e specifici diritti.

Del resto, l'assoggettamento della SCIA alla tassa di concessione, non può trovare un'oggettiva giustificazione, in quanto quest'ultima finirebbe per rappresentare il corrispettivo dell'attività amministrativa di controllo successivo alla presentazione della segnalazione del privato e al contestuale avvio dell'attività. Tuttavia tali poteri inibitori, se esercitati, comporterebbero il mero divieto di prosecuzione dell'attività e la conseguente emanazione di un provvedimento di diniego della concessione che non potrebbe certo giustificare il pagamento della relativa tassa, in quanto la legge prevede che la stessa sia dovuta solo al momento del rilascio del provvedimento amministrativo.

In ultima analisi, la linea evolutiva della SCIA dimostra inequivocabilmente che l'istituto trascende l'attività tipicamente provvedimento autorizzatoria/concessoria delle pubbliche amministrazioni e ricade nell'ambito delle attività liberalizzate. In virtù di ciò viene meno anche ogni spazio per l'imposizione di una tassa sulle concessioni relativamente a questo tipo di attività.

Il comma 5 del medesimo articolo si ritiene essere in contrasto con l'art. 117, 2° comma, lettera g) della Costituzione. Esso prevede la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'art. 10 della legge regionale 11/2010 ed in particolare dispone che "nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la stipula di apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia delle entrate".

Orbene si rileva preliminarmente come il rinvio alla stipula di apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia delle entrate, appaia non essere coerente con l'impostazione fornita dal legislatore nazionale sulla materia.

L'art. 26 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede infatti che venga "attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività pro-

duktive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività" di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso.

Analogamente, l'art. 10 comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 681, ha previsto che "le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni".

La norma testé approvata non solo determina una ingiustificata disparità di trattamento con le altre Amministrazioni regionali che, sulla base delle norme citate, stipulano da diversi anni accordi convenzionali, per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, in cui è previsto il ristoro degli oneri sostenuti dall'Agenzia per lo svolgimento delle relative attività, ma incide palesemente su un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, quale quello dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", proprio per gli effetti distorsivi che determinerebbe sul peculiare rapporto tra Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia.

Come noto infatti tale rapporto si esplica nell'ambito della convenzione prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che fissa, tra l'altro, i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, nonché le risorse trasferite all'Agenzia per il conseguimento degli stessi.

Peraltro, l'art. 70 del citato D.Lgs. n. 300/1999 prevede esplicitamente che le entrate delle agenzie fiscali sono costituite, oltre che dalle risorse trasferite ai sensi dell'art. 59, anche dai "corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'art. 59".

La norma regionale quindi, nel prevedere la stipula di convenzioni non onerose per lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, stabilisce unilateralmente che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle citate attività gravino impropriamente sul bilancio dell'Agenzia, andando ad incidere sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Agenzia stessa nonché sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 dello stesso articolo si ritiene lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, in quanto nell'imporre, per il corrente anno, il divieto di incrementare i canoni irrigui, impedisce di fatto agli enti preposti di poter gestire con criteri di economicità ed efficienza il servizio stesso. Gli Enti in questione si troverebbero infatti nella difficile condizione di scegliere o un servizio inadeguato alle reali esigenze pur di mantenere inalterato il corrispettivo dovuto dagli utenti, ovvero, dover porre a proprio carico la parte di costi non coperti dalla contribuzione privata, con verosimili influenze negative sugli equilibri dei propri bilanci.

\* \* \* \* \*

L'art. 8, 2° comma si ritiene essere in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.



La norma dispone che, previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché delle garanzie dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previste dal medesimo, i risparmi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (relativo alla riduzione di 100 milioni di euro della spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi) siano destinati a favorire l'integrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.

In proposito è opportuno rappresentare che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 35/2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, l'erogazione della seconda tranche dell'anticipazione di liquidità prevista al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, è subordinata alla verifica compiuta dal Tavolo tecnico "degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alla ricognizione delle somme di cui al comma 1, lett. b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5".

Pertanto, in base ai principi espressi dalla citata normativa statale, eventuali risparmi derivanti dalla gestione sanitaria regionale a decorrere dall'anno 2014 dovranno essere accertati, sia da un punto di vista patrimoniale che economico, dal Tavolo di verifica degli adempimenti istituito ex articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e solo all'esito positivo di tali analisi le Regioni potranno effettivamente disporre di eventuali eccedenze.

Si rileva in ogni caso che la Regione siciliana ha predisposto e concordato con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze un programma operativo valido per il triennio 2013-2015, in applicazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, al fine del raggiungimento degli obiettivi strutturali individuati nel documento medesimo e per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, condizionate alla piena attuazione delle misure concordate. Pertanto, in virtù del principio di leale collaborazione, la Regione non può unilateralmente (benché con legge regionale) introdurre interventi in materia di sanità non coerenti con il Programma operativo adottato nella considerazione che il contenuto della disposizione ora approvata potrebbe inficiare il conseguimento dei risultati economici e di sistema programmati con il documento concordato con i ministeri.

\* \* \* \* \*

L'art. 9, comma 3 si ritiene essere in contrasto con l'art. 117, 2° comma lett. 1) della Costituzione in quanto dispone che i risparmi di spesa derivanti dalle soppressioni delle cariche dei coordinatori sanitari ed amministrativi, siano destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili e delle persone affette da autismo.

In proposito va rilevato che la corresponsione delle indennità di funzione è effettuata attingendo ai fondi contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che la disponibilità di detti fondi è esclusivamente vincolata al pagamento di indennità accessorie contrattualmente previste e non altrimenti utilizzabili. Gli eventuali risparmi realizzati devono essere ripartiti sempre all'inter-

no dello stesso fondo per la corresponsione di altre forme di salario accessorio sempre previste contrattualmente. Inoltre la dotazione del fondo è sempre quantificata secondo procedure previste dai contratti collettivi e non può essere diminuita o accresciuta se non in forza da una modifica operata dallo stesso contratto collettivo.

È di tutta evidenza che il legislatore regionale esorbita dalle proprie competenze statutariamente previste operando in materia di ordinamento civile.

\* \* \* \* \*

L'art. 10 si ritiene essere in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto prevede l'affidamento di servizi ausiliari sanitari secondari non meglio specificati, se non dal titolo, come servizi di pulizia, alla società consortile per azioni "Sicilia Emergenza - Urgenza sanitaria".

Società questa a totale capitale pubblico costituita dalla Regione siciliana e dalle aziende sanitarie provinciali, da quelle ospedaliere ed ospedaliere-universitarie del servizio sanitario, il cui scopo e oggetto sociale è la gestione del servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale e dei servizi inerenti all'emergenza-urgenza.

La stessa società, secondo il proprio statuto, può eventualmente assumere lo svolgimento delle attività di trasporto esterno ed interno alle strutture delle aziende del servizio sanitario regionale.

Non appare, ad avviso del ricorrente, consono al principio di cui all'art. 97 della Costituzione, affidare servizi ed attività che esulano dall'oggetto e scopo sociale e quindi potenzialmente non conformi e coerenti con il piano aziendale e con le risorse umane e strumentali della società, non condizionando altresì l'eventuale acquisizione dei servizi, ausiliari sanitari secondari da parte delle strutture del servizio sanitario regionale ad un corrispettivo di importo inferiore a quello sinora erogato agli operatori economici titolari dei contratti per la fornitura dei servizi ausiliari sanitari secondari e di pulizia.

\* \* \* \* \*

Analoga censura va formulata riguardo alla previsione contenuta nell'8° comma dell'art. 11 con cui si pone il divieto alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, agli istituti, alle aziende, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali. Anche in questo caso la norma appare censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 97, laddove non subordina l'utilizzazione del personale appartenente al bacino dei forestali alla preventiva verifica dei costi del servizio sinora espletato da operatori economici privati che, in ipotesi, potrebbe essere pari o inferiore e qualitativamente migliore con ciò alterando, altresì, il principio di libera concorrenza riconosciuto e garantito dal diritto europeo e dalla Costituzione con conseguente violazione dell'art. 117, 2° comma, lett. e) della stessa.

\* \* \* \* \*

L'art. 12, comma 6 costituisce, ad avviso dello scrivente, un'evidente interferenza in materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma lett. l) della Costituzione.

Il legislatore, seppure nell'apprezzabile intento di ridurre e razionalizzare le spese derivanti dalle attività di manutenzione idraulico-forestale e di rimboschimento in cui sono impiegate maestranze stagionali, interviene sulla

quantificazione del rimborso chilometrico da corrispondere ai lavoratori qualora l'Amministrazione non provveda con propri mezzi al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, stabilendo che l'importo dello stesso non può essere calcolato su una distanza superiore a 15 Km, rimborso questo previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. senza limite di percorrenza.

Codesta ecc.ma Corte, in più occasioni, ha acclarato (ex plurimis sentenze 256 e 290/2012 e 28/2013) che ogni regolamentazione del trattamento economico è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva e non può essere integrata e/o modificata dal legislatore regionale,

\* \* \* \* \*

Il comma 6 dell'art. 13 si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto si affida la riscossione dei ruoli di contribuzione dei consorzi di bonifica alla SERIT S.p.A.

La SERIT S.p.A. per effetto dell'art. 2 comma 8 del decreto assessoriale del 28 settembre 2011 è stato oggetto di una procedura di cosiddetta "fusione per incorporazione inversa", attuata in data 18 luglio 2012 ed operativa dall'1 settembre 2012, con la società per azioni Riscossione Sicilia.

La norma in esame appare pertanto inidonea a produrre effetti in quanto affida l'attività di riscossione dei contributi consortili ad un soggetto giuridico inesistente.

\* \* \* \* \*

Il 2° comma dell'art. 17 si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, in quanto si intenderebbe fornire copertura finanziaria ad obbligazioni pregresse di cui non è dato conoscere, in assenza di opportuna relazione tecnica, se le stesse costituiscono residui passivi o siano debiti fuori bilancio, con risorse eventuali ed incerte quali il presunto risparmio di spesa del risultato di gestione per l'anno 2013 del Servizio sanitario regionale soggetto alla verifica e determinazione dei competenti tavoli tecnici ministeriali.

Il comma 9 del medesimo articolo 17 si ritiene anch'esso essere in contrasto con l'art. 81 in quanto amplia la platea da soggetti destinatari dei benefici regionali di cui (all'art. 53, comma 6 della legge regionale n. 9/2013 in assenza di una preventiva quantificazione dell'onere e di una adeguata determinazione della copertura finanziaria, tra l'altro neppure inserita nel prospetto riepilogativo delle maggiori spese finali di cui al riquadro B.

\* \* \* \* \*

L'art. 19 si ritiene essere in contrasto con l'art. 17, lett. c) dello Statuto Speciale e con gli articoli 117, comma 3 e 120 della Costituzione.

Con la predetta disposizione, la Regione siciliana regolamenta il finanziamento delle prestazioni di natura socio sanitaria.

Al fine di assicurare l'effettiva integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, in particolare, l'articolo in esame prevede, al comma 1, che sia vincolata ai distretti sanitari quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento destinabili a tale finalità, e che le suddette risorse si aggiungano a quelle destinate a tale finalità, nell'ambito del Fondo sanitario regionale.

Il legislatore regionale stabilisce, inoltre, al comma successivo, che le Aziende sanitarie assicurino, in deroga al limite massimo stabilito dall'art. 59, comma 1, della

legge regionale n. 33/1996, la copertura dei costi integrativi di loro competenza per le prestazioni di natura socio-sanitaria.

Si segnala, al riguardo, che, sulla base del citato art. 59, la Regione Sicilia pone a carico del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo di lire 500 milioni, l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti.

Occorre evidenziare che il finanziamento previsto dalla disposizione richiamata dall'articolo in esame sembra configurarsi come un vero e proprio livello ulteriore di assistenza sanitaria che la Regione siciliana, essendo in piano di rientro, non può garantire.

La possibilità, contenuta nell'art. 19 del disegno di legge in esame, di derogare al suddetto limite, esprimendo la volontà del legislatore regionale di porre ulteriori oneri relativi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a carico delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale (sia pure integrate con la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali) rappresenta un'ulteriore e più grave violazione degli obblighi assunti dalla Regione nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e appare, pertanto, in contrasto con la normativa nazionale vigente in materia, rappresentata dall'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

Ne risulta pertanto violato l'articolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "assistenza sanitaria", oltre che l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica".

A tal riguardo, codesta Corte, nella sentenza n. 104/2013, nel confermare la precedente giurisprudenza, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare «in contrasto con l'obiettivo dichiarato nel Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011)".

Inoltre, codesta Corte ha altresì ricordato, da un lato, come l'interferenza con il piano di rientro sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); dall'altro, come «l'introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012),

Inoltre l'utilizzo di una "quota", peraltro indeterminata, del Fondo nazionale delle politiche sociali, a copertura dei costi integrativi di competenza delle Aziende sanitarie provinciali per le prestazioni socio-sanitarie in questione, configura una impropria destinazione delle risorse del FNPS, vincolato alla copertura dei costi connessi alle prestazioni sociali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, escluse quelle assicurate dal siste-

ma sanitario. In altri termini, col Fondo nazionale delle politiche sociali può essere unicamente finanziata la componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie e non già quella di competenza del Servizio sanitario.

Al riguardo si osserva che, se da un lato è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di codesta Corte secondo cui lo Stato non può imporre alle regioni (e segnatamente, alle Regioni a statuto speciale) vincoli di destinazione in ordine all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento, per altro verso risulta contrastante con i principi di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo il previsto utilizzo di una quota parte delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali che, si ribadisce, è indeterminata e rimessa alla discrezionale decisione della Giunta di Governo, per conseguire finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie del Fondo e al cui finanziamento si dovrebbe provvedere attingendo a differenti fonti di copertura.

\* \* \* \* \*

Riguardo all'art. 22, 4° comma si ritiene che lo stesso sia in contrasto con gli articoli nn. 97 e 117, 2° comma lett. 1) della Costituzione.

Il legislatore regionale, con la disposizione in esame, determina la decadenza "ope legis" degli organi della società a totale e/o parziale capitale regionale di cui è prevista la cessione in quanto non ritenute strategiche. I particolari poteri di nomina e revoca degli organi di società con partecipazione pubblica vengono infatti definiti dall'art. 2449 del codice civile e quindi non è consentito al legislatore regionale di introdurre una propria disciplina speciale per una categoria soltanto di società partecipate. Non sorretta da idonea motivazione appare inoltre la prevista decadenza immediata che peraltro potrebbe dare vita ad un gravoso contenzioso con i componenti degli organi societari in assenza di una giusta causa per la risoluzione del mandato.

Il fine di accelerare le procedure di vendita delle azioni e delle relative cessioni potrebbe essere tenuto in considerazione invero soltanto dopo l'inerzia degli attuali amministratori a seguito delle opportune direttive loro impartite in attuazione della norma in questione.

\* \* \* \* \*

Il comma 2 del sopracitato articolo 22, unitamente alle previsioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 36 e 41 si ritengono essere in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione giacché tutte pongono a carico dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'onere finanziario derivantini che dovrebbe ricadere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione o sul fondo di cui all'art. 61 della legge regionale n. 17/2004 o ancora a seguito di indeterminate rimesse da parte dell'E.S.A., senza che sia possibile conoscere l'entità delle stesse e valutare la congruenza con i compiti e le nuove finalità ora disposte.

La relazione tecnica non fa alcun cenno all'esistenza o meno di risorse libere e al relativo ammontare né tantomeno, dai successivi chiarimenti pervenuti informalmente si è potuto appurare la consistenza e l'attuale ammontare della liquidità netta impegnabile (un allegato reca la data del 31 dicembre 2012 e il secondo ne è privo).

Il legislatore, peraltro, nel disporre l'utilizzo delle "risorse disponibili", dell'IRFIS, non si è preoccupato di abrogare o modificare contestualmente le vigenti norme regionali con cui le stesse sono state assegnate e sinora utilizzate secondo ben precise finalità e a favore di deter-

minate categorie di operatori economici, rendendo così nei fatti la copertura degli oneri derivanti dalle norme in questione evanescente e non ponderata anche in relazione alle indeterminatezza della spesa autorizzata dagli articoli 26, 27, 28 e 36.

Considerata anche l'ambigua natura giuridica dell'istituto, titolare di due distinte iscrizioni negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB antecedenti alla modifica apportata dai D.Lgs. nn. 141/2010 e 169/2012, non appare consona al principio di cui all'art. 97 della Costituzione affidare allo stesso ulteriori compiti e gestioni di fondi con conseguente intensificazione dell'attività di indirizzo della pubblica amministrazione, prima della definizione dell'assetto o meno di intermediario finanziario soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'art. 26, inoltre, sostanzialmente riproduce il contenuto dell'art. 5 del D.D.L. n. 566-stralcio I, oggetto di ricorso dinanzi a codesta Corte in data 23 dicembre 2013 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, atteso che il costituendo fondo è destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia a prima richiesta ad imprese agricole e della pesca, omettendo di quantificare gli oneri conseguenti ed il limite alla garanzia a prima richiesta secondo criteri sulla modalità di utilizzazione rimessi ad un emanando decreto presidenziale. La copertura è, altresì, demandata al versamento nelle casse dell'IRFIS di indeterminate disponibilità di un Fondo di rotazione esistente presso l'ESA senza, peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente legislazione, continuano ad essere destinate ad altre finalità.

Un rilievo ulteriore merita l'art. 25 con cui viene istituito un fondo rotativo gestito da CRIAS la cui copertura dovrebbe essere reperita sempre con parte dei fondi nella disponibilità dell'IRFIS, ma subordinata al diritto potestativo della Giunta regionale che dovrebbe/potrebbe autorizzare l'IRFIS a rendere disponibili 15 milioni di euro delle proprie risorse.

\* \* \* \* \*

L'art. 23 introduce una nuova disciplina in materia di società pubbliche regionali al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica. Esso tuttavia nei commi 2° e 3° si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare il 2° comma, che introduce e sostituisce il 6° comma dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, da un canto pone il divieto alle società partecipate della Regione di effettuare nuove assunzioni di personale e, dall'altro, per quelle già poste o da porre in liquidazione, dispone l'attivazione per l'intero organico aziendale delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/91.

A fronte di tale rigorosa disciplina, immediatamente dopo, però, introduce una deroga al divieto di assunzione in base alla quale le Società pubbliche regionali, come ridefinite dal processo di razionalizzazione, possono assumere personale già "in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009" presso le società poste in liquidazione e già destinatarie delle procedure di licenziamento per cessazione di attività.

Orbene la predetta disciplina si pone, ad avviso dello scrivente, in stridente contrasto con quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 112/2008 e dall'art. 19 del D.L. n. 78/2009, nonché dall'art. 3 del D.L. n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013 e quindi con l'art. 97 della Costituzione.



La disciplina testé introdotta consente infatti l'assunzione senza esperimento di selezioni pubbliche di personale di cui non sono ben chiare, stante l'ambigua locuzione "servizio effettivo", le modalità, i criteri di selezione e il rapporto giuridico preesistente che potrebbe, in ipotesi, essere stato costituito anche in violazione del divieto di assunzione imposto da precedenti leggi regionali.

La disposizione censurata configura inoltre una sorta di mobilità a sé stante difforme ed elusiva di quanto previsto dalla recente normativa statale che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica introdotto dal primo menzionato art. 3 del D.L. n. 101/2013, in quanto non assicurerebbe nelle sue fasi attuative, la condizione essenziale di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali e la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali.

Inoltre il personale così immesso nelle dotazioni organiche delle società sopravvissute al riordino potrebbe non avere requisiti professionali adeguati, necessari per l'espletamento dei servizi svolti dalle società in house, e non garantirebbe il criterio di imparzialità e trasparenza delle selezioni pubbliche ancorate a sistemi oggettivi predeterminati richiesto dall'art. 97 della Costituzione, non solo a garanzia di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari dell'attività societaria che potrebbe essere compromessa dalla presenza di personale non in possesso di idonea e specifica professionalità.

Anche il 3° comma del medesimo articolo, limitatamente all'ultimo periodo dell'introdotta comma 6 bis dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Viene infatti prevista la mobilità del personale in servizio presso le società a totale partecipazione pubblica poste in liquidazione e nelle altre ritenute strategiche nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 1 legge regionale n. 10/2000, all'ARPA.

Codesta Corte, con consolidata giurisprudenza e da ultimo con la sentenza n. 227/2013, ha ritenuto illegittima l'immissione nei ruoli di amministrazioni pubbliche di personale esterno anche se proveniente da società a totale capitale pubblico strumentali e facenti parte dell'apparato regionale cosiddetto parallelo. Ciò in quanto l'area dell'eccezione alla regola del concorso per l'ingresso agli uffici pubblici, deve essere rigorosamente delimitata e non può risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata, "tramite una selezione concorsuale pubblica", immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati.

L'eccezione alla regola del pubblico concorso non può essere sorretta da una presunta e non dimostrata esigenza dell'ARPA di reclutare diversamente dipendenti utilizzati in disciolte società "in house" o negli enti sottoposti a vigilanza dalla Regione (peculiarità di attività svolte, professionalità specializzate elevate).

Alla norma appare piuttosto sottesa la "ratio" di tutela dei lavoratori occupati nelle società in liquidazione e che, pertanto, essendo quest'ultima ricollegabile ad un interesse specifico dei dipendenti, non può essere considerato idoneo a giustificare una deviazione dal principio generale del pubblico concorso posto a tutela di tutti i cittadini che aspirano a ricoprire pubblici uffici.

L'art. 24 si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Esso infatti prevede che l'IRCAC debba annualmente rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate attinenti alla legge regionale n.

37/1987 nel Fondo unico a gestione separata dallo stesso gestito. Tali somme resteranno in dotazione al predetto istituto per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione a carattere innovativo nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e ad altre finalità indicate nel 2° comma ad eccezione di 10 milioni di euro che dovrebbero essere versati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e il settore sociale

Risorse queste che sono riportate nel riquadro A1 "maggiori entrate finali" del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria.

Orbene, a fronte di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo cui in atto sarebbero giacenti presso le casse dell'IRCAC circa 14 milioni di euro, dai chiarimenti forniti a questo Ufficio, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 488/69, non risulta certa la disponibilità di 10 milioni di euro atteso che l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione dovrà operare le dovute verifiche per il disimpegno previsto nell'art. in questione nei tempi che non è possibile determinare stante la complessità delle singole fattispecie e l'importanza dei dati da fornire.

Non evincendosi dalla relazione tecnica i criteri secondo i quali sia stato quantificato l'ammontare delle risorse da trasferire al bilancio della Regione ed in presenza dell'affermazione del Commissario straordinario dell'Istituto di credito, si è indotti a ritenere non certa bensì aleatoria nel "quantum" se non nell'"an", la maggiore entrata destinata al funzionamento del coacervo delle nuove spese previste dell'intero provvedimento legislativo e conseguentemente non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte per violazione dell'art. 81 della Costituzione, unitamente al secondo periodo del comma 2 dell'art. 25 che autorizza l'IRCAC a utilizzare fino a un massimo di 5 milioni di euro le risorse disponibili di cui alla legge regionale n. 37/1978.

\* \* \* \* \*

L'art. 30, 13° comma, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Esso infatti prevede che fino al 31 dicembre 2016 debbano essere applicate le disposizioni dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1993 e dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1994.

Dette disposizioni rispettivamente stabiliscono che i concorsi pubblici siano soltanto per titoli, determinati e valutati secondo un decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 1992, criteri di valutazioni questi, successivamente rideterminati dal decreto assessoriale 19 giugno 1996 per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e per i concorsi riservati al personale interno. La prevista selezione per soli titoli, peraltro, determinati con decreto assessoriale, ad avviso del ricorrente crea delle modalità di selezione per i processi di stabilizzazione del personale precario difforme da quanto prescritto sia dall'art. 35, comma 3 bis del D. Leg.vo n. 165/2001, che dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 101/2013.

Si configurerebbe quindi un immotivato trattamento differenziato in assenza di peculiari situazioni regionali rispetto al personale precario di tutte le altre amministrazioni pubbliche del rimanente territorio nazionale, che si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza ed imparzialità ed anche di buon andamento della pubblica amministrazione laddove la verifica delle capacità professionali sarebbe demandata al solo possesso di titoli e non



anche all'effettiva capacità mostrata dai candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.

\* \* \* \* \*

L'art. 32 introduce una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli enti locali nel precedente art. 30 ove, correttamente, non si fa alcuna menzione delle procedure concorsuali da avviare in quanto, secondo il comma 10 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, le Regioni anche a statuto speciale, sono tenute ad attuare quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo, concernenti sia le procedure concorsuali speciali o quella speciale transitoria, che le possibilità di proroga di contratti di lavoro a tempo determinato.

Si rileva quindi, innanzitutto, un'ingiustificata difformità di trattamento tra i lavoratori precari a seconda dell'amministrazione pubblica dove prestano servizio ed inoltre che, dell'ambigua formulazione dei primi tre commi dell'art. 32, deriverebbero procedure concorsuali riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal 2° comma dello stesso articolo.

Il legislatore, inoltre, autorizza l'attivazione di procedure di reclutamento interamente riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti del succitato comma 2, omettendo di fare menzione che le stesse possano essere avviate nel limite del 50% delle risorse assunzionali previste per siffatta procedura riconducibile a quella del reclutamento speciale transitorio. Inoltre il 3° comma demanda a successiva delibera di Giunta l'individuazione dei posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nei limiti del 50% dei posti disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno anziché quello massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento delle spese di personale secondo i regimi limitativi fissati nei documenti di finanza pubblica.

Si soggiunge che i due sistemi, reclutamento speciale e reclutamento speciale transitorio, sono tra loro alternativi e non cumulabili proprio perché il legislatore statale ha voluto garantire un adeguato accesso libero dall'esterno in ossequio al principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

Siffatta procedura di stabilizzazione inoltre, proprio perché riproduce con omissioni ed integrazioni le disposizioni statali, induce a far ritenere che l'amministrazione regionale voglia sottrarsi all'obbligo anche degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del rispetto dei limiti del patto di stabilità e delle misure di contenimento delle spese per il personale.

Il comma 7 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012 e come tali non più suscettibili di nuova costituzione e prosecuzione triennale. Si tratterebbe infatti di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato che come tali dovrebbero soggiacere alle disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

La disposizione inoltre travisa la "ratio" del D.L. n. 101/2013 e di tutta la normativa statale in materia di precariato, in quanto favorisce la formazione e il consolidamento di situazioni pregresse di lavoro a tempo determinato senza valutare preventivamente le effettive esigenze degli enti presso i quali dovrebbero essere avviate le procedure di stabilizzazione e la compatibilità finanziaria degli stessi apparendo piuttosto volta a tutelare le aspettative di una ristretta cerchia di beneficiari.

La disposizione è altresì censurabile sotto il profilo della copertura finanziaria in quanto priva di un'adeguata e documentata quantificazione degli oneri e imputata genericamente sulle disponibilità del cap. 443305, la cui dotazione viene ridotta di circa un 30% rispetto a quella dell'anno precedente.

Per le motivazioni su esposte l'articolo si ritiene in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione.

\* \* \* \* \*

L'art. 33 si ritiene essere in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto contiene la generalizzata ed indistinta proroga di contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'1 gennaio 2014, incongruamente con quanto previsto nel precedente art. 30, comma 4, ove la decorrenza dell'eventuale proroga è rimessa agli Enti utilizzatori del personale a tempo determinato che avranno cura di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per ricorrere alla prosecuzione dell'utilizzo del personale precario.

Esso inoltre è in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale le assunzioni a tempo determinato costituiscono una fattispecie residuale rispetto alla regola fissata dal comma 1 del medesimo articolo secondo il quale "per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato". La norma in esame, pertanto, contrasta anche con l'articolo 117, 2° comma, lett. 1), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Inoltre, la disposizione in esame, non solo non tiene conto delle norme in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale violando l'art. 117, 3° comma della Costituzione, ma anche si pone in contrasto con l'art. 81 della stessa, in quanto nulla dispone in merito ad eventuali o maggiori oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

\* \* \* \* \*

L'art. 34, rubricato "Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo" si ritiene essere in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, nella parte in cui dispone la prosecuzione degli interventi in favore dei suddetti nel 2015 e 2016 e l'integrazione, per il corrente anno, di 4.000 migliaia di euro, a carico dei fondi ordinari del bilancio della Regione, delle risorse destinate ad interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionale nell'ambito del piano di azione e coesione. La spesa derivante dalla suddetta integrazione di finanziamento e proroga di intervento è riportata in parte nel riquadro B2 "maggiori spese finali" del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, modalità questa non conforme, secondo quanto argomentato in premessa, agli artt. 11, comma 6 e 17 della legge n. 196/2009 e quindi in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

\* \* \* \* \*

L'art. 37 dà adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.

Esso infatti estende tutte le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dall'ordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie mono-parentali.

Siffatta generalizzata estensione "tout court", senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad ognuno di questi, si ritiene incompatibile con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.

Ciò tuttavia non esclude che su singole questioni le due formazioni sociali, "id est" famiglia tradizionale e quella di "fatto" possano essere sovrapponibili e che la semplice esistenza di un rapporto di convivenza sia meritevole di tutela con riguardo a specifici interventi di sostegno mediante la disciplina di singoli servizi rivolti ai cittadini come ad esempio nell'ambito delle politiche abitative o dell'accesso a benefici assistenziali.

La norma in esame altresì introduce un'ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di "unioni di fatto" in quanto potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione.

Poiché l'istituzione di detti registri è frutto della discrezionalità dei singoli enti civici, e soltanto in alcuni di essi sono presenti, le coppie di fatto residenti in comuni privi di tali registri, sarebbero escluse da ogni possibilità di accedere ai benefici e alle provvidenze per una circostanza non dipendente dalla loro volontà, a prescindere dall'esistenza o meno del legame affettivo esistente.

Inoltre la disposizione contenuta nell'art. 37, ampliando in maniera non definita e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dall'ordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi oneri che in assenza della valutazione degli stessi nella relazione tecnica, inducono lo scrivente a sottoporre la disposizione in questione al vaglio di codesta Corte, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 81 della Costituzione.

\* \* \* \* \*

Il 7° comma dell'art. 47 che si trascrive "L'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione, nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001, approvato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.", sostanzialmente contiene una sanatoria e convalida dell'avvenuta corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non è dato conoscere l'ammontare complessivo degli esborsi finora effettuati e la quota di integrazione posta ora a carico dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

La predetta integrazione previdenziale inoltre troverebbe fondamento non da una legge ma da un regolamento o da una prassi finora seguita oltre che dall'EAS anche dai consorzi ASI.

In assenza di una dettagliata relazione tecnica che individui i soggetti destinatari, l'ammontare dell'integrazione per ognuno di essi e le modalità di calcolo della suddetta integrazione, nonché una proiezione decennale degli oneri derivanti dalla corresponsione di detto beneficio

aggiuntivo, è di palmare evidenza la violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Inoltre la stessa disposizione, nel porre a carico della dotazione finanziaria dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione gli oneri derivanti dal predetto beneficio di cui non è possibile quantificare l'ammontare, potrebbe comportare il venire meno di cospicue risorse nelle disponibilità dell'ente destinate non solo all'ordinario funzionamento ma anche alle finalità ed obiettivi della sua attività, con ciò comportando anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Il comma 8 del medesimo art. 47 sostituisce l'art. 12 della legge regionale n. 9/2013 relativo alla quantificazione del canone di produzione annualmente dovuto dagli esercenti delle cave alla Regione e ai comuni per l'attività estrattiva con l'incremento del 50% del versamento dovuto "una tantum" per le opere di recupero ambientale disposte dall'art. 19 della legge regionale n. 127/80. Orbene detta sostituzione comporta non solo un evidente minore entrata all'erario regionale di cui peraltro non è rinvenibile nella relazione tecnica alcun criterio di determinazione in quanto quantificata "apoditticamente", nel riquadro B1 "minori entrate finali" del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, in 1.900 migliaia di euro, ma anche la stessa è priva di copertura in quanto è determinata in maniera difforme dalla previsione degli articoli 11, 6° comma e 17 della legge n. 196/2009 come illustrato in premessa.

La disposizione inoltre pone a carico dei comuni su cui ricadono i giacimenti minerari di cave, la minore entrata in questione giacché gli stessi, in virtù del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2013, hanno diritto al 60% del canone di produzione ora soppresso, riduzione questa non compensata dall'attribuzione del 20% del versamento dell'onere dovuto per le opere di recupero ambientale.

La disposizione in questione, laddove pone a carico degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata un nuovo onere o una minore entrata senza quantificarne e determinarne la copertura, si pone ulteriormente in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Del pari il comma 9 è in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto pur disponendo, per cinque periodi di imposta, agevolazioni IRAP a favore delle imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2014, omette di quantificare gli oneri e di indicare i relativi mezzi di copertura per gli esercizi successivi al 2016.

Il legislatore è così venuto meno alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e in base al quale la copertura di nuove spese o minori entrate deve essere credibile ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri secondo quanto acclarato da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn. 27/12011 e 131/2012).

Il comma 10 inoltre autorizza la spesa di 250 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996 in virtù dell'art. 34 della legge regionale n. 33/1996.

A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile per quale ragione il legislatore intervenga dopo circa 18 anni in favore di una categoria di soggetti già beneficiari di misure di sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere in contrasto con l'art.

81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari, non è possibile valutare la congruità e l'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa.

Il comma 19 dell'art. 47 si ritiene essere in contrasto con l'art. 11 D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale.

La norma regionale, oggetto di censura che di seguito si trascrive "Al fine della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di prodotti farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale, l'Assessorato regionale della salute: predispone idoneo disciplinare per la prescrizione ed erogazione di prodotti farmaceutici in confezioni monodosi o contenenti un numero di presidi utili per un ciclo terapeutico medio, per evitare l'accumulo di farmaci inutilizzati nelle così dette farmacie domestiche; fissa gli importi delle quote di compartecipazione a carico degli assistiti in misura proporzionale al minor costo delle confezioni unitarie o per ciclo terapeutico medio. In via di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dal presente articolo si applica a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private accreditate nel rispetto della normativa vigente sul confezionamento delle specialità medicinali.", fa riferimento alla fattispecie dello sconfezionamento dei farmaci, prevedendo che, in sede di prima applicazione, essa si applichi "a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private".

Tale disposizione contrasta con quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.L. n. 158/2012, il quale dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, i sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza. L'AIFA, su richiesta della Regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione, macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette".

La richiamata norma statale, quindi, consente i sistemi di riconfezionamento solo alle condizioni, nei limiti e con le procedure da essa previsti. In particolare, si evidenzia come essa preveda che tali sistemi di riconfezionamento possano essere effettuati solo a favore degli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali e nel rispetto delle norme di buona fabbricazione.

Per le ragioni sopra illustrate, è da ritenere che la citata norma regionale violi l'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale della Regione siciliana, che rimette la materia dell'assistenza sanitaria - nella quale è ricompresa l'assistenza farmaceutica - alla potestà legislativa concorrente, in base alla quale la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa, deve rispettare i principi della legislazione statale, nel caso in esame recati dal citato art. 11, comma 5, del D.L. n. 158/2012, rispetto al quale la norma regionale "de qua" si pone invece in contrasto.

Per questi motivi

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

#### Impugna

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 670 dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014:

- art. 3, commi 3, 8 e 9 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 per violazione degli articoli 81, 97, 117, 2° comma lettere e) e g) della Costituzione;
- art. 6, commi 8 e 9 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- art. 8, comma 2 per violazione dell'art. 120 della Costituzione;
- art. 9, comma 3 per violazione dell'art. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione;
- art. 10 per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
- art. 11, comma 8 per violazione degli articoli 97 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione;
- art. 12, commi 5 e 6 limitatamente al secondo periodo per violazione degli articoli 81 e 117, 2° comma lettera l) della Costituzione;
- art. 13, commi 5, 6 limitatamente al capoverso, 7 e 8 per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;
- art. 14 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- art. 17, comma 1 limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- art. 19 per violazione dell'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale e degli articoli 117, comma 3 e 120 della Costituzione;
- art. 22, comma 2 limitatamente al secondo periodo e comma 4 per violazione degli articoli 81, 97 e 117 comma 2 lettera l) della Costituzione;
- art. 23, comma 2 limitatamente ai periodi compresi tra le parole "in deroga al divieto di nuove autorizzazioni" e "con apposite deliberazioni della giunta regionale" e comma 3 limitatamente al secondo periodo da "tali disposizioni si applicano" a "alla legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche e integrazioni all'ARPA" per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 24 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- articoli 25, 26, 27 e 28 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- art. 29 per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- art. 30, comma 13 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7 per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;
- art. 33 per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117, 2° comma lettera l) e 3° comma della Costituzione;
- art. 34 comma 2 limitatamente all'inciso "la data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, è prorogata al 31 dicembre 2016 e" e comma 6 primo periodo per violazione dell'art. 81 della Costituzione;
- art. 36 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- art. 37 per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione;



- articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dell'art. 11 del D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto speciale.

Palermo, 23 gennaio 2014.

*Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana:* ARONICA

(2014.8.457)046

## PRESIDENZA

### Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, con sede legale in Palermo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, con sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 145 del 29 gennaio 2014.

(2014.7.368)099

## ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

### PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione dell'elenco delle domande di aiuto revocate - 1<sup>a</sup> sottofase.

Con decreto n. 1224 dell'8 novembre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013, reg. n. 10, foglio n. 392, è stato approvato l'elenco delle domande di aiuto revocate della 1<sup>a</sup> sottofase con l'indicazione delle motivazioni di esclusione di cui all'allegato A dello stesso D.D.G. del Dipartimento regionale dell'agricoltura. Detto decreto con il relativo allegato sono consultabili nel sito istituzionale del PSR Sicilia <http://www.prs Sicilia.it/> all'interno della misura 114.

(2014.9.504)003

### PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione dell'elenco regionale dei beneficiari - 2<sup>a</sup> sottofase.

Con decreto n. 1409 del 10 dicembre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014, reg. n. 1, foglio n. 167, è stato approvato l'elenco regionale dei beneficiari della misura 114 - "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura, 2<sup>a</sup> sottofase (Allegato A dello stesso D.D.G. del Dipartimento dell'agricoltura). Le ditte inserite nell'elenco sono autorizzate ad usufruire del servizio di consulenza secondo le modalità indicate nelle Disposizioni attuative specifiche della misura (D.D.G. n. 777 del 19 luglio 2013). Detto elenco è consultabile nel sito istituzionale del PSR Sicilia <http://www.prs Sicilia.it/> all'interno della misura 114.

(2014.9.503)003

### PSR Sicilia 2007-2013 - "Pacchetto integrato di Filiera" - Proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto.

Con avviso del 20 dicembre 2013 si disponeva la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto delle singole misure da attivare al 28 febbraio 2014, nella considerazione che erano in corso di approvazione, da parte della Corte dei conti, alcune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni attuative specifiche del Pacchetto Integrato di Filiera (PIF), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 21 ottobre 2011.

Tenuto conto che le predette modifiche non sono state ancora approvate e che sono pervenute numerose richieste da parte di soggetti a

diverso titolo interessati nella progettazione integrata, si dispone una ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto delle singole misure da attivare al 28 marzo 2014.

(2014.10.570)003

### PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Metropoli Est" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili nonché degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili delle misure 323, azione B, e 313, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Metropoli Est" del Gal Metropoli Est, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: [www.prs Sicilia.it](http://www.prs Sicilia.it/), [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it/), nonché nel sito del Gal Metropoli Est, [www.galmetropoliest.org](http://www.galmetropoliest.org/), le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, unitamente agli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili, a seguito di espletamento del bando della misura 323, azione B e della manifestazione di interesse della misura 313, azione B - sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - azione B "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali (manifestazione di interesse);

- Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale".

Per maggiori informazioni consultare i siti: [www.prs Sicilia.it](http://www.prs Sicilia.it/) e [www.galmetropoliest.org](http://www.galmetropoliest.org/).

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.9.490)003

### PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Terre del Niseno" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive e degli elenchi delle istanze non ricevibili della misura 312, azioni A e D - III sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Terre del Niseno" del Gal Terre del Niseno sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: [www.prs Sicilia.it](http://www.prs Sicilia.it/), [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it/), nonché nel sito del Gal Terre del Niseno, [www.galterredelniseno.it](http://www.galterredelniseno.it/), le graduatorie definitive e gli elenchi delle istanze non ricevibili della misura 312, azioni A e D - III sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato I del trattato"; azione D "Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali.

Per maggiori informazioni consultare i siti: [www.prs Sicilia.it](http://www.prs Sicilia.it/) e [www.galterredelniseno.it](http://www.galterredelniseno.it/).

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2014.9.488)003

**PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Terre Normanne" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 312, azione C.**

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Terre Normanne" del Gal Terre Normanne, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dell'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it), [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it), nonché nel sito del Gal Terre Normanne, [www.terrenormanne.it](http://www.terrenormanne.it), la graduatoria definitiva nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 312, azione C - III sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - azione C "Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313".

Per maggiori informazioni consultare i siti: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) e [www.terrenormanne.it](http://www.terrenormanne.it).

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

**(2014.9.491)003**

**Proroga dei termini di presentazione delle domande relative al bando campagna 2013/2014 - Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM Vino.**

Il termine per la presentazione delle domande relative al Bando di gara campagna 2013/2014 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti OCM Vino previsto al capitolo H) presentazione delle domande per il 28 febbraio 2014, è prorogato al 20 marzo 2014, così come previsto dalla circolare AGEA Coordinamento Prot. N. ACIU.2014.93 del 24 febbraio 2014.

Conseguentemente le ditte, entro il 27 marzo 2014, dovranno trasmettere copia delle domande e degli allegati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

**(2014.10.566)003**

**ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Modifica dei decreti 25 luglio 2012 e 13 dicembre 2012, relativi all'approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a contributo a valere sull'obiettivo operativo 4.1.1, linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013.**

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2707/3 del 27 novembre 2013, è stata approvata la modifica della graduatoria dei programmi ammessi a contributo (elenchi nn. 1, 2 e 3), relativi alla linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, già approvata con DDG n. 2810 del 25 luglio 2012 e DDG n. 4133 del 13 dicembre 2012.

Copia integrale del D.D.G. n. 2707/3 del 27 novembre 2013 è disponibile nei seguenti siti:

- [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it);
- [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AttivitaProduttive/PIR\\_DipAttivitaProduttive/PIR\\_POFESR20072013/PIR\\_Linea4111](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Linea4111).

**(2014.9.526)129**

**Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nelle province di Caltanissetta, Catania e Trapani.**

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 111/6 al n. 116/6 del 30 gennaio 2014, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	D.D.G. n.	del
Controcorrente editore	Catania	04088020872	111/6	30/1/14
Agrozootecnica 97	S. Maria di Licodia	03405210877	112/6	30/1/14
Cartanimata	Acireale	0390704871	112/6	30/1/14
Co.S.I.L.	Paternò	04491190874	112/6	30/1/14
Futura Ramacchese	Ramacca	04404340871	112/6	30/1/14
Le meraviglie dell'Etna	Catania	04263490874	112/6	30/1/14
Agrumicola etnea	Catania	03764590877	113/6	30/1/14
Arca	Catania	04256460876	113/6	30/1/14
Assofrutta	Acireale	04012060879	113/6	30/1/14
Bolo fiorentino	Ragalna	04161050879	113/6	30/1/14
Co.Al.Pa.	Giarre	04376340875	113/6	30/1/14
Logoil Multiservices	Catania	04480140872	113/6	30/1/14
Multiservices	Calatabiano	03880910876	113/6	30/1/14
Omnibus	Bronte	04429620877	113/6	30/1/14
Ortofrutticola palagonese il gallo	Palagonia	03883360871	113/6	30/1/14
Arcipelago	Gravina di Catania	04328660875	114/6	30/1/14
Arcobaleno	Piedimonte Etneo	03755280876	114/6	30/1/14
C.C.M.	Mirabella Imbaccari	03572390874	114/6	30/1/14
Edilizia Giovanni Paolo	Vizzini	04335050870	114/6	30/1/14
Panoramica	Catania	04486200878	114/6	30/1/14
Real Agricola	Ramacca	04533770873	114/6	30/1/14
Socialis	Catania	04454290877	114/6	30/1/14
Vittoria	Catania	04382790873	114/6	30/1/14
Alfa Edilizia	Catania	04381890872	115/6	30/1/14
Sicilia Multiservizi	Aci Catena	04510750872	115/6	30/1/14
Am Communication Systems	Caltanissetta	01359610852	116/6	30/1/14
Moto Cooperativo Keinesiano	Gela	01774400855	116/6	30/1/14
Officine Meccaniche Riunite	Gela	01639800851	116/6	30/1/14
Pokerfrutta	Gela	01761460854	116/6	30/1/14
Ra.Ma.Ri. Carni	Gela	01657050850	116/6	30/1/14
San Francesco 2002	Caltanissetta	01611760859	116/6	30/1/14
Santa Rosalia	San Cataldo	01769080852	116/6	30/1/14
Sicilterra	Partanna	00631830817	117/6	30/1/14

**(2014.7.388)042**

**Sostituzione di componenti del comitato di sorveglianza della società cooperativa Consorzio cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 362 del 6 febbraio 2014, il dott. Alberto Di Carlo, nato a Chioggia (VE) il 27 gennaio 1978, e il dott. Antonio Gabriele Armetta, nato a Palermo il 18 settembre 1963, sono stati nominati componenti del comitato di sorveglianza della società cooperativa Consorzio cantine cooperative riunite della Regione siciliana, con sede in Marsala (TP), in sostituzione del dott. Pietro Cimiotta e del dott. Paolo Scardina.

**(2014.7.423)040**

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

**Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 del D.lgs. n. 42/2004 e sue modifiche ed integrazioni, è stata ricostituita, con decreto del dirigente generale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 115 del 23 gennaio 2014, per un quadriennio a decorrere dalla data del 23 gennaio 2014, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, composta da:

- soprintendente pro tempore per i beni culturali ed ambientali di Messina;
- dirigente responsabile dell'unità operativa beni paesaggistici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

c) dirigente responsabile dell'unità operativa beni architettonici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;

d) dirigente del servizio tutela del Dipartimento regionale dei beni culturali e I.S.;

e) dirigente del servizio per pianificazione paesaggistica del Dipartimento regionale dei beni culturali e I.S.;

f) prof.ssa Carmela Canzoneri, designata dall'Università di Enna;

g) prof.ssa Ornella Fiandaca, designata dall'Università di Messina;

h) prof. Calogero Marzullo, designato dall'Università di Enna;

i) prof. Mario Manganaro, designato dall'Università di Messina.

La commissione esercita le funzioni di cui all'art. 138 e seguenti del D.lgs n. 42/2004 e procede all'audizione dei sindacati dei comuni interessati e può consultare esperti.

La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale della Regione nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate, ed alberi monumentali.

La commissione nomina al suo interno il presidente, mentre le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

(2014.7.407)016

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

### Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2013 per indennità di posizione e di risultato.

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 703 del 2 aprile 2013, si è provveduto, in attuazione dell'art. 66, comma 2 del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente, le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) ed all'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore per i beni culturali ed identità siciliana e presso il Dipartimento dell'ambiente.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 2250 del 25 settembre 2013, si è provveduto, in attuazione dell'art. 66, comma 2 del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente, le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Dipartimento regionale tecnico.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 2642 del 29 ottobre 2013, si è provveduto, in attuazione dell'art. 66, comma 2 del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente, le variazioni compensative fra la retribuzione di posizione (parte variabile) e l'indennità di risultato, per la determinazione del budget 2013 del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'istruzione.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 3294 dell'11 dicembre 2013, si è provveduto, in attuazione dell'art. 66, comma 2 del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente, le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) ed all'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Dipartimento del bilancio e del tesoro.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 3368 del 18 dicembre 2013, si è provveduto, in attuazione dell'art. 66, comma 2 del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente, le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) ed all'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Dipartimento dell'energia.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

(2014.7.389)017

### Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali.

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 709 del 2 aprile 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 la variazione per l'iscrizione della somma di € 6.249,99, relativa all'incarico espletato dal dirigente regionale dr. Salvatore Giglione.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 1493 del 26 giugno 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 la variazione per l'iscrizione della somma complessiva di € 11.566,73, relativa agli incarichi espletati dai dirigenti regionali dr. Vincenzo Emanuele, Maurizio Vaccaro e Leonardo Ditta.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 1615 dell'8 luglio 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 la variazione per l'iscrizione della somma di € 22.806,67, relativa all'incarico espletato dal dirigente regionale dr. Gianni Silvia.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

Con decreto del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione n. 3295 dell'11 dicembre 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 la variazione per l'iscrizione della somma complessiva di € 2.878,77, relativa agli incarichi espletati dai dirigenti regionali dr. Filippo Nasca, Rita Patti e Leonardo Ditta.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

(2014.7.389)017

### Conferma del cambio di titolarità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 21 del 29 gennaio 2014, il dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:



Cod. Lottomatica	Ric. N.	Riv. N.	Nuovi titolari	Indirizzo
PA2584	2589	191	Suma Fabio Pompeo	Via Vincenzo Giuffrida, 178 - Catania
PA0420	7	350	Cusenza Caterina	Via Ugo Foscolo, 62 - Paceco (TP)
PA1053	1	1058	Cassarino Salvatore	Piazza Armando Diaz, 39 - Carlentini (SR)
PA1083	4	1088	Castro Giuseppe	Via Vittorio Emanuele, 128 - Melilli (SR)
PA3494	4	3499	Miccichè Gianfranco	Corso Vittorio Emanuele, 34 - Caltanissetta
PA2884	55	2889	Billè Roberto	Viale della Libertà, 153, is. 513 - Messina
PA0245	263	43	Camilleri Giorgia	Via Malaspina, 88 - Palermo

(2014.7.375)083

#### Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 22 del 31 gennaio 2014 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo
PA0029	265	66	Di Stefano Isabella	Via dei Giardini, n. 62 - Agrigento

(2014.7.376)083

Con decreto n. 31 del 10 febbraio 2014 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo
PA2177	2182	19	Landro Marilena	Via Circonvallazione, n. 160 - Paternò (CT)

(2014.7.421)083

#### Approvazione di una convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 25 del 5 febbraio 2014 - del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Sempione Agostino, nato a Belmonte Mezzagno (PA) il 20 marzo 1971 ed ivi residente in via M. Buonarroti n. 15, con la quale lo stesso - in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata Sempione Consulenza Automobilistica esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con sede a Belmonte Mezzagno (PA) via Marconi n. 4, cap 90031, codice M.C.T.C. PAA381 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2014.7.374)083

#### Revoca ad un tabaccaio dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 32 del 10 febbraio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	Ragione sociale	Indirizzo
PA1888	1893	Pollina Vito	Corso P. Mattarella, 90 - Trapani

(2014.7.422)083

## ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

**Rinnovo e modifica dell'ordinanza commissariale 31 gennaio 2008, relativa all'autorizzazione alla ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Tabbone Massimo e C. s.a.s., con sede legale in Ribera, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non.**

Con decreto n. 2462 del 23 dicembre 2013 del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2023 l'ordinanza commissariale n. 81 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta Autodemolizioni Cuci Cuci di Tabbone Massimo e C. s.a.s, con sede legale ed impianto in contrada Cuci Cuci nel comune di Ribera (AG), l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03. nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non.

Con il medesimo provvedimento l'ordinanza commissariale n. 81 del 31 gennaio 2008 è stata modificata: con l'autorizzazione alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione; con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti; con l'aumento della potenzialità massima autorizzata di rifiuti non pericolosi sino a 2.600 tonnellate/anno; l'autorizzazione alle operazioni di recupero R4, R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2014.7.415)119

**Voltura dell'ordinanza commissariale 1 marzo 2004, già intestata alla ditta S.I.R.M.E. - Sicula Recupero Metallurgici s.r.l., alla società Nova Recycling Metalli s.r.l., con sede legale in Palermo.**

Con decreto n. 2463 del 23 dicembre 2013, del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'ordinanza commissariale n. 228 dell'1 marzo 2004 e ss.mm.ii. così come rinnovata fino all'8 febbraio 2019 dal decreto n. 106/SRB del 22 aprile 2009, già intestata alla ditta S.I.R.M.E. - Sicilia Recupero Metallurgici s.r.l., di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi, è stata volturata alla ditta Nova Recycling Metalli s.r.l. con sede legale ed impianto in Palermo, via Vittorio Ducrot 2, zona industriale Brancaccio.

(2014.7.414)119

**Voltura alla società Gestam s.r.l., con sede legale in Villafranca Tirrena, del decreto 9 dicembre 2011, già intestato alla ditta S.a.s. di Perroni Mariano & C.**

Con decreto n. 16 del 14 gennaio 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato volturato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in favore della società Gestam s.r.l., con sede legale in Villafranca Tirrena, viale della Scuola zona industriale ex Pirelli, il D.D.G. n. 2078 del 9 dicembre 2011, già intestato alla ditta S.a.s. di Perroni Mariano & C., per un impianto mobile di frantumazione inerti, costituito da n. 1 escavatore cingolato marca Fiat-Hitachi modello FH 200.2 telaio 20M0432G e n. 1 Benna Frantoio FB 250 marca VTN, per le operazioni R5 di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006 parte IV e le successive modifiche ed integrazioni.

(2014.7.382)119

## ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

### Composizione del collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo.

Con decreto n. 4 del 30 gennaio 2014 dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, si è provveduto a comporre, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, il collegio dei revisori del C.I.A.P.I. di Priolo (SR):

#### Revisori effettivi:

- dott. Antonio Caruso, con la funzione di presidente, designato dalla Corte dei conti;
- dott. Nicola Galizzi, componente designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;
- dott.ssa Elena Pizzo, componente designato dall'Assessore regionale per l'economia.

#### Revisori supplenti:

- dott. Corrado Borruso, con la funzione di presidente designato dalla Corte dei conti;
- rag. Rosciglione Giuseppe, componente designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro.

(2014.7.416)091

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

### Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 20 del 15 gennaio 2014, il dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio, già gestito dalla ditta individuale "dott. Pennino Francesco" sita in Mascali (CT), piazza Duomo n. 16, alla società denominata "Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche del dr. Pennisi Francesco s.r.l.", sita nello stesso comune in piazza Duomo n. 13.

(2014.7.381)102

Con decreto n. 36 del 17 gennaio 2014, il dirigente dell'area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dott. Di Maria Giuseppe, alla società in accomandita semplice, denominata "Centro di Odontoiatria e Protesi Dentarie del dott. Giuseppe Di Maria s.a.s.", con sede in Sciacca (AG), via Delle Garnette n. 12".

(2014.7.379)102

### Revoca del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Strada Sebastiano, con sede in Poggioreale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 56/14 del 24 gennaio 2014, il riconoscimento 19 681 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Strada Sebastiano, con sede in Poggioreale (TP) nella contrada Spinapulce, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall'apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2014.7.394)118

### Rettifica all'elenco delle strutture formalmente accreditate, di cui al decreto 30 novembre 2007, relativamente al territorio dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Con decreto n. 62 del 29 gennaio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologici è apportata la seguente rettifica all'elenco delle strutture formalmente accreditate di cui al decreto 30 novembre novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007 s.o. 2, relativamente alle strutture ricadenti nel terri-

torio dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa: la struttura denominata "GIBI s.r.l.", con sede legale ed operativa in viale Tica n. 71 nel comune di Siracusa è accreditata per la branca di "Medicina fisica e riabilitazione" anziché "Ortopedia".

(2014.7.380)102

### Volturno del riconoscimento in possesso della ditta Industria alimentare Puccio s.r.l. alla ditta Industria alimentare latte Puccio s.r.l., con sede in Capaci.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 69/14 del 30 gennaio 2014, il riconoscimento 19 27 già in possesso della ditta Industria alimentare Puccio s.r.l. è stato volturato alla ditta Industria alimentare latte Puccio s.r.l.

Lo stabilimento, sito in Capaci (PA) nella via Mons. Siino, n. 52, mantiene il numero di riconoscimento 19 27 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.7.395)118

### Accreditamento istituzionale di un centro di riabilitazione gestito dalla società "Io Comunico" s.r.l., sito in Partinico.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 122 del 7 febbraio 2014, il legale rappresentante della "Io Comunico" s.r.l., con sede legale ed operativa in Partinico (PA) - via Siracusa n. 8, è stato autorizzato anche ai fini dell'accreditamento istituzionale all'esercizio del centro di riabilitazione sito in Partinico (PA) - via Siracusa n. 8 - per complessive n. 38 prestazioni giornaliere ambulatoriali in favore di soggetti di età compresa tra 0 e 18 anni, portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.7.396)102

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Provvedimenti concernenti concessione di contributi in favore del C.N.R. - I.A.M.C. per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del PO FESR 2007/2013.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 0917077788, fax +39 0917077395-879, in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del PO FESR 2007-2013, sul capitolo 842059 del bilancio della Regione siciliana, ha concesso in favore del C.N.R. - I.A.M.C.:

1. il contributo di € 1.447.174,23 per l'intervento "Inventario della biodiversità siciliana", approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 868 del 15 novembre 2013 registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1 fg. 4 del 22 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti internet [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it);

2. il contributo di € 1.305.165,62 per l'intervento "Sistema informatico dell'Osservatorio della biodiversità della Sicilia", approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 869 del 15 novembre 2013 registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1 fg. 5 del 22 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti internet [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it);

3. il contributo di € 915.373,64 per l'intervento "Sistema di comunicazione, informazione e diffusione dell'Osservatorio della biodiversità della Sicilia", approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 870 del 15 novembre 2013 registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1 fg. 5 del 22 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti internet [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

(2014.7.390)135

**Provvedimenti concernenti concessioni di contributi in favore del Parco regionale dei Nebrodi e del Parco dell'Etna per la realizzazione di progetti in attuazione della linea d'intervento 3.2.1.2. del PO FESR 2007/2013.**

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 0917077788, fax +39 0917077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, ha concesso in favore del Parco regionale dei Nebrodi il contributo di € 309.008,90 per l'intervento "Completamento e sistemazione esterna Case Mangalavite", approvato con il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 968 del 3 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti, al reg. n. 1, fg. 8, del 22 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti internet [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

**(2014.7.410)135**

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 091 7077788, fax +39 0917077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-2013, ha concesso in favore del Parco dell'Etna il contributo di € 1.400.000,00 per l'intervento "Completamento del recupero degli immobili "Case Bevacqua" P.B. n. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo, zona "C" del Parco", approvato con il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 994 del 5 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 19, del 29 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti internet [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

**(2014.7.409)135**

**Concessione di un contributo a favore dell'I.S.P.R.A. per la realizzazione di un intervento in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del P.O. FESR 2007/2013.**

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del P.O. FESR 2007/2013, ha concesso in favore dell'I.S.P.R.A. il contributo di € 1.500.000,00, per l'intervento dal titolo "Azioni volte alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali" approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 1017 dell'11 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, foglio 11, del 27 gennaio 2014, pubblicato integralmente nei siti [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it).

**(2014.7.411)135**

**Revoca dell'incarico conferito ad un componente della commissione per la valutazione delle domande di cui al bando pubblico relativo al PO FESR Sicilia 2007/2013, asse 3, linea di intervento 3.2.2.4.**

Con decreto n. 16 del 23 gennaio 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 0917077788, fax +39 0917077395-879, ha revocato alla dottoressa Giovanna Cuttitta l'incarico nella commissione per la valutazione delle domande in attuazione del bando pubblico di cui al D.D.G. n. 83 del 10 febbraio 2012 sul PO FESR Sicilia 2007-2013, asse 3, linea d'intervento 3.2.2.4., pubblicato integralmente nei siti internet [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) e [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it).

**(2014.7.386)135**

**Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 19 del 29 gennaio 2014, è stata concessa alla ditta Randisi Detergenti s.r.l., con sede legale e stabilimento in via Galileo Galilei nel comune di Carini (PA), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione detergenti, saponi solidi e liquidi.

**(2014.7.402)119**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 20 del 29 gennaio 2014, è stata concessa alla ditta Paolo Forti s.a.s., con sede legale e stabilimento in c.da San Giovanni nel comune di Castelbuono (PA), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di panificazione, produzione biscotti e prodotti da forno.

**(2014.7.403)119**

**ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

**Iscrizione dell'Associazione turistica pro loco di Villabate al relativo albo regionale.**

Con decreto n. 48/2014/S3 del 31 gennaio 2014 del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco dell'associazione turistica pro loco di Villabate, con sede in piazza Umberto I n. 38 - cap 90039 - Villabate (PA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.a. n. 573/65 e successive modifiche.

**(2014.7.373)111**

**Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.**

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 55/S9 Tur del 5 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici della sig.ra Lentini Angela, nata a Palermo il 19 gennaio 1965, residente in Castellammare del Golfo in via c.da Conza n. 51, con idoneità nelle lingue inglese e tedesco.

**(2014.7.408)111**

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 70/S9 Tur del 5 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici del sig. Claudio Ristagno, nato a Messina il 28 febbraio 1983, residente in Messina in via contrada Citola cooperativa Pilone n. 4, con idoneità nelle lingue inglese - tedesco - russo.

**(2014.7.377)111**

**Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 108/S.9 del 7 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Demetrio Francesco, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 16 novembre 1976 ed ivi residente in via Archimede n. 11.

**(2014.7.378)104**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 109/S.9 del 7 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee la sig.ra Ratti Simona, nata a Milano il 16 luglio 1981 e residente a Vanzago (MI) in via Giovanni XXIII n. 5 esp. 7.

**(2014.7.385)104**

**Iscrizione del centro di immersione Voglia di mare Diving Center di Marcello Lorenzi al relativo albo regionale.**

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 110/S.9 del 7 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo il diving Voglia di mare Diving Center di Marcello Lorenzi, con sede in Favignana - frazione Marettimo (TP), via Telegrafo sn.

**(2014.7.384)104**



# CIRCOLARI

## ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 30 gennaio 2014, n. 2.

**Applicazione del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013.**

A seguito dell'emanazione del decreto n. 232/GAB del 25 ottobre 2013, di semplificazione e liberalizzazione di diverse procedure nel settore della distribuzione dei carburanti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 dell'8 novembre 2013 ed al fine di assicurare la tempestiva, corretta ed uniforme applicazione delle norme ivi contenute, si ritiene opportuno fornire i seguenti atti di indirizzo.

### 1. PREMessa

Appare necessario premettere che l'attuale quadro normativo europeo e nazionale di settore è sempre più orientato all'inserimento di prodotti ecologici in armonia con il quadro complessivo di politica energetica e di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Contemporaneamente, non appare superfluo evidenziare la necessità di rendere le procedure inerenti il rilascio delle concessioni in materia di carburanti sempre più cogenti alle più recenti norme finalizzate allo snellimento dei procedimenti amministrativi, nonché al complesso quadro normativo che vede sempre di più le Amministrazioni obbligate a concludere in tempi certi i suddetti procedimenti amministrativi, con specifico riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 10/91 e s.m.i. recentemente novellata dalla legge regionale n. 5/2011.

Ciò posto, nel dettaglio, si rappresenta:

### 2. ARTICOLO 1

“Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, gas metano per autotrazione ovvero, anche alternativamente, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) e inoltre devono essere dotati:

- di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW;
- di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;
- di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative”.

Nel merito, appare chiara la volontà del legislatore, che i nuovi impianti siano dotati di prodotto ecologico lasciando, solo ad ipotesi residuali, la possibilità di ricorrere all'inserimento di un prodotto alternativo come, ad esempio, la ricarica per auto elettriche, peraltro esplicitamente previsto dal successivo articolo 2 del decreto in trattazione.

### 3. ARTICOLO 2

“Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) negli impianti di cui al precedente articolo 1 comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell'Amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa

all'erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

- idrogeno;
- miscele metano-idrogeno;
- biometano;
- apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;
- altri carburanti rinnovabili”.

### 3.1 Valutazione ostacoli tecnici

Preliminarmente, ai fini di una corretta valutazione degli ostacoli tecnici che impediscono l'installazione del metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai parametri tecnici in uso per rete nazionale di distribuzione del metano, la motivazione tecnica riconducibile all'assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

Di contro, più complessa appare la valutazione degli ostacoli tecnici riconducibili all'area prescelta per l'installazione dell'impianto, ove occorre individuare attentamente gli aspetti di carattere oggettivo e dunque indipendenti dalla volontà del richiedente la concessione di cui alla richiamata legge regionale n. 97/82.

Orbene, nella fattispecie in esame, l'analisi dell'Amministrazione dovrà essere indirizzata a non avallare meccanismi elusivi della norma come, ad esempio, nel caso di quei siti su cui già a priori il richiedente è nella condizione di valutare con certezza l'impossibilità di procedere alla successiva installazione del gas ai sensi del D.P.R. n. 340/2003 (GPL) o del D.M. 24 maggio 2002 (metano).

### 3.2 Valutazione condizioni economiche

Anche in tale caso, al fine di evitare che applicazioni elusive della norma diano origine ad azioni distorsive della concorrenza del mercato, le valutazioni dell'ufficio dovranno essere esclusivamente riferite a elementi oggettivi e non prevedibili al momento della scelta del sito.

Nello specifico, a titolo esemplificativo giova rappresentare che le motivazioni economiche non potranno essere invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impianti nelle cui vicinanze insistono altri operatori o concessionari con o senza prodotti ecologici, in quanto in tale fattispecie, già a priori è nota la potenzialità del mercato a disposizione.

Infatti, ciò consentirebbe di ridurre i costi di realizzazione del nuovo impianto con evidenti ripercussioni sul prezzo di vendita del carburante tradizionale e con immediati vantaggi sui concorrenti preesistenti.

E' del tutto evidente, infatti, che un impianto dotato di prodotto ecologico, in linea con il dettato della norma e dunque con costi di ammortamento superiori subirebbe, comunque, una contrazione della quota di mercato relativa ai carburanti tradizionali a causa del nuovo impianto posto nelle immediate vicinanze sprovvisto di prodotto ecologico e dunque con costi gestionali d'impianto inferiori.

Una tale applicazione non solo si porrebbe in contrasto con la politica energetica orientata sempre più al consumo di prodotto ecologico ma darebbe origine a meccanismi di distorsione della concorrenza da parte dei soggetti richiedenti i nuovi impianti con conseguente nocumeto sui gestori degli impianti preesistenti.

In questo caso, la scelta del sito rappresenterebbe un momento elusivo della norma in quanto il richiedente è già a conoscenza della potenzialità del mercato a disposizione, e conseguentemente l'applicazione dell'articolo in argomento risulterebbe discriminatorio e parziale verso quegli operatori del settore che hanno realizzato gli impianti nel rispetto della norma in argomento che prevede l'obbligo del prodotto ecologico.

Invero, diverso è il caso in cui la realizzazione di un nuovo impianto insista su di un'area di cui già a priori è certa l'esiguità del traffico veicolare e su cui non insistono altri impianti.

In tali casi, infatti, bisogna ricondurre l'analisi al concetto di regime concessorio che trova la sua ragione giuridica nell'esigenza di garantire il servizio pubblico su tutto il territorio.

Ad esempio, rientra in tale tipologia, un nuovo impianto che insiste in siti poco trafficati, quali ad esempio quelli ubicati in località turistiche, i cui flussi veicolari sono esclusivamente di natura stagionale ed il cui onere non sarebbe proporzionale alla finalità dell'obbligo espresso dalla norma.

Nella fattispecie, l'onere eccessivo per la realizzazione dell'impianto impedirebbe l'erogazione del servizio pubblico, ponendosi in contrasto con la volontà principale del legislatore di garantire l'erogazione di carburante in tutto il territorio.

In tale evenienza, al fine di salvaguardare l'erogazione del servizio pubblico, tenendo conto degli oneri eccessivi correlati al prodotto ecologico, le disposizioni impartite con il decreto hanno opportunamente previsto, in alternativa, anche altri prodotti ecologici, compresa la ricarica elettrica.

#### 4. ARTICOLO 3

“Gli impianti di cui all'art. 1 dovranno essere realizzati, pena la decadenza, entro tre anni dalla data di rilascio della concessione. Eventuali proroghe potranno essere concesse di anno in anno, e sino ad un massimo complessivo di ulteriori tre anni, esclusivamente per cause dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione”.

Con le disposizioni di cui all'articolo 3 gli impianti devono essere realizzati entro tre anni, e non più nel limite di due anni come precedentemente previsto.

Di contro, superato il predetto termine l'Amministrazione concederà eventuali proroghe solo per cause imputabili alla Pubblica Amministrazione, quali esempio, il ritardo nel rilascio di pareri previsti dalle vigenti normative e non per ragioni di altra natura, quali esempio, il mancato rispetto dei tempi di consegna degli impianti da parte delle ditte fornitrici fermo restando la necessità, nel caso di impianti prossimi alla ultimazione, al ricorso ad una eventuale perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, attestante l'effettivo avanzamento dei lavori.

A tal riguardo, gli impianti da realizzare a seguito di concessioni rilasciate precedentemente alla pubblicazione del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013, i cui tempi di realizzazione sono stati prorogati oltre tre anni dalla data di rilascio, per cause non dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione, dovranno essere realizzati entro un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza della relativa concessione.

Analogamente nel caso di modifiche o potenziamenti di cui all'allegato A dell'art. 5 del D.A. n. 45/2003 le stesse potranno essere prorogate solo per cause dipendenti da

ritardi della Pubblica Amministrazione. A tal riguardo il titolare della concessione dovrà inoltrare richiesta di eventuali autorizzazioni entro 60 giorni dal rilascio della data di notifica del provvedimento concessorio o autorizzatorio.

Al fine di dare trasparenza all'azione amministrativa le suddette prescrizioni dovranno essere riportate nel decreto concessorio.

#### 5. ARTICOLO 4

“Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione dotati di adeguato piazzale possono essere autorizzati alla introduzione del gasolio, quale nuovo prodotto, esclusivamente per il rifornimento delle sole autovetture, attraverso il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle relative apparecchiature già esistenti, tutto ciò anche in difetto dei vincoli di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82. Quale adeguato piazzale, ai fini del presente articolo, si intende l'area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture. Le ipotesi di cui al presente articolo rientrano tra quelle di cui all'art. 5, all. A dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 33 del 25 luglio 2003. Resta salvo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di compatibilità degli impianti nonché quanto verrà successivamente stabilito con i successivi provvedimenti legislativi e regolamentari sempre in tema di compatibilità e razionalizzazione della rete”.

Le istanze presentate ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013 dovranno essere accompagnate, oltre che dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici di rito, da perizia giurata redatta dal tecnico normativamente abilitato attestante che “l'impianto è ubicato su area posta al di fuori della carreggiata, (art. 3 del C.d.S.), e dispone di adeguato piazzale, in quanto idoneo al contenimento di n. 3 stalli per auto così come definiti dal D.M. 5 novembre 2001, n. 679”.

Le istanze pervenute, complete di tutta la documentazione, saranno trattate in conformità a quanto previsto dal punto 2) dell'allegato A dell'art. 5 dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003.

Come previsto all'art. 12 del D.A. n. 45/2003, l'autorizzazione è subordinata all'esposizione del pannello presegnalatore di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3989 del 6 dicembre 1986.

L'inosservanza di tale obbligo nonché dell'obbligo al rifornimento delle sole autovetture comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

#### 6. ARTICOLO 5

“Le disposizioni di cui all'art. 4, relative ai criteri di deroga all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, si applicano anche nel caso di installazione di apparecchiature self-service”.

A tal riguardo, ai fini del rilascio del relativo decreto di autorizzazione, le istanze presentate ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 232/GAB del 25 ottobre 2013 dovranno essere accompagnate, oltre che dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici di rito, eventualmente già visti dagli enti territorialmente competenti, da perizia giurata redatta dal tecnico normativamente abilitato attestante che “l'impianto è ubicato su area posta al di fuori della carreggiata, e dispone di adeguato piazzale, in quanto idoneo al contenimento di n. 3 stalli per auto così come definiti dal D.A. 5 novembre 2001, n. 679”.

## 7. ARTICOLO 6

“Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5 dell’allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, nei casi in cui necessita l’acquisizione della certificazione attestante l’insussistenza delle ipotesi ostative di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82, qualora l’impianto, a seguito di precedenti autorizzazioni, abbia ottenuto la predetta certificazione, potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l’immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio della precedente certificazione di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82”.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’albo, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante “...l’immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio della precedente certificazione di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82”. dovrà essere accompagnata dalla copia della certificazione di cui all’art. 6 della legge regionale n. 97/82 rilasciata a suo tempo dall’ente titolare della strada.

*L’Assessore: VANCHERI*

**(2014.9.525)087**

CIRCOLARE 12 febbraio 2014, n. 3.

**Attività di ottico. Commissione di cui all’art. 8 del D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64.**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DELL’ISOLA

Come è noto, l’articolo 71, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ha previsto l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, del Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico.

Il successivo comma 5 del citato art. 71 ha disposto che “Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo”.

In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64, è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al Registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.

Nello specifico, l’art. 8, comma 1, del succitato regolamento ha stabilito che “Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede alle iscrizioni nel Registro speciale e alla tenuta del medesimo, avendo cura di acquisire il parere obbligatorio di una commissione composta da quattro rappresentanti della categoria, designati – rispettivamente – due dalle organizzazioni degli esercenti l’attività di ottico a livello provinciale e due dalle organizzazioni degli esercenti l’attività di ottico a livello regionale”.

È, altresì, noto che il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, ha introdotto novità anche in materia di composizione delle commissioni consultive.

In particolare, l’articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 59 dispone che “(...) ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell’adozione di altri provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell’attività di servizi è vietata la partecipazione

diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti”.

Con riferimento alla succitata normativa, sussistendo il problema della partecipazione dei componenti della commissione in parola alla decisione finale, in quanto diretti concorrenti dei richiedenti l’iscrizione al Registro speciale, è stata formulata apposita richiesta all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana in ordine alla vigenza o meno delle disposizioni regionali richiamate.

Sul punto, l’adito Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n. 28985 194/11/2013 del 16 dicembre 2013, ha chiarito che “(...) il regolamento andrebbe disapplicato nella parte in cui prevede l’acquisizione del parere della commissione consultiva, costituita esclusivamente da rappresentanti di categoria portatori anche indirettamente, di un potenziale conflitto di interesse con nuovi operatori economici”.

Pertanto, nel condividere quanto asserito dall’Ufficio legislativo e legale con il citato parere, in forza delle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 59/2010, la cui applicabilità nel territorio regionale è, altresì, sancita dall’art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 59/2010 che stabilisce “(...) i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento dello Stato”, si rappresenta che le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 in materia di commissioni provinciali vanno disapplicate.

Se ne desume, conseguentemente, che per l’iscrizione nel Registro speciale degli ottici le Camere di commercio valuteranno esclusivamente la sussistenza dei titoli abilitativi e la relativa documentazione prevista dal più volte citato D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64.

*L’Assessore: VANCHERI*

**(2014.8.469)035**

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 10 febbraio 2014, n. 3.

**Linee di indirizzo per il regolamento interno di funzionamento del Comitato etico - Criteri applicativi dell’art. 5, comma 2, D.A. n. 1360/13.**

AI COMITATI ETICI DI

- PALERMO 1
- PALERMO 2
- CATANIA 1
- CATANIA 2
- MESSINA

AI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA

### Premessa

Nel quadro degli indirizzi normativi intervenuti in materia di funzionamento dei comitati etici e per quanto di specifica competenza delle regioni, come è noto, si è provveduto alla riorganizzazione dei comitati etici nel territorio della Regione siciliana, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

In particolare, questo Assessorato, richiamando il decreto del Ministero della salute dell’8 febbraio 2013 che detta i criteri per la composizione e il funzionamento dei



comitati etici, sentito il Comitato regionale di bioetica, ha emanato il D.A. n. 1360/13 "Norme per la composizione e il funzionamento dei comitati etici della Regione siciliana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 9 agosto 2013, nelle cui previsioni dell' art. 5 si stabilisce che ogni Comitato etico deve dotarsi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 08.02.2013, di un regolamento che disciplini compiti, modalità di funzionamento e comportamento dei componenti.

Alle superiori previsioni si è altresì ottemperato seguendo, specificamente, le prescrizioni contenute nel comma 2 del citato art. 5, assumendo le "Linee di indirizzo per il regolamento interno di funzionamento del Comitato etico" predisposte dal Comitato regionale di bioetica, che con la presente circolare si intendono disciplinare.

#### LINEE DI INDIRIZZO PER IL REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ETICO

Il regolamento interno del Comitato etico deve obbligatoriamente prevedere:

##### 1 - Principi generali

Nel regolamento devono essere riportati:

- a) definizione;
- b) principi fondativi dell'attività del Comitato etico;
- c) documenti istitutivi;
- d) sede legale e sede operativa.

##### 2 - Indipendenza, composizione e funzioni

a) Deve essere sancita l'indipendenza del Comitato etico nei confronti della struttura dove opera, ovvero delle altre aziende afferenti e verso ogni altro soggetto pubblico o privato che si avvarrà dei pareri del Comitato etico.

b) Deve essere indicata la composizione dei componenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente (D.M. 8 febbraio 2013 e dagli artt. 3 e 4 del D.A. n. 1360 del 16 luglio 2013).

c) Deve essere attribuita, alle funzioni del Comitato etico, oltre la valutazione e il monitoraggio dei protocolli di ricerca, la promozione di eventi formativi sui temi di bioetica.

##### 3 - Funzioni del presidente

Il presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) devono essere elencate le funzioni attribuite al presidente;

b) deve essere prevista la nomina del vicepresidente o di un sostituto per l'assolvimento delle funzioni in caso di assenza o altro impedimento del presidente.

##### 4 - Doveri dei componenti

Devono essere elencati i doveri dei componenti del Comitato etico.

##### 5 - Ufficio di segreteria

Devono essere definiti:

- a) compiti dei componenti della segreteria tecnico-scientifica;
- b) compiti dei referenti individuati dalle aziende afferenti al Comitato etico;
- c) l'obbligatoria redazione di un protocollo operativo, parte integrante del regolamento, per disciplinare:
  - l'attività di segreteria per lo svolgimento a supporto del CE;
  - i rapporti tra l'Ufficio di segreteria centrale e i referenti individuati dalle aziende afferenti;
  - l'iter delle richieste di parere, dalla ricezione dell'istanza sino alla chiusura della pratica con l'archiviazione degli atti nel rispetto della tempistica disciplinata dall'art. 5, dal comma 5 al comma 11 del D.A. n. 1360/13.

##### 6 - Convocazioni

Devono essere disciplinate modalità e tempistica delle convocazioni delle sedute del Comitato etico.

##### 7 - Rapporti con il CO.RE.B.

Deve essere previsto l'impegno a rispettare quanto prescritto dall'art. 6 del D.A. n. 1360/13.

##### 8 - Aspetti economici

Deve essere contemplato quanto stabilito con D.A. n. 30 del 17 gennaio 2014 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - con il quale sono state definite le tariffe da applicare per la valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica nonchè per i gettoni di presenza, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 7 del D.A. n. 1360/13.

##### 9 - Trasparenza

Deve essere prevista la pubblicazione sui siti istituzionali delle aziende sanitarie che fanno capo al Comitato etico, del regolamento adottato, delle procedure operative e dell'elenco dei nomi dei componenti con le relative qualifiche.

##### 10 - Modifiche

Devono essere previste le modalità di revisione del regolamento.

A garanzia della congruità osservata nella procedura applicativa nei suddetti regolamenti, le SS.LL. sono tenute a far pervenire allo scrivente Assessorato - Segreteria del Comitato regionale di bioetica - i relativi provvedimenti, corredati dalle rispettive delibere istitutive dei comitati, entro quindici giorni dalla data di approvazione.

Le disposizioni di cui alla presente circolare entrano in vigore a far data dalla notifica.

La presente circolare sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'Assessore: BORSELLINO

**(2014.8.466)102**

COPIA TRATTA DAL DOCUMENTO PER IL COMITATO ETICO



---

## RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

---

AVVISI DI RETTIFICA

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 2014, n. 6.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.**

Nel testo del "Quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2014" della legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 31 gennaio 2014, si evidenzia che sia nell'entrata che nella spesa, la dicitura dell'ex centro di responsabilità "Risorse agricole ed alimentari" deve essere sostituita con la dicitura "Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea".

**(2014.4.161)017**

---

### ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2014.

**Approvazione dei contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche.**

Nell'allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 31 gennaio 2014, a pag. 53 vanno apportate le seguenti rettifiche:

– Al paragrafo *Il Piano di trattamento individuale (PTI) e il Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP)* - primo capoverso - il periodo "(espresse sulla base dei criteri della ICD 10 CM dell'Organizzazione Mondiale della Sanità)" va sostituito come segue: "(espresse sulla base dei criteri della ICD 9 CM dell'Organizzazione Mondiale della Sanità)";

– Al paragrafo *Scheda di PTRP* - terzo punto - il periodo "- Diagnosi Clinica da sviluppare attraverso la classificazione multiassiale ICD 10 della World Health Organization (1992): Classification of Mental and Behavioural Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines; Trad. it. ICD-10. Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psicici e Comportamentali: descrizioni cliniche e direttive diagnostiche", va sostituito come segue: "- Diagnosi Clinica sulla base dei criteri della ICD 9 CM".

**(2014.9.509)102**

---

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafil s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

### PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale . . . . .	€ 81,00
— semestrale . . . . .	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale . . . . .	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale . . . . .	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale . . . . .	€ 202,00
Abbonamento semestrale . . . . .	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . .	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . .	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata . . . . .	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).





COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---